EDIZIONE PROVVISORIA

Disegno di legge n. 4829

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

e VI (Finanze)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

PROPOSTE EMENDATIVE

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con regolamento dello Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera *d)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dallo legge n. 148 del 2011, uno quota pari ad almeno il 50 per cento dello raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 ». Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: « 4) arte, attività e beni culturali » sono inserite le seguenti: « ; 4-*bis)* prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

3. Al fine di rilanciare lo strumento delle corte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non in-

feriore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti do garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni ».

5. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banco d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie.

6. Dopo la lettera *d)* del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 111, è aggiunta la seguente:

d-bis) cambiali finanziarie di cui allo legge 13 gennaio 1994, n. 43.

7. Al fine di assicurare tutela dei settori strategici come definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2011, n. 122) e quali individuati con decreto ministeriale dell'8 maggio 2011 (consistenti nei settori dello difeso, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerco e alta tecnologia), al Ministro dell'Economia e delle Finanze è attribuito il potere di opposizione successiva, da esercitarsi secondo quanto stabilito ai commi seguenti.

8. Qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di interesse nazionale, qualsiasi assegnazione o qualsiasi cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle predette attività strategiche deve essere notificata previamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che esse rechino pregiudizio agli interessi nazionali relativi ai predetti settori strategici. Il Ministro può prescrivere regole più precise per la forma e il contenuto di tale notifica e può esercitare il suo diritto di opposizione entro un termine di ventuno giorni dal momento in cui l'operazione di cui trattasi gli è stata notificata.

9. Il Ministro può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. I rappresentanti di nomina ministeriale siedono nel consiglio di amministrazione a titolo consultivo. Entro quattro giorni dall'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.

10. I provvedimenti assunti dal Ministro ai sensi dei commi 2 e 3 debbono contenere adeguata motivazione con particolare riferimento alle esigenze di interesse generale poste a fondamento delle risoluzioni assunte. Dette esigenze potranno in particolare attenere all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità del servizio pubblico, alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, alla

difesa nazionale, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché allo prevenzione delle emergenze sanitarie. Avverso i suddetti provvedimenti, ai soggetti interessati è garantita effettiva tutela in via giudiziale secondo le ordinarie forme di legge.

1. 14. Polledri.

Al comma 9, aggiungere, il seguente:

9-*bis*. Alle aziende italiane controllate da aziende estere che sono soggette a procedure di fallimento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

1. 13. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 9, aggiungere, il seguente comma:

9-*bis*. Al fine di sostenere le imprese e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.

1. 12. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 9 , aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: « 15-*quinquies*. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera ».

1. 11. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla data di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

1. 10. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, detta specifiche disposizioni al fine di rendere applicabili le misure di cui al presente articolo anche alle imprese del settore agricolo.

1. 8. Ruvolo, Beccalossi, Oliverio, Delfino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. H visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.

1. 6. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dal divieto di esenzioni o riduzioni fiscali in favore delle attività commerciali svolte anche da enti senza fine di lucro).

È abrogata ogni norma che preveda esenzioni o riduzioni fiscali e tributarie a favore di qualsiasi soggetto svolgente un'attività commerciale, ancorché il fine di lucro non connoti in modo principalel'attività della persona giuridica beneficiaria dell'esenzione o della riduzione stessa.

1. 0. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Divieto di utilizzo delle quote destinate allo Stato a soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Alla fine del punto 48 del titolo 2 della Legge n. 222 del 20 maggio 1985 aggiungere: « Le quote destinate allo Stato non possono essere utilizzate in favore di soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47 ».

1. 0. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 12. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 35 *con la seguente:* 45.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1,5 *con le seguenti:* sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

2. 27. Gianni.

Al comma 2, la lettera b) *sostituire le parole:* 15.200 *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* 20.000 euro per i lavoratori di entrambi i sessi.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, la parola 1,5 *è sostituita dalla seguente* 1,7.

2. 20. Iannaccone, Porfidia, Belcastro.

Al comma 2, lettera b)*, la parola: 35 è sostituita dalla parola:* 45.

Conseguentemente, al comma 4, dell'articolo 19 sostituire le parole: soggette ad un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti* sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

2. 28. Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. *(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro)* Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-*bis*. – *(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro) – 1*. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: Le disposizioni di cui al comma 2 *con le seguenti:* Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter all'articolo 13, dopo il comma 19 inserire il seguente:*

19-*bis*. *(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)* Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. L'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma ».

2. 8. Mura, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

2-*ter*. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 28, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:

a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

2-*quater*. Gli incentivi di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità. »

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento.

2. 13. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

2. 14. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: « di formazione e lavoro » sono inserite le seguenti: « e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato.

3-*ter*. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro,

senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

3-*quater*. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tranne che con il congedo parentale di cui al capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di cumulo, il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi.

3-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte di cui all'articolo 20-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

« Art. 20-*bis*.

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148. ».

2. 7. Simonetti, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Goisis.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Entro il 30 giugno 2012, il Governo riduce gli stanziamenti destinati ai

trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, inclusi i costi burocratici connessi all'erogazione di detti trasferimenti, di un importo non inferiori a 1,75 miliardi di euro per l'anno 2012 e non inferiore a 3,5 miliardi a decorrere dal 2013.

3-*ter*. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, è dedotta una quota delle spese per il personale dipendente e assimilato pari al dieci per cento; a decorrere dal 2013 è dedotta una quota pari al venti per cento. Dal beneficio sono esclusi le amministrazioni e gli enti pubblici. All'onere derivante dal presente comma si provvede con i risparmi di spesa derivanti dal comma 3-*bis*.

3-*quater*. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro il 31 maggio 2012, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 4. Lo Presti, Moroni, Raisi, Toto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*ter*. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le aziende che, in ciascun anno solare, procedono a più di 50 assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale neolaureato con meno di 26 anni di età, beneficiano di sgravi contributivi sulla quota a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

3-*quater*. Per i neoassunti è necessario prevedere lo svolgimento di un percorso di sviluppo e crescita professionale interfunzionale della durata di almeno 12 mesi decorrenti dall'inizio del rapporto di lavoro.

3-*quinques*. Lo sgravio di cui al comma precedente sarà applicato in sede di conguaglio di fine anno dopo aver valutato l'effettiva assunzione di neo assunti nei termini di cui sopra, calcolati come media.

2. 9. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Ranieri, Stucchi, Fugatti, Polledri, Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla lettera d-*bis)* dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole : « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

2. 5. De Micheli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Alla lettera d-*bis)* dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900 ».

3-*ter*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 645 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. »

2. 15. Marchignoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-*bis* è soppresso.

2. 1. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

2. 2. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle imprese del settore agricolo secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2. 3. Marini, Calvisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano allo imprese del settore agricolo – secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla pubblicazione delta legge di conversione del presente decreto.

2. 29. Dima.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, detta specifiche disposizioni al fine di rendere applicabili le misure di cui al presente articolo anche alle imprese del settore agricolo.

2. 16. Delfino, Oliviero, Beccalossi, Ruvolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole « 30.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2,5 per cento.

2. 11. Forcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, i contratti di servizio civile nazionale non sono assoggettati ad IRAP.

2. 6. Rivolta, Nicola Molteni, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « 2011 » aggiungere le seguenti « 2012 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013 ».

3-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente Iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. 22. Di Biagio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Agevolazioni fiscali riferite agli investimenti in tecnologie anticontraffazione).

1. In via sperimentale per i periodi di imposta 2012 e 2013 è concessa l'agevolazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per gli investimenti finalizzati a favorire sistemi di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, nei limiti di una quota pari al 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

2. 01. Fava.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente

ART. 2-*bis*.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2012/2013, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio su posto *part-time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità e termini per la stabilizzazione, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati.

3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 02. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2012, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.

2. 03. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

ART. 2-*bis*.

(Rifinanziamento del fondo per gli asili nido).

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di

realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2-*ter*.

(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. *(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).* Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma.

2. 04. Mura, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Credito di imposta per investimenti in formazione).

1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che investono in formazione su innovazione tecnologica, formazione su prodotto, sofisticazione delle tecniche manageriali, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 20 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi investimenti.

2. 05. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Ranieri, Stucchi, Fugatti, Bitonci, Nicola Molteni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e collaborazione domestica).

1. Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo precedente, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 5.000 euro e l'importo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*septies)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, è elevato a 3.000 euro.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma precedente, in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote irpef di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotte :

a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;

b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;

c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento.

2. 07. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Incentivi alla ricollocazione degli over 40 e 50).

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

2. 08. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Agevolazioni contributive per i neo assunti nel Sud).

1. Per i neo assunti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni *ex* obbiettivo 1, negli anni dal 2012 al 2016, la contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria è fiscalizzata. Con decreto del Ministro del Lavoro sono determinate le modalità attuative del presente articolo.

L'onere derivante dal presente articolo è stimato in Euro 352.000.000 per ciascun anno dal 2012 e fino al 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 19, comma 1, tabella « Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-*ter* » apportare le seguenti modificazioni;

1) sostituire le parole « 0,1 per cento annuo » con le seguenti: « 0,2 per cento annuo »;

2) sostituire le parole « 0,15 per cento annuo » con le seguenti: « 0,3 per cento annuo »;

b) all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, sopprimere le parole « e nella misura massima di euro 1.200,00 »;

c) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole « a decorrere dall'anno 2012 » con le seguenti: « in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

2. 011. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Pugliese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Aumento dei limiti di spesa ex articolo 2, comma 1 DL n. 97 del 2008 in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise , all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da « di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013 » con le seguenti: « 810 milioni di euro per l'anno 2012, di 940 milioni di euro per l'anno 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, le parole: 1,5 per cento *sono sostituite dalle parole:* 2 per cento.

2. 012. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. Il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione di cui al precedente comma è fissato nel limite massimo di 500.000 euro. »

Conseguentemente, all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 13,6 per cento*;*

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 12,6 per cento*;*

alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 11,6 per cento*;*

alla lettera d) le parole: 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 10 per cento*;*

alla lettera e) le parole: 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 9 per cento.

2. 013. Alessandri, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada), le parole « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri » sono sostituite dalle seguenti: « possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi ».

2. 10. Montagnoli, Negro, Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributo di perequazione sui rapporti di lavoro con cittadini extra comunitari).

1. Nei rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto a versare al Comune ove risiede il lavoratore extracomunitario un contributo di perequazione pari al 5 per cento del costo del lavoro, da destinare a scopi socio-assistenziali.

2. 09. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

misure di sostegno al reddito; misure di sostegno alla maternità;

misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;

misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;

garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.

2. 010. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: 1.400 milioni *con le seguenti:* 1.100 milioni.

3. 5. Bitonci, Polledri, Comaroli, Fugatti.

Al comma 4, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

3. 4. Bitonci, D'Amico, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. In attuazione del piano nazionale per il Sud, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene secondo le priorità individuate per gli anni 2012-2013-2014 nella Tabella D allegata alla presente legge.

TABELLA D

PUGLIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP)	30
Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP)	30
Ammodernamento Strada Statale dei Trulli	51
Strada Statale Ter Salentina (Strada tra Taranto, Manduria Lecce)	105
Viabilità Zona Industriale di Foggia	20
Adeguamento infrastruttura volo e prolungamento pista Aeroporto di Bari	15
Riconversione area Militare Aeroporto di Bari	19
Rifacimento piazzale sosta aeromobili aeroporto di Brindisi	20
Riconversione area Militare Aeroporto di Brindisi	10
Prolungamento della pista aeroporto di Foggia	14
Realizzazione dell'orbitale urbana della città di Foggia	30
District Park di Taranto	50
Raddoppio schema potabile Sinni	180

CAMPANIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Ferrovia SEPSA. Betella fra linea Cumana e Circumflegrea	73
Chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	58
Metropolitana Linea 1 Tronco Di Vittorio-Capodichino-Centro Direzionale	300
Interramento Circumvesuviana tratta Saviano-Feudo Nola	120

Variante Caserta della A1 Caianello-Grazzanise	90
Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela. Tratta Lioni-Grottaminarda	220
Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Salerno Napoli (via Pompei)	80
Potenziamento raccordo Sa-Av SS7 e SS7-*bis* primo lotto	123
Collegamento tra Tangenziale di Napoli e porto di Pozzuoli	74

BASILICATA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
SS 658 nuovo itinerario PZ-Melfi	200
SS 95 Tito-Brienza, variante di Brienza	126
Salemo-Potenza-Bari, collegamento SS 407-SS 96-*bis*	300
Strada Murgia Pollino tratto Matera-Ferrandina-Pisticci	300
Strada Murgia-Pollino, tratto Basentana-SS Sinnica	100
Strada Gioia dei Colle Matera	130
Ammodernamento ferrovia Potenza-Foggia	200

CALABRIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Trasversale delle Serre	222
Metropolitana di Reggio Calabria	124
Completamento Strada Statale dei Due Mari	515
Diga Esaro	122
Diga Menta	13
Autostrada Jonica E90 Megalotto 1	434

SICILIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Ferrovia Circumetnea	147
Strada Trapani-Mazara del Vallo	268
Nord-Sud Camastra Gela	487
Raddoppio SS 514 Ragusa-Catania	815
Tangenziale Interna di Palermo	10

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NAZIONALI DEL PIANO PER IL SUD

Contratti Istituzionali di Sviluppo (milioni di euro)	Costo	Finanziamenti disponibili	Assegnazione CIPE Agosto 2011	Ulteriore fabbisogno
Direttrice ferroviaria Catania Palermo	7.700	2.057	482,5	5.643
Direttrice ferroviaria Napoli-Bari	7.091	2.717	790	3.584
Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria	200	0	200	0
S.S. Sassari-Olbia	1.050	363.5	686,5	0
Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria (potenziamento tecnologico)	270	230	40	0
Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso)	3.586,8	3.369,7	217,1	0
TOTALE COMPLESSIVO	19.897,8	8.255,2	1.653,6	9.227

3. 8. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 48.000 euro *con le seguenti:* 60.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. 4. Forcolin.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, *comma 1, alinea, sostituire le parole:* per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono *con le seguenti:* per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che possiede o detiene.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) alla lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sostituire la lettera b) *con la seguente: b)* di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli interventi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, la detrazione di cui al comma 1 è utilizzata, per l'intero ammontare, nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese.;

d) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.;

e) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il « Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

4. 13. Fogliardi, Rubinato.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, *comma 1, alinea, sostituire le parole:* per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono *con le seguenti:* per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che possiede o detiene.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) alla lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) alla la lettera b), *aggiungere, infine, le parole:* purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. La detrazione di cui al comma i si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulle parti comuni e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l'ammontare annuo complessivo delle spese documentate di cui al comma 1, lettera *c)*, è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo in proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.;

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il « Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

4. 14. Rubinato, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, *comma 1, alinea, sostituire le parole:* per

unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono *con le seguenti:* per ogni contribuente che abbia effettivamente sostenuto le spese e che possiede o detiene.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) alla lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) alla lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il « Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ». Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.;

d) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. – *(Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio). – 1.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato « Fondo », di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 4.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma i adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma i gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi inte-

ressi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma i è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.

5. Entro il 31 giugno 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1 e sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.

4. 22. Rubinato, Strizzolo, Fogliardi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* ART. *16*-bis, *comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* di cui all'articolo 1117, n. 1, del codice civile *con le seguenti:* di cui all'articolo 1117, n. 1, 2 e 3 del codice civile.

4. 12. De Micheli.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* ART. *16*-bis, *comma 1, lettera* c), *dopo le parole:* sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza *aggiungere le seguenti:* l'ammontare complessivo potrà superare il tetto dei 48.000 euro se necessario per il ripristino dell'immobile.

4. 2. Stagno D'Alcontres, Fallica, Terranova, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* ART. *16*-bis, *comma 1, lettera* c), *aggiungere in fine le parole:* anche nel corso del 2011.

Conseguentemente dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo i della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

4. 8. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 1, capoverso ART. *16*-bis, *comma 1, sopprimere la lettera* h).

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,

sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

3. Tra le spese sostenute di cui ai commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

4. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. *c)* e *d)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui ai commi 1 e 2 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

6. Se gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

7. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

8. La detrazione di cui al presente articolo è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

9. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

10. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il « Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ».

11. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: « e *i)* », sono aggiunte le seguenti: « , e dell'articolo 16-*bis*) ».

sopprimere il comma 4.

4. 15. Realacci, Mariani, Braga, Iannuzzi, Bratti, Margiotta, Morassut, Benamati, Bocci, Ginoble, Esposito, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso ART. *16*-bis*, comma 1, lettera* h)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4, con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole « entro il 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2011 ».

b) dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

c) dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4. 9. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis*, dopo la lettera* l) *aggiungere la seguente:*

l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento

della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente « misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.

4. 11. De Micheli.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi dalla data di termine dei lavori *con le seguenti:* entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.

***4. 19.** Armosino.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi dalla data di termine dei lavori *con le seguenti:* entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.

***4. 20.** Stradella.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *comma 3, sostituire le parole:* entro sei mesi dalla data di termine dei lavori *con le seguenti:* entro dodici mesi dalla data di termine dei lavori.

4. 21. Vannucci.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le detrazioni di cui al presente articolo spettano anche agli interventi eseguiti dalle Ater, comunque denominate, sugli alloggi destinati alla locazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. 5. Callegari, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti

ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

4. 7. Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Alessandri, Montagnoli, Fugatti, Polledri.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 16-bis, *comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

4. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2012. *aggiungere le seguenti:* Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore tipo aria-acqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

4. 17. Abrignani.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP › 50 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento ‹ EP ‹ 50 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento ‹ EP ‹ 40 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento ‹ EP ‹ 30 per cento.

La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

4. 18. Comaroli.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP › 50 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento ‹ EP ‹ 50 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento ‹ EP ‹ 40 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento ‹ EP ‹ 30 per cento.

La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

4. 3. .....

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 16. Ceroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. – 1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore a 10 kilowatt nonché quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza installata superiore a 10 megawatt (Mw), è applicato, a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pari a euro 24,5 per Mw all'ora in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche derivanti dall'attuazione del comma 1 in base alle quali l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote fiscali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali.

4. 01. Fava, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale.

4. 02. Torazzi, Dal Lago, Forcolin, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Incentivi per impianti ad idrogeno).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno nel settore delle energie rinnovabili e per favorire la tutela e il risanamento della qualità dell'aria, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, comma 2, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente; « *i-bis)* l'incentivo è attribuito all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma l, lettera *a)*, o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, lo stesso incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto,

in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria. »;

b) all'articolo 28 comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: « *f-bis)* l'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora il predetto idrogeno è prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, l'incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente In favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria »;

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. 03. Alessandri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 8. Pagano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale *con le seguenti:* della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale, nonché di riconoscere un maggior peso dei carichi familiari, in particolare per i figli successivi al secondo.

5. 10. Toccafondi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposizione fiscale *aggiungere le seguenti:* , nonché al fine di introdurre criteri di maggiore equità attraverso l'introduzione del quoziente familiare ed una maggiorazione dello stesso nel caso di persona disabile a carico.

5. 1. Toccafondi, Vignali.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposizione fiscale *aggiungere le seguenti:* escluse le somme attribuite per prestazioni assistenziali connesse a disabilità o inabilità acquisita.

5. 6. Miotto.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dai calcolo relativo alla determinazione dell'ISEE, di cui al presente comma, i componenti del nucleo familiare che percepiscono redditi derivanti da contratti a progetto.

5. 2. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requisito dell'unione matrimoniale dei coniugi ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione nel parametro della scala di equivalenza.

5. 5. Forcolin, Polledri, Comaroli, Laura Molteni, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di considerare la rilevanza del requisito della cittadinanza nel parametro della scala di equivalenza.

5. 4. D'Amico, Forcolin, Polledri, Laura Molteni, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: della disabilità e della non autosufficienza.

5. 7. Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Qualora lo studente universitario sia vittima di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare, in sede di versamento per l'anno accademico successivo usufruisce di uno sgravio determinato dal ricalcolo della tassa di iscrizione e del contributo universitario versati nell'anno precedente.

1-*ter*. Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a integrare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1-*bis* del presente articolo.

5. 3. Grimoldi, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2013. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2 per cento.

5. 0. 4. Polledri, Comaroli, Simonetti, Laura Molteni, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta e disciplinata la sospensione fino al 31 dicembre 2012 del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei riguardi di soggetti residenti nei territori della regione Liguria interessati a dichiarazioni di calamità naturale ai sensi della predetta legge n. 225 del 1992 e inseriti in appositi elenchi nominativi forniti dal Presidente della regione ai fini della certificazione dei danni dagli stessi subìti e della loro impossibilità ad assumere gli adempimenti fiscali e contributivi. Con le ordinanze è disciplinata altresì la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sospesi.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* 1.200,00 *con la seguente:* 1.300,00.

5. 0. 5. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino, Melandri, Garofani.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. In considerazione delle gravi calamità che hanno colpito il territorio della regione Liguria nelle date del 25 ottobre e 4 novembre 2011, nonché dei riflessi sul bilancio regionale che le stesse hanno prodotto, la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, decorre per

la predetta regione, eccezionalmente, dal 1º gennaio 2013.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* 1.200,00 *con la seguente:* 1.300,00.

5. 0. 6. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. All'Istituto pediatrico Gaslini di Genova è assegnato un contributo straordinario di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* 1.200,00 con la seguente: 1.500,00.

5. 0. 7. Tullo, Rossa.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Dote - alunno scuola paritaria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013 alle scuole paritarie è assegnato un contributo statale, denominato « dote alunno », erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

2. L'ammontare della « dote alunno » è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

3. L'erogazione della « dote alunno » è subordinata all'effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

4. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

6. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare della « dote alunno » è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.

7. L'intervento statale è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

a) 50 per cento del costo medio per alunno della scuola statale per i primi due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;

b) 80 per cento per cento per i successivi anni.

5. 0. 1. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari).

1. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare in-

terventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, le università, le province, i comuni, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività »;

b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« *3.* La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria »;

c) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti »;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nei rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*.

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.

3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 0. 2. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Aumento delle detrazioni per carichi familiari ed incremento degli assegni familiari).

1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i contribuenti incapienti, gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:

« *b.1)* Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica; ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e gli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500,000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.;

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 23-*bis*.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera *e)* dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli

autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 23-*ter*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dai mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nei rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dai mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 23-*quater*.

(Trattamento economico dei parlamentari).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili

e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.

6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

5. 0. 3. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 12-*sixies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2012.

5. 0. 9. Di Biagio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 i depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5. 0. 10. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento », *con le seguenti:* « sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento ».

6. 9. Gianni, Marmo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « I dipendenti della pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato o meno, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'esercizio di tutte le attività e mansioni loro affidate ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 22 sostituire le parole: « 0,3 punti » *con* « 0,5 punti » *e* « del 22 per cento » *con* « del 24 per cento ».

6. 13. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « difesa », *aggiungere le seguenti:* « , vigili del fuoco ».

Conseguentemente: All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: « dell'1,5 per cento » *con le seguenti:* « del 2 per cento ».

6. 10. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Sopprimere le parole: « d'ufficio ».

6. 12. Cavallaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I percettore di pensioni superiori a 10.000 euro mensili, anche se tale importo deriva dalla somma di più pensioni, vitalizi, reversibilità e affini, sono tenuti a corrispondere un contributo di solidarietà del 20 per cento dell'ammontare eccedente i 10.000 euro. Il Governo è autorizzato ad emanare entro trenta giorni apposito decreto per regolamentare la procedura.

6. 11. Vannucci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Regime dei minimi).

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:

« 98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.

98-*bis*. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-*ter*. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

98-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-*quater* ».

Conseguentemente dopo l'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

13. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

14. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

15. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

16. Sono esenti dall'imposta:

g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

17. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio

dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

18. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui ai comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

19. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

20. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi *8 e 9* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. 010. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di regimi delle agevolazioni fiscali).

All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 6, alla lettera *a)*, sostituire le parole « del 5 per cento per l'anno 2012 » con le seguenti:

« del 10 per cento per l'anno 2012, con esclusione dei regimi iscritti ai numeri 21 e 24 ».

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi dei comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata

secondo gli standard armonizzati EN/ISO/ DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, AB e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dai soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero li titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

7. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

8. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale 109. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta succes-

sivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente: All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: « dell'1,5 per cento » *con le seguenti:* « del 2 per cento ».

6. 09. Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni argentine).

1. Al fine di realizzare un parziale indennizzo a favore dei titolari di obbligazioni pubbliche argentine, che ne risultano intestatari alla data del 20 dicembre 2001, coincidente con l'accertamento del primo *default* dello Stato argentino, gli istituti di credito, autorizzati a operare in Italia ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che hanno collocato le suddette obbligazioni devono provvedere all'acquisto delle medesime nei confronti dei propri clienti sottoscrittori, secondo le seguenti modalità e disposizioni:

a) i titolari delle obbligazioni beneficiari devono essere esclusivamente persone fisiche con cittadinanza italiana;

b) l'operazione riguarda le obbligazioni emesse da emittenti pubblici della Repubblica argentina ed è effettuata adottando come prezzo il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dai soggetti di cui alla lettera *a)*, fino a un limite massimo di rimborso non superiore a 50.000 euro;

c) i soggetti interessati hanno facoltà di aderire alla proposta di acquisto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4; l'adesione comporta la rinuncia automatica a esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti dell'istituto di credito acquirente.

2. La Banca d'Italia, con propri provvedimenti, è autorizzata a concedere agli istituti di credito che effettuano gli acquisti di cui al comma 1 un rimborso dell'onere sostenuto nella misura del 20 per cento.

3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2, la Banca d'Italia è autorizzata a istituire un fondo alimentato da:

a) gli utili netti residui previsti dall'articolo 39, secondo comma, dello statuto della Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2006;

b) una percentuale della consistenza dei sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) una percentuale prelevata dal fondo dei sistemi di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

4. La Banca d'Italia adotta idonee forme di pubblicità delle disposizioni stabilite dalla presente legge; allo scopo di consentire ai beneficiari l'esercizio della facoltà prevista alla lettera *c)* del comma 1, pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti relativi alle modalità con cui aderire alle proposte di acquisto.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto agli istituti di credito interessati di procedere all'aumento dei costi dei servizi bancari per un periodo di ventiquattro mesi.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della presente legge.

7. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 96-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « le obbligazioni e » sono soppresse.

6. 011. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Incentivi all'occupazione).

1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, In conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.

3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di Impresa:

a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;

b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, forniate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;

c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), dei regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sui funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui alla presente legge sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.

2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:

a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nel confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;

e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del bienni 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.

5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al comma 3, che, nei primi Ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella categoria di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro per il secondo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di 400 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro per il secondo anno di esercizio.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone assistite di cui al comma 4 dell'articolo 1.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro.

9. Il beneficio di cui al comma 6 spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

10. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 11. Il credito d'imposta, ci cui al comma spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso 0 siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella categoria di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente.

12. Il diritto a fruire del credito d'imposta, di cui al comma 6, decade qualora non siano rispettati, i requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 11, nonché qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento » *con le seguenti:* « sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento ».

6. 08. Gianni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile).

1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nel limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107; paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.

3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di impresa:

a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le

cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;

b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, formate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;

c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui alla presente legge sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013.

2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:

a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;

e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del biennio 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.

5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento » *con le seguenti:* « sono soggette ad un'imposta straordinaria del 2 per cento ».

6. 07. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Fondo di garanzia per il microcredito).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata e di aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti un apposito fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito », la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza In favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno dodici mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo.

5. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è erogato sotto forma di prestito, fino a un massimo di 50.000 euro, a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino a un massimo di cinque anni.

6. All'elargizione del prestito di cui al comma 5 gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, di accompagnamento e di tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, di enti *no profit* o di società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura dell'agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per I servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Ai fini dell'istituzione del Fondo di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento » *con le seguenti:* « sono soggette ad un'imposta straordinaria del 2 per cento ».

6. 06. Gianni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto e dei lavoratori già esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri:

a) riconoscimento prioritario dei benefìci ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;

b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefìci in favore dei lavoratori interessati;

c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;

d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;

e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefìci;

f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni per gli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento » *con le seguenti:* « sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento ».

6. 04. Gianni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori già esposti all'amianto e dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri:

a) riconoscimento prioritario dei benefici ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;

b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefici in favore dei lavoratori interessati;

c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;

d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;

e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefici;

f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante il prelievo di

una cifra pari allo 0,1 per cento dei ricavi annui derivanti dalla vendita di energie alternative alle società di distribuzione sulla rete nazionale. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 05. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis*.

(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative dei presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le seguenti: *", 120-bis"*.

6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.

7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati ».

6. 012. Fugatti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo con le autorità francesi per la stipula di un accordo bilaterale al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione sui redditi da pensione prodotti in Francia dagli emigranti italiani poi rientrati in Italia ».

6. 013. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad usò abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;

b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;

c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole « dell'1,5 per cento » con le seguenti: « del 3 per cento ».

6. 014. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli, Fugatti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.

6. 015. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Molteni, Volpi, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i lavoratori atipici di età inferiore ai 40 anni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai giovani al di sotto dei 40 anni titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale nei diciotto mesi successivi al 1° gennaio 2012, spetta una detrazione dalle imposte sul reddito pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto dell'acquisto o della ristrutturazione.

2. La detrazione deve essere ripartita in minimo tre e massimo cinque quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile da parte del contribuente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con lo scopo di disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al pre-

sente comma, anche al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti ».

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato ».

6. 021. Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Riduzione delle aliquote IRPEF per gli studenti lavoratori).

1. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo di imposta 2012 e fino al terzo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato ».

6. 022. Reguzzoni, Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Rivalutazione immobili di impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. 023. Reguzzoni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità).

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di euro 10.000, le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità.

Tale deduzione opera per i redditi complessivi al di sotto dei 50,000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma ».

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

« ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato ».

6. 024. reguzzoni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, a ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal giudice monocratico di sezione con maggiore anzianità nell'incarico. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più giudici monocratici di sezione. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie provinciali è assegnato un giudice monocratico, che assume tutte le funzioni del collegio giudicante. In caso di impedimento del giudice monocratico, il presidente della commissione designa in sua sostituzione il giudice di un'altra sezione. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie regionali è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

2. I giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i dottori commercialisti iscritti da almeno vent'anni all'albo professionale. Per le prime nomine successive all'entrata in vigore della presente legge i giudici tributari possono essere scelti altresì tra quelli già in servizio.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 4, vengono rivisti i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie provinciali, in modo da garantire che la sentenza venga emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso da parte del contribuente. Con i medesimi decreti di cui al comma 4, vengono, inoltre, rivisti i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie regionali, in modo da garantire che la sentenza venga emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito dell'appello da parte del contribuente.

4. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e le norme di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni; I decreti di cui ai periodo precedente disciplinano in particolare i termini del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, i requisiti, i compensi, le modalità di selezione, la durata in carica e le incompatibilità dei giudici tributari. La retribuzione, in particolare, dovrà essere proporzionata al numero di sentenze emesse e dovrà prevedere meccanismi premiali legati alla celerità nel deposito delle sentenze e al tasso di sentenze non riformate nei gradi successivi di giudizio.

5. Al fine di garantire trasparenza ed uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale da parte degli organi della giurisdizione tributaria, è istituita una banca dati unica delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali, A tale banca dati possono accedere, oltre che i giudici tributari, tutti i cittadini. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di formazione, di alimentazione e di consultazione della banca data di cui al comma precedente.

6. 025. Reguzzoni, Fugatti, Bragantini, Bitonci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita: "*b)* nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o assodato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi

di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato ».

6. 026. Forcolin.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Bragantini, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 1.

7. 2. Duilio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 43,821 milioni di euro nell'anno 2012, di 62,530 milioni di euro nel 2013 e di 60,863 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 113 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 22,5 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 17,75 milioni di euro nel 2016 e 14,75 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

7. 4. D'Amico.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 43,821 milioni di euro nell'anno 2012, di 62,530 milioni di euro nel 2013 e di 60,863 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 113 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 13 milioni di euro nel 2012, 22,5 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 17,75 milioni di euro nel 2016 e 14,75 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. 3. D'Amico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Riprogrammazione delle risorse disponibili).

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della con-

seguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce « Opere medio piccole nel Mezzogiorno ».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 7-*bis* ai provvede mediante corrispondente riduzione lineare, per un importo pari a 200 milioni di euro, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

7. 01. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Istituzione della tassa per lo sviluppo).

1. È istituita la tassa per lo sviluppo pari all'1 per cento conto imponibile dei beni di lusso del valore superiore a mille euro. Le risorse così determinate costituiranno un fondo aggiuntivo per la perequazione infrastrutturale destinato ad opere del valore non superiore a 5 milioni di euro da realizzare per l'85 per cento nelle regioni meridionali e per il 15 per cento e nelle altre regioni sulla base di un apposito programma da istituirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del CIPE.

7. 03. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. D'Amico.

Sopprimerlo.

8. 2. Callegari, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 28;

b) dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

8. 24. D'Amico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Banca d'Italia, nel valutare i soggetti a cui concedere garanzia, deve privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche d'investimento.

8. 4. Fugatti, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

All'articolo 8, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 13, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Sono riservati ai comuni per l'anno 2012 1.000 milioni di euro dell'introito derivanti dalla applicazione di cui al comma precedente.

8. 27. D'Amico.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 104/1992, che appartenga al medesimo nucleo famigliare. Le disposizioni di cui al presente comma opera nel limite di 1.000 milioni di euro.

8. 28. Martini, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire, la cifra: 200 *con la seguente:* 100.

8. 23. D'Amico.

Al comma 6 dopo le parole: entro il 15 aprile 2012, *aggiungere le seguenti:* alle Commissioni parlamentari competenti.

8. 5. Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Devono inoltre garantire alla propria clientela una riduzione delle commissioni o dei costi di gestione dei rapporti.

8. 7. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 14:

a) *alla lettera* a) (i), *sostituire le parole:* 0,40 punti percentuali *con le seguenti:* 0,50 punti percentuali*;*

b) alla lettera c)(i)*, sostituire le parole:* 0,50 punti percentuali *con le seguenti:* 0,60 punti percentuali.

8. 8. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 28, primo periodo, dopo le parole: è tenuta *aggiungere le seguenti:* entro 36 mesi.

8. 22. D'Amico.

Al comma 31, dopo le parole: alla Commissione europea *aggiungere le seguenti:* e alle Commissioni parlamentari competenti.

8. 6. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 9. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000,00 euro a 250.000,00 euro. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

8. 10. Reguzzoni, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000,00 euro a 75.000,00 euro. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

8. 11. Reguzzoni, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-*bis*, dell'articolo 2, la lettera a) *è sostituita con la seguente:*

a) la lettera *b)* è così sostituita:

« *b)* per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ». Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 35-*octies* dell'articolo 2 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, sono integralmente destinate a copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1.

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituite le parole: euro 14 *e* euro 26*, rispettivamente con le seguenti:* euro 7 *e* euro 13.

8. 12. Polledri, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità e le condizioni attraverso le quali sono concesse le garanzie dallo Stato all'emissione di titoli di debito pubblico previste dal presente articolo.

8. 14. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

8. 17. Comaroli.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari ».

8. 19. Fugatti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 19, comma 8, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole « appartenenti a stati » sono aggiunte le parole « comunitari ed ».

8. 20. Fugatti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituti di credito in attesa del formale recepimento dal cosiddetto « accordo di Basilea III », nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi pubblici.

8. 25. Fugatti.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituti di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto « accordo di Basilea III », nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici.

Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese.

8. 21. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia delle finianze del 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190 ».

8. 29. Fugatti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Accertamento della rappresentatività sindacale per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale).

Ai fini della misurazione del dato nazionale elettorale ottenuto dalle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale, alle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 18, l'ARAN predispone per il voto nel relativo comparto ed area di contrattazione anche un elenco delle organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che hanno aderito all'accordo collettivo per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, e all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni. La preferenza espressa dal lavoratore a una delle sigle presente nell'elenco è valutata ai fini della misurazione del dato elettorale, in sostituzione dei voti presi dalle liste in cui sono presenti le RSU, fermo restando il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.

8. 01. Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Rimozione della retroattività della norma ammazzanatocismo).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10 dopo, il comma 61 aggiungere il seguente:

« 61-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 61 si applicano ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

8. 02. Scilipoti, Marmo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Equiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario per le imprese e per i consumatori).

1. La lettera *c)* del comma 3, dell'articolo 116, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:

« *c)* stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti ».

8. 03. Scilipoti, Marmo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Certezza di uniformità di calcolo del tasso di interesse usurario per tutte le tipologie creditizie e per tutte le categorie di soggetti finanziati).

1. Il quarto comma dell'articolo 644, del codice penale è sostituito dal seguente: « Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ».

8. 04. Scilipoti, Marmo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Correzione delle soglie antiusura).

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali ».

8. 05. Scilipoti, Marmo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Sospensione procedure esecutive individuali e concorsuali).

1. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore.

2. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui

il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore.

3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

8. 06. Scilipoti, Marmo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così modificato:

a) al comma 475 le parole « della prima casa » sono sostituite dalle seguenti: « di unità immobiliari adibite ad abitazione ». Alla fine del comma 475 è inserito il seguente periodo: « Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse »;

b) al comma 476, la parola « principale » è eliminata; dopo le parole « La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie » è aggiunta la seguente « ipotecarie »; alla fine del comma 476, è inserito il seguente periodo: « La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive »;

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente comma:

« 476-*bis*. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi »;

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

« La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) con ritardo nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche;

c) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

d) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al successivo comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso »;

e) al comma 478, le parole « dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo » sono sostituite con « degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione »;

f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutua e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

d) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

8. 07. Proietti Cosimi.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART.9-*bis*.

(Succursali e prestazione di servizi senza stabilimento all'estero).

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali ».

b) al comma 3 dopo le parole « gli articoli 5, 12 » sono aggiunte le seguenti: « 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1,2 e 5 »;

c) al comma 4 le parole « limitatamente ai mercati regolamentati italiani » sono soppresse e dopo la parola « 25 », è aggiunta la seguente « 29 ».

9. 01. Aracu.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*

(Compensazione di crediti).

1. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministra-

zioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

4. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, dai esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

9. 02. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 5. Forcolin.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) agevoli, attraverso iniziative concordate con le autorità competenti, le attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

10. 1. Fava.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: potrà *con la seguente: dovrà.*

10. 6. Fugatti.

Al comma 3, lettera c) *aggiungere, infine, le seguenti, parole:* pur permanendo l'obbligo del loro rilascio.

10. 11. Pagano.

Al comma 4, lettera a), *sopprimere le parole:* determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e.

Conseguentemente dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. I soggetti che hanno i requisiti per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, determinano il reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, con le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

8-*ter*. L'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

10. 10. Comaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: 180 giorni *con le seguenti:* 90 giorni.

10. 7. Fugatti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: i soggetti *aggiungere la seguente:* aderenti.

Conseguentemente:

al medesimo periodo sopprimere le parole: nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;

al secondo periodo, dopo le parole: i soggetti *aggiungere le seguenti:* aderenti.

10. 12. Marmo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: da euro 1500 *con le seguenti:* da euro 500.

10. 8. Fugatti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

10. 9. Marchignoli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. I contribuenti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono affidarsi, per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, oltre che all'Agenzia delle entrate, anche agli intermediari abilitati.

10. 3. Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve com-

portare maggiori oneri a carico dell'Agenzia delle entrate.

10. 4. Fugatti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

13-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2012, ai contribuenti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non sono applicabili gli studi di settore.

10. 2. Forcolin.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in assenza delle condizioni indicate nei commi precedenti, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui di cui alla lettera *b)*, comma 1 ».

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera *b)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per i contribuenti indicati all'articolo 13, comma 4-*bis*, il cui risultato contabile evidenzia un debito provvedono a effettuare il versamento con modalità telematiche;

2) al comma 4-*bis*, lettera *b)*, le parole: 31 marzo, sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio;

c) dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« 20-*bis*. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, i rimborsi sono eseguiti sulla base del risultato finale delle dichiarazioni dall'amministrazione finanziaria ».

10. 01. Marchignoli.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 76 *fino alla fine del comma con le seguenti:* con la pena prevista dall'articolo 483 del codice penale aumentata della metà. Nel conseguente procedimento penale, il responsabile è ammesso al rito abbreviato e all'applicazione della pena su richiesta solo previo versamento dell'intera somma dovuta e delle relative maggiorazioni pecuniarie a titolo di sanzione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che commette i fatti o gli atti di cui agli articoli 317, 318 e 319 del codice penale nell'esercizio degli accertamenti di cui al comma 1 è punito con le pene previste nei predetti articoli del codice penale aumentate della metà.

11. 8. De Micheli.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: Se il fatto è commesso da un cittadino extracomunitario è disposta la revoca del permesso di soggiorno.

11. 12. D'Amico.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. A far corso dal 1º gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

2-*bis*. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.

3. Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-*bis* sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

4-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro ».

4-*ter*. L'amministrazione finanziaria può prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto avviare un confronto con i contribuenti di cui al comma 4 allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* ed i dati del catasto.

4-*quater*. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti

carente l'amministrazione procede ad un accertamento nei confronti del contribuente.

4-*quinquies*. *(Pubblicazione* on-line *delle dichiarazioni dei redditi)*. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-*bis*. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

6-*ter*. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-*bis*.

6-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni. ».

4-*sexies*. All'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-*bis*. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

2-*ter*. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni. ».

4-*septies*. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

5-*ter*. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. ».

11. 6. Donadi, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. A far corso dal 1º gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

2-*bis*. Le comunicazioni periodiche di cui ai comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-*bis* sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

4-*bis*. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000. ».

4-*ter*. L'amministrazione finanziaria può prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto avviare un confronto con i contribuenti di cui al comma 4 allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* ed i dati del catasto.

4-*quater*. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'amministrazione procede ad un accertamento nei confronti del contribuente.

11. 7. Donadi, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini del potenziamento del contrasto dell'evasione fiscale, nei procedimenti per l'accertamento dei reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ai documenti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere ai sensi degli articoli 727 e seguenti del codice di procedura penale non si applica l'articolo 240, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

11. 9. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. *(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale).* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 10-*bis*, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. 3. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. *(Norme ulteriori contro le società di comodo)*. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 10-*septies*, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

10-*ter*. I beni individuati con il decreto di cui al comma 10-*septies*, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.

10-*quater*. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 10-*bis* e 10-*ter* deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.

10-*quinquies*. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 10-*bis* e 10-*ter* devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.

10-*sexies*. Le disposizioni previste ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.

10-*septies*. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 10-*bis* e 10-*ter*.

10-*octies*. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 10-*bis* e 10-*ter* sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche *pro quota*, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fomite adeguate informazioni relative ai donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

11. 4. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. *(Pubblicazione* on-line *delle dichiarazioni dei redditi)*. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati

presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

6-*ter*. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-*bis*.

6-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni. ».

10-*ter*. All'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-*bis*. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

2-*ter*. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni. ».

10-*quater*. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

5-*ter*. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. ».

11. 5. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

***11. 1.** De Micheli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

***11. 11.** Comaroli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sostituire le parole: « pari al nove per cento » con le seguenti: « pari al cinque per cento ».

11. 2. Montagnoli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

11. 10. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità di beni mobili e immobili da essi detenuti in Italia e all'estero, ancorché conferiti in società di diritto italiano o straniero.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità con le quali i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità dei beni di cui al precedente comma 1.

3. L'omissione di un cespite patrimoniale, ove individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, è confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

11. 0. 4. Borghesi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, è inserito il seguente articolo 11-*bis*:

« ART. 11-*bis*. *(Dichiarazione patrimoniale). – 1.* I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012. ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente comma 5:

« 5. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. ».

11. 0. 7. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Personale della protezione civile).

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n, 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data dei 28 settembre 2006.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 11-*bis* provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. 01. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza).

1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durati, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 02. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « per il biennio, 2009/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 »;

2) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo, il secondo e il terzo corso »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

c) al comma 3:

1) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria »;

2) le parole: « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

11. 03. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Perequazione tributaria).

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *c-bis*, è aggiunta la seguente:

« *c-ter)* gestione di reti o servizi autostradali, ferroviari, postali e di telecomunicazione ».

Conseguentemente, all'articolo 13:

a) nel comma 2, sopprimere le parole: ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.;

b) sopprimere i commi 5, 7, 8 e 9.

11. 0. 5. Fogliato, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. – *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). – 1.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva dei reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di

quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo ».

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

11. 0. 6. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro;

b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

d) indicazione della categoria e qualifica degli stessi;

e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Al fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui a! comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.

5. Nel trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio dei permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: *a)* nei confronti del quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; *b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni Internazionali in vigore in Italia, al fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono Impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nel termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la pre-

fettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative ai soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione del lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera *a)* del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.

11. 0. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 16. Callegari, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: A decorrere dall'esito positivo della verifica di cui al comma 10.

12. 39. Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euro duemila.

Conseguentemente al comma 2, capoverso:

alla lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* 500 euro *con le seguenti:* duemila euro*;*

alla lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* cinquecento euro *con le seguenti:* duemila euro;

12. 34. Beccalossi, Saglia, Bianconi.

Al comma 1 sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euro mille e cinquecento.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, lettera b) *le parole:* di 500 euro *sono sostituite con :* di mille euro.

12. 33. Di Biagio.

Al comma 1, sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euro cinquecento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze promuove, al fine di facilitare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte di tutti i cittadini, la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, al fine di prevedere contratti di importo forfetario annuale ridotto per strumenti di pagamento elettronico con i quali vengono effettuate un massimo di 100 operazioni annuali.

12. 12. Donadi, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euro diecimila.

12. 4. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: euro mille *con le seguenti:* euo cinquemila.

12. 5. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: mille *con le seguenti:* duemila.

*** 12. 9.** Forcolin.

Al comma 1, sostituire la parola: mille *con la seguente:* duemila.

*** 12. 31.** Vitali.

Al comma 1 sostituire la parola: mille *con le seguenti:* mille e cinquecento.

12. 30. Vitali.

Al comma 1, sostituire la parola: mille *con la seguente:* cinquecento.

12. 22. Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel comma 13 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il comma 13 del predetto articolo 49 è sostituito dal seguente: « I libretti di

deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione ».

12. 21. Fluvi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

12. 10. Forcolin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1 non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco.

12. 2. Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore. Ai comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole: « quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare ».

12. 8. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge, del presente decreto-legge, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento per le finalità di cui al comma 1 sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

12. 35. Beccalossi, Saglia, Bianconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A tutti i pagamenti effettuati attraverso carte elettroniche di utenze relative alla gestione domestica, non viene applicata alcuna commissione a carico dell'utente da parte di istituti e delle società emittenti di strumenti di moneta elettronica.

12. 26. Moles.

Al comma 2, capoverso, lettera b), *ultimo periodo, sostituire le parole:* 500 euro *con le seguenti:* 1.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla lettera c) *sostituire la parola:* cinquecento *con la seguente:* mille.

12. 19. Comaroli.

Al comma 2, capoverso, lettera b), *sostituire le parole:* 500 euro *con le seguenti:* 5.000 euro.

12. 6. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 2, capoverso, lettera c), *sostituire le parole:* cinquecento euro *con le seguenti:* cinquemila euro.

12. 7. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* cinquecento euro *con le seguenti:* mille euro.

12. 11. Fugatti.

Al comma 2, capoverso, lettera d), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i rapporti di cui al periodo precedente, individuati da apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, è fatto divieto alle banche di addebitare alcun costo.

*** 12. 24.** De Micheli.

Al comma 2, capoverso, lettera d), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i rapporti di cui al periodo precedente, individuati da apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, è fatto divieto alle banche di addebitare alcun costo.

*** 12. 32.** Gioacchino Alfano, Pagano, Marinello.

Al comma 2, capoverso, lettera e), *primo periodo, sostituire le parole:* il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula *con le seguenti:* il Ministero dell'economia e delle finanze stipula entro il 28 febbraio 2012.

12. 20. Comaroli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: esente da costi di gestione.

12. 28. Simonetti.

Al comma 5, lettera b), *dopo le parole:* facilmente comparabile *aggiungere le seguenti:* al fine di ridurli.

12. 36. Beccalossi, Saglia, Bianconi.

Al comma 5, lettera b), *aggiungere le seguenti:* con costo massimo mensile non superiore ai due euro.

12. 27. D'Amico.

Al comma 5, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) utilizzo e diffusione di carte prepagate per le quali le spese sono nulle.

12. 29. Simonetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le commissioni applicate dagli istituti di credito per il prelievo di denaro contante presso gli sportelli ATM non possono superare il limite di 1 euro per ciascun prelievo.

12. 25. Duilio.

Al comma 9, sostituire le parole: una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari *con le seguenti:* la non applicazione di commissioni a carico dei beneficiari.

12. 13. Bragantini, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti.

12. 18. Fugatti, Fedriga.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso i costi di emissione e rinnovo annuali per le carte bancomat non possono superare l'importo di 5 euro, mentre la commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con carta di credito non possono superare la quota dell'1,5 per cento.

12. 3. D'Amico, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti parole:* parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

12. 38. Beccalossi, Saglia, Bianconi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'importo della commissione praticato sui prelievi con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici non può essere superiore a 1 euro per singolo prelievo e, comunque, non superiore a 50 euro annui come massimale complessivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

12. 23. Duilio.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico istituisce, con proprio decreto, l'Osservatorio nazionale per il controllo delle spese e delle commissioni bancarie.

11-*ter*. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato, e si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dallo stesso Ministero. Esso è composto da 12 membri, di cui 6 membri delle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti dall'Autorità garante della concorrenza e due rappresentanti delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale.

11-*quater*. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi direttamente derivanti dall'esercizio della loro funzione.

12*quinquies*. L'Osservatorio, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verificare una corretta e trasparente applicazione della presente norma da parte degli Istituti bancari;

b) effettuare il monitoraggio dei costi delle spese e delle commissioni bancarie al fine di segnalare agli organi competenti pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e imprese da parte degli Istituti bancari;

c) riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i risultati dell'attività svolta.

12. 37. Beccalossi, Saglia, Bianconi.

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

11-*bis*. Al fine di garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, è istituito un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese, di seguito denominato « fondo rotativo » presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

11-*ter*. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le transazioni commerciali

per la fornitura di merci e per la prestazione di servizi i cui contratti sono stati stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

11-*quater*. Ai fini del finanziamento del fondo rotativo, le CCIAA, all'atto dell'istituzione del fondo stesso, possono contrarre finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo stesso. La garanzia dello Stato, concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti dirigenziali, resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-*quinquies*. Il fondo rotativo è finanziato annualmente dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative in base ad accordi con le rispettive CCIAA territorialmente competenti e dalle stesse CCIAA. Tali associazioni finanziano il fondo rotativo annualmente in base ai predetti accordi.

11-*sexies*. Il fondo rotativo è altresì finanziato da una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA, secondo le modalità previste dai commi da 11-*vicies quater* a 11-*vicies octies*.

11-*septies*. L'ammontare delle somme destinate al finanziamento del fondo rotativo ai sensi del comma precedente è parametrato all'entità del credito per il quale è richiesto l'accesso al fondo stesso ed è determinato in base a una tabella approvata con regolamento camerale.

11-*octies*. Possono accedere al fondo rotativo esclusivamente le imprese creditrici aderenti alle associazioni di cui al comma 11-*ter* che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non hanno subito nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

11-*novies*. È facoltà delle imprese iscritte alla CCIAA comunicare alla commissione, di cui al comma 11-*quater decies* il mancato pagamento, nei termini di cui al comma 11-*undecies* di un credito da parte di un'altra impresa avente sede legale in Italia o in un'altro Stato membro dell'Unione europea.

11-*decies*. I soggetti che hanno ottenuto di accedere al fondo rotativo sono obbligati a trasmettere la comunicazione di cui al comma precedente.

11-*undecies*. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

11-*duodecies*. Il diverso termine convenuto tra le parti ai sensi del comma precedente non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

11-*terdieces*. e imprese che si trovano nella situazione di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla CCIAA.

11-*quaterdecies*. Presso ogni CCIAA è istituita una commissione, composta da rappresentanti della stessa CIAA e da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative, da nominare secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11-*quinquies* alla quale è demandato il compito di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al soggetto richiedente.

11-*qunquies decies*. In ogni caso il soggetto richiedente è tenuto a fornire prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

11-*sexies decies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni CCIAA adotta un regolamento che disciplina:

a) le modalità di finanziamento del fondo rotativo ai sensi dei commi da 11-*quater* a 11-*septies*;

b) i requisiti di accesso al fondo rotativo, fermo restando quanto previsto dal comma 11-*octies*;

c) il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della commissione di cui al comma 11-*quaterdecies*.

11-*septies decies*. L'accesso al fondo approvato dalla commissione di cui al comma 11-*quater decies* avviene mediante erogazione di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

11-*octies decies*. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo è comunicata dalla CCIAA all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente.

11-*novies decies*. L'organo competente della CCIAA notifica al terzo debitore di cui al comma precedente la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla CCIAA, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista al comma 11-*vicies quater*.

11-*vicies*. Entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, il soggetto intimato può contestare l'esistenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commissione di cui al comma 11-*quater decies* la quale ne valuta la congruità.

11-*vicies semel*. All'atto del deposito di cui al comma precedente il soggetto intimato è tenuto a eleggere domicilio, indicando il proprio indirizzo di posta certificata o il numero di *telefax* per le comunicazioni.

11-*vicies bis*. Qualora la documentazione probatoria di cui al comma 11-*vicies* sia ritenuta sufficiente dalla commissione, la CCIAA notifica entro quindici giorni sia al soggetto intimato, previa anticipazione all'indirizzo di posta certificata o al numera di *telefax* indicati ai sensi del comma precedente, sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo la revoca dell'intimazione, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo.

11-*vicies ter*. Alla revoca dell'intimazione, qualora la commissione lo ritenga opportuno, può seguire la perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 11-*octies* in capo al beneficiario del finanziamento.

11-*vicies quater*. Se alla scadenza del termine di cui al comma 11-*novies dedecies* il debitore non salda il debito ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della CCIAA, la stessa CCIAA iscrive automaticamente quest'ultimo nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'ammontare del debito.

11-*vicies quinquies*. Il credito e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, notificati al debitore inadempiente, devono essere pagati entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

11-*vicies sexies*. La CCIAA, può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camerale, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci rate. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

11-*vicies septies*. In caso contrario, la CCIAA incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero

forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 11-*vicies quater*.

11-*vicies octies*. Il soggetto incaricato della riscossione ai sensi del comma precedente notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili.

11-*vicies novies*. Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 11-*vicies quater* entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, lo stesso, su istanza presentata alla CCIAA, è cancellato automaticamente dal registro informatico dei protesti.

11-*trecies*. È ammessa, a richiesta del debitore sanzionato, la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 11-*vicies sexies*.

11-*tricies semel*. Con propri atti le singole CCIAA stabiliscono le modalità organizzative e fissano le modalità e i tempi per l'entrata a regime delle disposizioni del presente articolo, prevedendo un periodo transitorio non superiore a un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

12. 15. Dal Lago, Bragantini, Bitonci, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 35-*octies*, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « e codice fiscale » sono sostituite dalle seguenti: « o codice fiscale o di un regolare titolo di soggiorno anche di breve durata ai sensi del Regolamento CE n. 810/2009 del 13 luglio 2009 ferme restando le disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94 ».

12. 1. Aracu.

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

11-*bis*. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

11-*ter*. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

11-*quater*. È punito con un'ammenda di 15.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti.

12. 14. Bragantini, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione, è prevista per le

persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 48 mesi con addebito delle sanzioni nella misura massima del 15 per cento o pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 24 mesi con azzeramento delle sanzioni;

b) azzeramento degli interessi di mora;

c) nel caso di omesso versamento addebito degli interessi legali dalla data di omesso versamento;

d) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti necessari al fine di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

12. 01. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Le liti pendenti per infrazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ogni grado di giudizio, anche se iscritte a ruolo, possono essere definite con il pagamento del 50 per cento del valore dell'infrazione originaria.

2.Le somme dovute per risolvere la lite devono essere versate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione secondo le ordinarie modalità previste per il pagamento.

3.Le liti iscritte a ruolo si possono estinguere nelle medesime modalità di cui al comma 2, attraverso versamento a Equitalia o altro concessionario.

4, Per liti pendenti si intendono tutte le infrazioni al codice della strada emanate da comuni, province, altri organi dello Stato, scadute, contestate o iscritte a ruolo.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

12. 02. Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Le liti pendenti per infrazioni al codice della strada, in ogni grado di giudizio, anche se iscritte a ruolo, possono essere definite con il pagamento del 50 per cento del valore dell'infrazione originaria.

2. Le somme dovute per risolvere la lite devono essere versate entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, secondo le ordinarie modalità previste per il pagamento.

3. Le liti iscritte a ruolo si possono estinguere nelle medesime modalità di cui al comma 2, attraverso versamento a Equitalia o altro concessionario.

34. Per liti pendenti si intendono tutte le infrazioni al codice della strada emanate da comuni, province, altri organi dello Stato, scadute, contestate o iscritte a ruolo.

12. 0. 5. Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Le liti fiscali pendenti, dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice or-

dinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro il 10 per cento;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro il 10 per cento in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima pronuncia giurisdizionale; il 50 per cento nel caso in cui il soccombente sia il contribuente; il 35 per cento nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo le modalità ordinarie previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce. Dette somme se superano il valore di 25.000 euro possono essere versate anche ratealmente in un numero di rate trimestrali, congruo con l'attuale situazione finanziaria da concordarsi con l'Amministrazione.

3. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo, vengono sospesi i termini per l'applicazione degli interessi fiscali e vengono sospesi gli effetti di eventuali pignoramenti da parte dell'Amministrazione.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

12. 03. Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Le liti fiscali pendenti, dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro il 10 per cento;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000,00 euro: il 10 per cento in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima pronuncia giurisdizionale; il 50 per cento nel caso in cui il soccombente sia il contribuente; il 35 per cento nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità ordinarie previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce. Dette somme se superano il valore di 25.000 euro possono essere versate anche ratealmente in un numero di rate trimestrali, congruo con l'attuale situazione finanziaria da concordarsi con l'Amministrazione.

3. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo, vengono sospesi i termini per l'applicazione degli interessi fiscali e vengono sospesi gli effetti di eventuali pignoramenti da parte dell'Amministrazione.

12. 0. 8. Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo stipula un accordo bilaterale, con il Governo della Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale al fine di procedere all'applicazione di una imposta straordinaria non inferiore al 25 per cento sui capitali illegalmente esportati in Svizzera da cittadini italiani.

12. 04. Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Fermo restando quanto disposto dai commi 1-*bis* e 2, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente disposizione non rappresentavano fattispecie elusiva »;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 ».

12. 0. 9. Strizzolo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale).

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da tre a otto anni »;

b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: « Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni »;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: « è punito con la reclusione da un anno e

sei mesi a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a otto anni »;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, le parole: « a euro 77.468,53 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 35.000 »;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: « cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « tre per cento »;

f) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: « euro 1.549.370,70 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 350.000 »;

g) all'articolo 4, comma 1, le parole: « è punito con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da due a cinque anni »;

h) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, le parole: « euro 103,291,38 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 »;

i) all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « cinque per cento »;

l) all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le parole: « euro 2.065,827,60 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600.000 »;

m) all'articolo 5, comma 1, le parole: « È punito con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da due a cinque anni »;

n) all'articolo 5, comma 1, le parole: « a euro 77.468,53 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 35.000 »;

o) all'articolo 8, comma 1, le parole: « È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da tre a otto anni »;

p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: « Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni »;

q) all'articolo 10, le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da uno a sei anni »;

r) all'articolo 10-*bis*, le parole: « È punito con la reclusione da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da uno a tre anni »;

s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: « È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: « da un anno a sei anni », sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole: « È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « È punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole: « da un anno a sei anni », sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

z) all'articolo 12, comma 2, le parole: « non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di dieci anni »;

aa) all'articolo 13, comma 1, le parole: « sono diminuite fino alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « sono diminuite fino ad un terzo ».

2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000. n, 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale.

3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è

esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

4. I benefici di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.

12. 0. 10. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. *12-bis.*

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, prelevata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dal proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 gennaio 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati con decreto ad adottare le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. 0. 13. Simonetti, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis.*

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

12. 0. 14. Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferi-

mento agli altri beni di cui al comma 2, lo base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

12. 0. 16. Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto,

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, valutati in 70 milioni di euro per ciascun anno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 12-*bis*.

12. 0. 17. Forcolin, Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Bitonci, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto

reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: « 400 milioni » aggiungere le seguenti: « e 600 milioni per l'anno 2013 ».

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, valutati in 600 milioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 12-*bis*.

12. 0. 19. Simonetti, D'Amico, Forcolin, Bitonci, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, prelevata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di

locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al comune dove l'immobile è situato. Allo stesso comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 gennaio 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati con decreto ad adottare le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. 0. 15. Simonetti, Bitonci, Fugatti.

ART. 13.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

sopprimere il comma 7;

sopprimere il comma 10;

al comma 11 sopprimere le parole: ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre 1 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità dì tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

e dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

13. 20. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione *con le seguenti:* ad esclusione dell'abitazione.

Sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento:

e dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-*bis*.

In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso risorse frequenziali, così come

avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera *f)* e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla GU della repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del *beauty contest* è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 4 miliardi di euro.

13. 47. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione *con le seguenti:* ad esclusione dell'abitazione.

b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento:

e dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-*bis*.

In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera *f)* e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla GU della repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del *beauty contest* è annullato.

13. 101. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione *con le parole:* ad esclusione dell'abitazione;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento, *conseguentemente all'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 curo lordi annui.

31-*ter*. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

31-*quater*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

13. 110. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione *con le seguenti:* ad esclusione dell'abitazione;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

Conseguentemente a) all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento; *b)* all'articolo 24, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti ge-

stori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 curo lordi annui.

31-*ter*. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

31-*quater*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis,* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

13. 109. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio, Comaroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione *con le seguenti:* ad esclusione dell'abitazione;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

Conseguentemente all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e *le parole:* per le donne;

b) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

c) al comma 12 sopprimere le parole: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10;

d) al comma 12 all'ultimo periodo sopprimere le parole da: al citato articolo fino a: la parola anagrafici;

e) al comma 25, sostituire, ovunque, le parole: due volte *con le seguenti:* tre volte *ed al primo periodo, dopo le parole:* 100 per cento *aggiungere le seguenti:* ; per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

f) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, *è sostituito dal seguente:* « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

31-*ter*. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

31-*quater*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Conseguentemente: dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera *f)* e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla GU della repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del *beauty contest* è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 4 miliardi di euro, conseguentemente c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di conversione della legge di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

13. 111. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ciascun nucleo familiare, comprensivo dei coniugi non legalmente separati e dei figli minori, non può godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per più di una unità immobiliare;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della, detrazione per questa previste, l'immobile, iscrivibile o iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, incluse le pertinenze ad esso riconducibili ai sensi del comma 2, che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parente o ad affine entro il primo grado di parentela, a condizione che questi vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. L'agevolazione è applicabile ad un unico immobile nell'ambito del territorio comunale,.

c) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni sono autorizzati a prevedere una maggiorazione, fino al doppio della aliquota di base, sulle abitazioni per le quali non risulti regolare contratto di locazione o comodato e per quelli di proprietà di aziende operanti nel settore della produzione e della vendita di immobili che siano nelle condizioni predette da non oltre due anni.;

d) al comma 12, premettere le seguenti parole: Fino al 31 dicembre 2014, *e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:* previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

e) dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-*bis*. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, sussiste

esclusivamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bìs del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'Ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012, Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, è abolito.

13. 75. Causi.

Al comma 2, terzo periodo sopprimere le parole: nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

13. 19. Bragantini, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica al possessore di un unico immobile con una superficie massima di cento metri quadrati.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano agli enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale anche in parte, e alle associazioni sindacali ».

e al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5.

13. 53. Beccalossi, Bianconi, Faenzi, Biava.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica al possessore di un unico immobile con una superficie massima di cento metri quadrati.

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5.

13. 68. Beccalossi, Bianconi, Faenzi, Biava.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

Conseguentemente sopprimere i commi 5, 8 e la lettera d) del comma 14, e dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2 è abrogato.

13. 43. Fogliato, Callegari, Bitonci, Fugatti.

Al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: Tale disposizione non si applica al possessore di un unico immobile con una superficie massima di cento metri quadrati.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, infine, la seguente lettera:

e) le lettere *c), d), g)* ed *i),* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

13. 54. Bianconi, Faenzi, Biava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;

abrogare i commi 5, 8 e la lettera *d)* del comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

13. 16. Fogliato, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno, tramite le Prefetture, prima dell'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale, procederà ad un censimento di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio nazionale.

13. 21. Dal Lago, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono assoggettate all'imposta anche le abitazioni principali dei soggetti iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero.

13. 24. Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati.

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

ART. 2-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. 45. Callegari, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

2-*bis)* La disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31 dicembre 2011 all'AIRE.

13. 94. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano agli enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale anche in parte e alle associazioni sindacali.

13. 69. Beccalossi, Bianconi, Faenzi, Biava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano agli enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale, anche in parte.

13. 66. Beccalossi, Bianconi, Faenzi, Biava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano agli enti che svolgono attività commerciale, anche in parte ».

13. 71. Bianconi, Faenzi, Biava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere infine il seguente periodo: « Tali disposizioni non si applicano alle associazioni sindacali ».

13. 67. Beccalossi, Bianconi, Faenzi, Biava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole « che non abbiano esclusivamente natura commerciale » sono sostituite dalle seguenti: « che non esercitino comunque una qualsiasi attività commerciale ».

13. 70. Bianconi, Beccalossi, Faenzi, Biava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono esenti dall'imposta municipale propria le abitazioni di tipo rurale di cui alla categoria catastale A/6, i fabbricati rurali utilizzati a fini abitativi e quelli ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n, 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

13. 31. Messina, Di Giuseppe.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: per le giovani coppie sposate, per i primi 5 anni dalla data del matrimonio, la base imponibile dell'immobile adibito a prima abitazione viene ridotta dall'importo del debito residuo dell'eventuale mutuo ipotecario acceso per l'acquisto.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 0,76 per cento *con le seguenti:* 0,77 per cento.

13. 59. Toccafondi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: gruppo catastale A *aggiungere le seguenti:* con esclusione della categoria A/6;

b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: nel gruppo catastale D aggiungere le seguenti: con esclusione della categoria D/10;

c) sopprimere il comma 8.

13. 8. Cesare Marini, Calvisi.

Aggiungere le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: gruppo catastale A *aggiungere le seguenti:* con esclusione della categoria A/6;

b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: nel gruppo catastale D *aggiungere le seguenti:* con esclusione della categoria D/10;

c) sopprimere il comma 8.

13. 49. Dima.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: con esclusione della categoria catastale A/10 *con le seguenti:* con esclusione delle categorie catastali A/6 e A/10.

13. 30. Messina, Di Giuseppe.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;.

13. 44. Comaroli.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d-bis) 60 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1-D/2-D/3;

d-ter) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/4 - D/5.

13. 102. Simonetti, Dal Lago.

Al comma 4, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: , con l'esclusione della categoria catastale D/10.

13. 28. Messina, Di Giuseppe.

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) 80 per i fabbricati di qualsiasi classificazione appartenenti ad associazioni sindacali;.

13. 100. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le maggiori entrate dovute alla rivalutazione di cui al precedente comma, sono destinate alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012.

13. 34. Forcolin.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Per i terreni agricoli il valore è quello indicato dal comma 7, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

13. 29. Messina, Di Giuseppe.

Al comma 5, sostituire le parole: rivalutato del 25 per cento *con le seguenti:* rivalutato del 12,5 per cento.

Conseguentemente al comma 4, dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

13. 7. Ruvolo, Gianni, Marmo.

Al comma 5, sostituire le parole: un moltiplicatore pari a 120 *con le seguenti:* un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

13. 85. Oliverio, Beccalossi, Delfino, Ruvolo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in diminuzione l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; possono altresì modificare in aumento l'aliquota introducendo criteri di progressività in relazione al numero di alloggi posseduti dal soggetto passivo.

13. 15. Dal Lago, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Al comma 6, sostituire le parole: 0,76 per cento *con le seguenti:* 0,9 per cento;.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione sarà in base ai componenti il nucleo familiare. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, 1 comuni possono stabilire che l'importo di euro 400 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma non può essere ridotta. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono escluse le abitazioni di categoria A1, A8 e A9.

13. 11. Toccafondi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: , ovvero nel caso di immobili locati.

13. 62. Moles.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.

13. 56. Pagano.

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino a euro 1020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1021 ed euro 1520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1521 ed euro 2020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2021 ed euro 2520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-*bis*. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500,000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

e dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Programma straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale).

1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche dei tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero

edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.

4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.

5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.

6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.

9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010,

n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.

11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

« 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011 ».

12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

13. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.

14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della Salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.

19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali

immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi.

13. 46. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

e) sulle rendite catastali fino ad euro 1020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,1 per cento;

f) sulle rendite catastali comprese tra euro 1021 ed euro 1520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

g) sulle rendite catastali comprese tra euro 1521 ed euro 2020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

h) sulle rendite catastali comprese tra euro 2021 ed euro 2520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-*bis*. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

e dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1º giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

13. 26. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: , ovvero nel caso di immobili locati.

13. 64. Moles.

Al comma 7, sostituisce il primo periodo con il seguente: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: , ovvero nel caso di immobili locati *con le seguenti:* , ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7.

13. 63. Moles.

Al comma 7, dopo le parole: e per le relative pertinenze *aggiungere le seguenti:* , se l'abitazione è classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.

13. 79. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In considerazione del nucleo familiare, l'aliquota è ulteriormente ridotta allo 0,1 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in caso di 5 o più componenti il nucleo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si fa fronte parzialmente utilizzando le risorse derivanti dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 6.

13. 1. Toccafondi, Vignali.

Al comma 7 aggiungere infine, i seguenti periodi: l'aliquota è ulteriormente ridotta nella misura del 20 per cento per ciascuno dei componenti il nucleo familiare residenti e privi di reddito sino ad un massimo del 60 per cento. Le famiglie che si trovano a dover sopportare il costo di un mutuo beneficeranno di una riduzione del 20 per cento.

13. 4. Scandroglio, Giammanco, Rossi, Moles, Palmieri, Ceroni, Cicu, Saltamartini, Pelino, Lupi, Contento, Meloni, Cassinelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata la misura di ulteriori riduzioni dell'aliquota, commisurate al reddito del possessore dell'immobile e al numero di componenti del nucleo familiare.

13. 2. Moffa, Marmo.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparate ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quelle occupate, a titolo gratuito, dai figli o dai genitori del proprietario come stabile residenza.

13. 5. Pelino, Foti, Scandroglio.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione si applica alle abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale, come indicate dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008.

13. 33. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 del 22 aprile 2008. A tali abitazioni si applicano le detrazioni di cui al successivo comma 10.

Conseguentemente al comma 10, quinto periodo, dopo le parole: 504 *aggiungere le seguenti:* nonché alla fattispecie di cui al comma 7-*bis*.

13. 12. Morassut.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della Legge 104/1992, che appartenga al medesimo nucleo famigliare.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 5 per cento.

13. 89. Martini, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni si applicano le detrazioni di cui al successivo comma 10.

13. 83. Braga, Mariani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.

13. 87. Pagano.

Al comma 8, sostituire le parole: ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 *con le seguenti:* di edilizia abitativa e ad uso strumentale di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, *e dopo il secondo periodo inserire il seguente:* L'imposta non è dovuta per i suddetti fabbricati rurali posseduti da coltivatori diretti e impren-

ditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

13. 86. Beccalossi, Oliverio, Delfino, Ruvolo.

Al comma 8, aggiungere, infine, le parole: limitatamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle zone ricadenti in aree montane a di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le aliquote di cui al periodo precedente sono ulteriormente ridotte alla metà.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-*bis*, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

13. 51. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: La riduzione dell'aliquota non opera nel caso l'attività sia posta in essere da un soggetto diverso da quello titolare del diritto reale sugli immobili.

13. 40. Forcolin.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti successivamente al 1° gennaio 2010 e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

***13. 107.** Vannucci.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

***13. 106.** Stradella.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

***13. 55.** Armosino.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione sarà in base ai componenti il nucleo familiare. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 400 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma non può essere ridotta. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono

prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, al comma 11 dopo le parole: È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato *aggiungere le seguenti:* tranne la cifra risultante dalle detrazioni del precedente comma.

13. 58. Toccafondi.

Al comma 10, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 200 euro *con le seguenti:* 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

13. 14. Dal Lago, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Al comma 10, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: euro 200 *con le seguenti:* euro 250.

13. 3. Moffa, Marmo.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: tale destinazione *aggiungere le seguenti:* in relazione al numero di minori, comunque facenti parte del nucleo familiare la detrazione è incrementata: di 100 per un minore; di 160 per due minori; di 220 per tre minori; 280 per 4 minori; 360 per 5 minori; 440 per 6 minori; 520 per 7 minori; 600 per 8 minori; ulteriori 60 euro per ciascun minore dopo l'ottavo, sino a concorrenza dell'imposta. La detrazione non si applica alle residenze di lusso, di categoria catastale A8 o superiore. Ai maggiori oneri si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte dell'incremento di gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15, che sono proporzionalmente aumentate sino a concorrenza della spesa.

13. 103. Pagano, Marinello.

Al comma 10, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: « I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere diminuito fino a 100 euro e può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In quest'ultimo caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ».

13. 39. Forcolin.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

13. 77. Causi.

Al comma 10 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

« La suddetta detrazione non si applica alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ».

13. 78. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 10, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

La suddetta detrazione non si applica alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ».

13. 32. Di Giuseppe, Messina.

Al comma 10, quarto periodo, aggiungere, in fine le parole:

a cui si applica l'aliquota ridotta per abitazione principale, di cui ai precedente comma 7 ».

13. 84. Braga, Mariani.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. L'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non è dovuta dalle giovani coppie coniugate, senza figli, che abbiano acceso un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile. L'età di entrambi gli occupanti è inferiore ai quaranta anni di età,

10-*ter*. L'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non è dovuta dai nuclei familiari, anche monogenitoriali, con un numero di figli superiori a due, tutti minori.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: « dell'1,5 per cento » *con le seguenti:* « del 4,5 per cento ».

All'articolo 16, comma 2, alla lettera h), *sostituire le parole;* « euro 521 » *con le seguenti:* « euro 800 ».

All'articolo 16, comma 2, alla lettera i), *sostituire le parole:* « euro 703 » *con le seguenti:* « euro 1.000 ».

13. 74. Graziano.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e delle risorse attribuite ai comuni a titolo di imposta municipale propria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione di cui i comma 10 può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di escluderne integralmente o in quota parte l'applicazione per i soggetti passivi in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore alla soglia individuata con il decreto di cui all'articolo 5, ovvero di incrementarne l'importo, nel limite massimo di euro 500, per i soggetti in possesso di un ISEE pari o inferiore alla predetta soglia, con facoltà di modulare l'entità della detrazione in ragione del valore ISEE del soggetto passivo;

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*, Chiunque fornisce alle pubbliche amministrazioni dichiarazioni, dati o informazioni non rispondenti al vero ai fini della determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000.

13. 10. Tabacci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis* Sono esclusi dalla franchigia i soggetti con un reddito familiare superiore a 55.000 euro. La franchigia è aumentata a 400 euro per i seguenti soggetti: famiglie con mutuo prima casa di importo non inferiore alla metà del valore dell'immobile dichiarato; pensionati soli; famiglie con tre o più figli.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma. 6, sostituire la cifra: 0,76, *con la seguente:* 0,793.

13. 82. Vannucci.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-*bis*, della legge

23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

13. 80. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 11.

13. 22. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 11 primo periodo sostituire le parole: « alla metà » *con le seguenti:* « 56 per cento nei comuni delle regioni a statuto ordinario e alla metà nei comuni delle regioni a statuto speciale » *e dopo le parole:* « contestualmente all'imposta municipale propria. » *aggiungere il seguente periodo:* « La quota di imposta pari al 6 per cento dell'importo calcolato come sopra nei comuni delle regioni a statuto ordinario viene destinata ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai senso dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ».

13. 76. Causi.

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere la parola: « maggiori ».

13. 38. Vanalli, Bitonci, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 12.

13. 23. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole:

« , nonché alle abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e tra fratelli che le utilizzino come abitazione principale ».

13. 18. Bragantini, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Al comma 14, prima delle parole: « Sono abrogate le seguenti disposizioni » *premettere le seguenti:* « A decorrere dal 1º gennaio 2012 ».

13. 105. Zeller, Brugger.

Al comma 14, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:* « d-*bis)* l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 » *conseguentemente dopo il comma 14 aggiungere il seguente:* « 14-*bis*. Le risorse rivenienti dalla soppressione dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disposta dal comma 14, sono destinate al rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. 81. Marchignoli.

Al comma 14, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

« d-*bis*) è soppresso il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 133 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

13. 57. Giammanco, Mottola.

Al comma 14, aggiungere infine la seguente lettera:

« d-*bis)* le lettere *c), d), g),* ed *i),* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

13. 72. Bianconi, Faenzi, Biava.

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« d-*bis)* Il comma 2, lettera *gg-quater),* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 Maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».

13. 88. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: « sono ridotti » *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « variano in ragione delle differenze di gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo ».

13. 35. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

13. 91. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 17 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Nelle predette regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di ad al comma 11 in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo.

13. 73. Froner, Gnecchi.

Al comma 17, dopo al terzo periodo, aggiungere le seguenti: « Nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma II in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo ».

21-*bis) all'articolo 2 comma 3, terzo periodo del decreto-legge* 13 agosto 2011, n. 138, *sostituire le parole* « a decorrere dall'anno 2012 » *con le seguenti:* « in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 »;

« *all'articolo 19, comma 1, tabella* « Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-*ter* » apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole* « 0,1 per cento annuo » *con le seguenti:* « 0,2 per cento annuo »;

2) *sostituire le parole* « 0,15 per cento annuo » *con le seguenti:* « 0,3 per cento annuo »;

all'articolo 19, comma 2, lettera b), *sopprimere le parole* « e nella misura massima di 1.200,00 ».

13. 50. Brugger, Zeller.

Al comma 17, dopo il terzo periodo aggiungere: « Nelle predette regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma 11 in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province au-

tonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo.

13. 90. Fugatti.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

« Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 6, lettera a) *sostituire le parole da* « 63 anni e sei mesi a decorrere » *fino a* « a decorrere dal 1º gennaio 2018 » *con le seguenti* « 62 armi e sei mesi a decorrere dal 1º gennaio 2014, a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1º gennaio 2016, a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2018 e 66 anni a decorrere dal gennaio 2020 ».

13. 41. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

« 19-*bis*, il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato, Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma ».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. I risparmi derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne sono destinati in misura non inferiore a 200 milioni di euro al fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al fine di favorire con i suoi interventi la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro.

13. 36. Mura, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

« 19-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato, Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un

importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma ».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 14, aggiungere le parole « nei limiti del numero di 50,000 lavoratori beneficiari » *con le seguente* « ai seguenti soggetti », *ed al comma 15 sopprimere le parole da* « Qualora dal predetto monitoraggio risulti » *fino a* « afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze ».

13. 37. Palagiano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

13. 27. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono sostituiti dai seguenti:

« 2-*bis*. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. Nella domanda il richiedente indica eventuali variazioni catastali in seguito di intervento edilizio e specifica la data, dalla quale, ovvero il periodo, nel quale, sussistono i requisiti di ruralità, al fine di ottenere, anche retroattivamente, il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali ed in particolare l'esenzione per l'imposta comunale sugli immobili. Il presente comma trova applicazione soltanto per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano con rendita catastale. Possono essere riproposte le domande già presentate anche con procedure diverse di quella descritta nel presente comma.

2-*ter*. Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-*bis* del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministra-

zione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-*bis* nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio. ».

Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire la parole a decorrere dall'anno 2012 *con le seguenti* in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 19, comma 1, tabella « Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter *» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole* 0,1 per cento annuo *con le seguenti* 0,2 per cento annuo;

2) *sostituire le parole* 0,15 per cento annuo *con le seguenti* 0,3 per cento annuo;

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole e nella misura massima di euro 1.200,00.

13. 48. Brugger, Zeller.

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: 31 marzo 2012 *con le seguenti*: 30 settembre 2012;

b) alla lettera b) sostituire le parole: 30 giugno 2012 *con le seguenti*: 20 novembre 2012;

c) alla lettera a) sostituire le parole: 30 giugno 2013 *con le seguenti*: 20 novembre 2013.

13. 9. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole « I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario », sono inserite le seguenti « , comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, ».

21-*ter*. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

21-*quater*. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n, 68.

21-*quinquies*. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.

13. 95. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Togni, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. Al fine di assicurare a tutti gli aventi diritto le borse di studio universitarie, la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n 147, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni per il 2012;

21-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 13,1 per cento;

alla lettera b) *le parole* 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 12,1 per cento;

alla lettera c) *le parole* 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 11,1 per cento;

alla lettera d) *le parole* 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9,5 per cento;

alla lettera e) *le parole* 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 8,5 per cento.

13. 25. Zazzera, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, aggiungere in fine, il seguente periodo: « Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all'esposizione la classificazione nella categoria E/4. ».

13. 13. Stucchi, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.

13. 17. Bragantini, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione paritetica mista Governo, Conferenza Episcopale Italiana e rappresentanti delle altre Confessioni religiose. La Commissione ha il compito di procedere alla elaborazione dei criteri di applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n, 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

13. 52. Briguglio, Giorgio Conte, Di Biagio, Lo Presti, Menia, Muro, Patarino.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano natura prevalentemente commerciale. La

prevalenza dell'attività commerciale è determinata per ciascun immobile quando il fatturato sia superiore ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività non commerciali. ».

13. 65. Moroni, Perina, Raisi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole dell'1,5 per cento *con le seguenti* del 6,5 per cento.

13. 92. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

« 4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento »;

b) sono abrogati i primi due periodi del comma 10 dell'articolo 14.

13. 98. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 2011 n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento per il finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe dei servizi pubblici locali per i soli residenti dei comuni che istituiscono la tassa ».

13. 99. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli alloggi sociali di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà e regolarmente gestiti dagli IACP, ATER o comunque denominati. ».

13. 108. Bitonci, Montagnoli, Fugatti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato, Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui

valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

13. 05. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*. – *(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera* a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).* – 1. All'articolo 23 dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 dei 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni ».

13. 02. Nola, Marmo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre

1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Conseguentemente:

all'articolo 19, comma 1, tabella « Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-*ter* » *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole* 0,1 per cento annuo *con le seguenti* 0,2 per cento annuo;

2) *sostituire le parole* 0,15 per cento annuo *con le seguenti* 0,3 per cento annuo;

all'articolo 19, comma 2, lettera b), *sopprimere le parole* e nella misura massima di euro 1.200,00;

all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, *sostituire le parole* a decorrere dall'anno 2012 *con le seguenti* in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

13. 03. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari,

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole da Sulla quota di trattamento *fino a* al numero di mesi.

13. 04. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia ed il Ministro delle regioni, sentite l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle Regioni individua, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti le sanzioni amministrative per i soggetti pubblici o che fruiscono di contributi, finanziamenti o agevolazioni a qualsiasi titolo ottenuti che dovessero violare le disposizioni di cui alla presente legge, ove già non previste da altre disposizioni.

13. 01. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di soggetti la cui natura non sia nemmeno parzialmente commerciale).

Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.

13. 06. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Maggiori entrate derivanti dall'alienazione delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al Fondo edifici di culto per la riduzione del debito pubblico).

1. Sono abrogati gli articoli da 54 a 65 della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente si dispone l'alienazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al patrimonio del Fondo edifici di culto FEC.

2. La Santa Sede può avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni immobili da alienarsi ai sensi del comma precedente. La Santa Sede comunica la sua intenzione di avvalersi di tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. I proventi derivanti dall'alienazione dei patrimonio di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. 07. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili esenti).

1. All'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono abolite le parole: « con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, ».

2. I soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, che non abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con riferimento a tutti o a parte degli immobili posseduti, in forza del testo del comma 4 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, vigente fino all'entrata in vigore della modifica di cui al presente articolo, sono tenuti ad effettuare tale adempimento entro il 30 gennaio 2012, con riferimento agli immobili posseduti al P gennaio 2011, secondo le modalità di cui all'articolo 10 citato; in caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

1. 0. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Semplificazioni di materia di esenzione dall'ICI).

Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 3 dicembre 2005, n. 248 è abolito.

13. 09. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 14.

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati.

Conseguentemente, aggiungere, i seguenti commi:

47-*bis*. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

47-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

47-*quater*. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

14. 1. Callegari, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: superficie *aggiungere le seguenti:* mediata con il numero di utilizzatori dell'unità stessa.

14. 8. Simonetti.

*Al comma 13-*bis*, sopprimere il secondo periodo.*

14. 4. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Al comma 15, sostituire la lettera a) *con la seguente: a)* residenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'ultima rilevazione dell'Istat.

14. 7. Simonetti.

Al comma 46, sopprimere il secondo periodo.

14. 10. Toccafondi.

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti commi:

47-*bis*. L'articolo 1, comma 8, lettera *d)* del decreto-legge, 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

47-*ter*. All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce « indebitamento », riga « totale », per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.

14. 6. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:

47-*bis*. All'articolo 188-*bis*, comma 1, dei Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi ».

47-*ter*. La disposizione di cui al comma 47-*bis* si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

14. 2. Codurelli, Braga.

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

47-*bis*. A decorrere dall'anno 2005 le somme assegnate ai comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso.

14. 3. Codurelli, Braga.

ART. 15.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/ DIS 8566, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L' esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Net caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. la base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui ai presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES In tre periodi di

imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. »

15. 3. Forcolin.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 15.

(Imposta antievasione).

1. A decorrere dal periodo di Imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, sì applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente. L' esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) I fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, AB e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio 0 la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) I terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) I beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui a! comma 2, la base imponi bile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo 0 chiederne i! rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tate titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. 8. Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

È introdotto un contributo ecologico sulle emissioni climalteranti di CO2 legato ai consumi energetici finali non già soggetti al sistema ETS, parametrato ad un prezzo delle emissioni di CO2 di mercato ed in ogni caso non inferiore a 10euro/ Tonnellata di CO2.

15. 12. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'Imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/ DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre 1150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale al sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'Imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziarla o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'Imposta;

g) I beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali su! medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso dei bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dai valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo 0 chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nel quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. 9. Montagnoli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'orticolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dai comma 1 del presente articolo.

15. 11. Montagnoli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal-

l'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto di cui alla tabella C dell'articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 98 del 2010, per un importo pori a 4.500 milioni di euro. Lo riduzione e a valere sui Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa.

15. 10. Montagnoli.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

Conseguentemente all'articolo 16.

al comma 1 sostituire le parole: « euro 20 » con le parole: « euro 23 »;

al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: « euro 5 » con le parole: « euro 5,75 »;

al comma 2, lettera *b)* sostituire le parole: « euro 8 » con le parole: « euro 8,25 »;

al comma 2, lettera *c)* sostituire le parole: « euro 10 » con le parole: « euro 11,5 »;

al comma 2, lettera *d)* sostituire le parole: « euro 30 » con le parole: « euro 34,5 »;

al comma 2, lettera *e)* sostituire le parole: « euro 90 » con le parole: « euro 103,5 »;

al comma 2, lettera *f)* sostituire le parole: « euro 207 » con le parole: « euro 238 »;

al comma 2, lettera *g)* sostituire le parole: « euro 372 » con le parole: « euro 428 »;

al comma 2, lettera *h)* sostituire le parole: « euro 521 » con le parole: « euro 599 »;

al comma 2, lettera *i)* sostituire le parole: « euro 703 » con le parole: « euro 808,5 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 1) sostituire le parole: « euro 1,50 » con le parole: « euro 1,7 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 2) sostituire le parole: « euro 2,45 » con le parole: « euro 2,8 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 3) sostituire le parole: « euro 4,25 » con le parole: « euro 4,9 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 4) sostituire le parole: « euro 5,75 » con le parole: « euro 6,6 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 5) sostituire le parole: « euro 6,65 » con le parole: « euro 7,6 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 6) sostituire le parole: « euro 7,10 » con le parole: « euro 8,2 »;

al comma 11, lettera *a)* n. 7) sostituire le parole: « euro 7,55 » con le parole: « euro 8,7 ».

15. 2. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro, il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa disposti dal commi 1, lettere *a)* e *b)*, non si applica per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui al numero 5 della tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 30, sopprimere il comma 4.

15. 7. Fogliato, Callegari, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: « Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione », è innalzato a 50 milioni di euro.

4-*ter*. Con decreto de! Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.

4-*quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b)* le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

alla lettera *c)* le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

alla lettera *d)* le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e)* le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

15. 4. Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gas di petrolio liquefatti usati come carburante, disposti dal comma 1, lettera *c)* e sul gas naturale per autotrazione, disposti dal comma 1, lettera *d)* è rimborsato, con le stesse modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 »,

conseguentemente all'articolo 19, comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* 34, 20 *con la seguente:* 35.

15. 13. Marsilio, Meloni, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le accise stabilite al punto si della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*BIS*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. »

*** 15. 1.** Fogliato, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le accise stabilite al punto si della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*BIS*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. »

*** 15. 6.** Fogliato, Callegari, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 l'aliquota di accisa del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'Allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, è fissata al 58,5 per cento e l'articolo 39-*octies*, comma 2 *bis*, del citato testo unico è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), l'accisa dovuta non può comunque essere inferiore a 100 euro al chilogrammo. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare minimo di accisa suindicato può essere incrementato fino ad un massimo di 110 euro al chilogrammo. »

15. 14. Moroni.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

Sono abolite le esenzioni ed agevolazioni sulle accise di cui:

1) alla Tabella A, punto 2, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

2) alla Tabella A, punto 5, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

3) alla Tabella A, punto 3 , TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche, salvo che per le aziende che svolgono collegamenti obbligati con le isole;

4) all'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, TESTO UNICO ACCISE decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

5) all'articolo 6, comma 1 2, del decreto legislativo n. 26/2007, e disposizioni collegate;

6) all'articolo 2, comma 11 della legge n. 203/08;

7) alla Tabella A, punto 16-*bis*, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

8) all'articolo 52, comma 3, lettera *c)*, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

9) alla Tabella A, punto 12, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

10) all'articolo 52, comma 3, lettera *d)*, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

11) alla Tabella A, punto 4, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

12) alla Tabella A, punto 10, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

13) all'articolo 17, comma 1, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

14) all'articolo 21, comma 13, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

15) all'articolo 27, comma 3 lettera *a)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

16) all'articolo 27, comma 3 lettera *b)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

17) all'articolo 27, comma 3 lettera *c)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

18) all'articolo 27, comma 3 lettera *d)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

19) all'articolo 27, comma 3 lettera *e)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

20) all'art, 27, comma 3 lettera *f)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

21) all'articolo 27, comma 3 lettera *g)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

22) all'articolo 27, comma 3 lettera *h)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

23) all'articolo 27, comma 3 lettera *i)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

24) all'articolo 52, comma 2, lettera *e)* TUA decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

25) all'articolo 52, comma 2, lettera *f)*, TUA decreto legislativo n, 504/95 e successive modifiche;

26) all'articolo 52, comma 3, lettera *a)* TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

27) all'articolo 62, comma 2, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

28) alla Tabella A, punto l, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

29) alla Tabella A, punto 8, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche, ad eccezione che per le attività che attengono alla ricerca;

30) alla tabella A, punto 11, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

31) alla Tabella A, punto 14, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

32) alla Tabella A, punto 15, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche;

33) alla Tabella A, punto 16, TESTO UNICO ACCISE, decreto legislativo n. 504/95 e successive modifiche.

15. 03. Zamparutti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Incremento di un aliquota Irpef).

1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *e)*, le parole: « 43 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 46 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 12, sopprimere le parole: nonchè al requisito contributivo di cui al comma 10, *nonchè le parole da:* al citato articolo sono conseguentemente *fino a è soppressa, alla fine, la parola:* anagrafici.

15. 04. Paladini, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Conseguentemente all'articolo 28 sopprimere i commi e 2, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Incremento delle aliquote dell'Irpef).

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *e)*, le parole: « 43 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 46 per cento ». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2011.

15. 02. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Palagiano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modalità di scioglimento di comuni e province).

1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, su conforme parere dell'ANCI, dell'UPI, della Conferenza delle regioni, individua con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, le modalità di scioglimento di comuni e province rientranti nella tipologia di soppressione di cui al presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri: numero di abitanti, estensione territoriale, densità di popolazione, tradizioni e condizioni socio-economiche, distanza e collegamenti viari e ferroviari dai comuni e dalle province più vicine.

2. Il Ministero dell'interno, con le stesse modalità di cui al comma 1, fissa le modalità di trasferimento, finanziamento e funzionamento, delle competenze già attribuite ai comuni ed alle province che saranno sciolte e degli uffici pubblici di rilevanza locale, regionale o nazionale che in essi svolgono la loro attività, assicurando la stabilità del personale, la continuità e la funzionalità dei compiti da essi svolti, le necessarie dotazioni finanziarie strutturali, infrastrutturali e di personale.

15. 01. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 è così sostituito: « A partire dall'anno 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica secondo di seguito indicate e da versare alle entrate del bilancio dello Stato:

a) Per autoveicoli fino a 147 chilowatt:

a. in classe Euro 0: euro 35;

b. in classe Euro 1: euro 30;

c. in classe Euro 2: euro 25;

d. in classe Euro 3: euro 20;

e. in classe Euro 4: euro 15;

f. in classe Euro 5: euro 10;

g. in classe Euro 6: euro 5.

b) Per autoveicoli fino a 184 chilowatt:

a. in classe Euro 0: euro 50;

b. in classe Euro 1: euro 45;

c. in classe Euro 2: euro 40;

d. in classe Euro 3: euro 35;

e. in classe Euro 4: euro 30;

f. in classe Euro 5: euro 25:

g. in classe Euro 6: euro 20.

c) Per autoveicoli fino a 220 chilowatt:

a. in classe Euro 0: euro 65;

b. in classe Euro 1: euro 60;

c. in classe Euro 2: euro 55;

d. in classe Euro 3: euro 50;

e. in classe Euro 4: euro 45;

f. in classe Euro 5: euro 40;

g. in classe Euro 6: euro 35.

1-*bis*. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

16. 22. Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 5 per ogni chilowatt di potenza del veicolo compreso tra centocinquanta e centosettanta chilowatt; in euro 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo compreso tra centosettantuno chilowatt e centoottantacinque; in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.

1-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dall'addizionale sui veicoli fino a centottantacinque chilowatt sono destinate alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012.″ ».

16. 9. Forcolin.

Al comma 1 sostituire le parole da euro 20 *alla fine del periodo con le seguenti*: euro 120, ad ogni scaglione, o frazione di esso, di 5.000 euro per gli autoveicoli di

valore superiore a 50.000 euro, secondo la valutazione Eurotax.

16. 23. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Al comma 1, sostituire la parola centottantacinque *con la seguente* centocinquanta.

16. 12. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'addizionale non sono assoggettati le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di cui al presente comma, immatricolati da oltre 4 anni, quando sono acquistati presso un rivenditore che li ha messi, ai sensi delle disposizioni vigenti, in regime di interruzione del pagamento della tassa automobilistica. Diversamente, in caso di fittizia interposizione del rivenditore, l'addizionale si applica e con una maggiorazione del cento per cento, fermi sanzioni e interessi eventualmente dovuti.

16. 14. Corsaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La predetta addizionale si applica limitatamente alle prime tre annualità, a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ad alimentazione elettrica o ibrida. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presenta norma si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte dell'incremento di gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15.

16. 26. Biasotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento è effettuato contestualmente al pagamento della tassa automobilistica.

16. 24. D'Amico.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: « fatte salve le auto immatricolate prima del 1º gennaio 2005 ».

16. 19. Ceroni.

Sopprimere i commi da 2 a 10.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* « *34,20* » *con le seguenti* « 60 ».

16. 29. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

2. È ripristinata la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, prima dell'abrogazione avvenuta con l'articolo 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) *le parole* « 12,6 per cento » *sono sostituite dalle seguenti* « 13,6 per cento »;

alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » *sono sostituite dalle seguenti* « 12,6 per cento »;

alla lettera c) *le parole* « 10,6 per cento » *sono sostituite dalle seguenti* « 11,6 per cento »;

alla lettera d) *le parole* « 9 per cento » *sono sostituite dalle seguenti* « 10 per cento »;

alla lettera e) *le parole* « 8 per cento » *sono sostituite dalle seguenti* « 9 per cento ».

16. 4. Caparini, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:

2. Il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 35-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. »

16. 5. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:

È elevato a 3 mila euro il versamento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

16. 6. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « unità da diporto » *sono aggiunte le seguenti*: « iscritte nei registri delle imbarcazioni e navi da diporto italiani »;

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. La tassa di cui al comma 2 è ridotta dopo cinque, dieci, quindici e venti anni dalla data della prima immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30, del 45 e del 60 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
&cancelletto; 3-*ter*. La tassa annuale di cui al comma 2 non si applica alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.
3-*quater*. La tassa annuale di cui al comma 2 non si applica alle unità nuove con targa prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. »;

c) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

« 10-*bis*. Al fine di sburocratizzare il regime doganale delle unità extraeuropee e facilitare la loro permanenza sulle coste nazionali:

a) All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: « Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono

destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)*, rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo. »;

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « Unione europea » sono inserite le seguenti: « o extraeuropei. ».

16. 15. Marchignoli.

Al comma 2 sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

a) euro 2 per le unità con scafo di lunghezza da 6 a 10 metri;

a-bis) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri.

Conseguentemente dopo il comma 15 aggiungere il seguente: 15-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa applicata agli scafi di lunghezza compresa tra 6 e 10 metri sono destinate alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012.

16. 10. Forcolin.

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole* « da 10,01 » *con le seguenti* « da 6,80 ».

16. 13. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2 sostituire le lettere da c) *a* i) *con le seguenti:*

c) euro 40 giornalieri per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 75 giornalieri per le imbarcazioni da diporti di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

e) euro 150 giornalieri per le navi da diporti di lunghezza oltre i 24 metri.

16. 17. Verini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) *sostituire le parole* euro 5 *con le seguenti* euro 3 *e alla lettera* b) *sostituire le parole* euro 8 *con le seguenti* euro 5;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole La tassa annuale verrà ridotta nel caso di navigazione in acque fluviali o lacuali.;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-*bis*. La tassa è ridotta del 20 per cento nel caso di unità da diporto per le quali siano trascorsi cinque anni dalla data di costruzione; del 40 per cento per unità da diporto per le quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione; del 60 per cento per le unità da diporto per le quali siano trascorsi quindici anni dalla data di costruzione. »;

d) al comma 4, dopo la parola rimessaggio *aggiungere le seguenti* nonché alle unità da diporto che siano strumentali all'attività di imprese che operano nell'ambito dei servizi alle imbarcazioni o che siano complementari allo svolgimento dell'attività di impresa.

16. 20. Comaroli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-*bis*. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. ».

« 2-*ter*. La tassa di cui ai commi 2 e 3 si applica nella misura del 20 per cento alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni, a condizione che l'impresa proprie-

taria dell'unità comunichi all'Amministrazione finanziaria i dati di utilizzo dell'unità stessa da parte dei soci o di persone direttamente riferibili all'impresa. ».

« 2-*quater*. Gli importi del comma 2 non si applicano alle unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto. ».

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al fine di agevolare la permanenza delle grandi unità extra UE sulle coste nazionali:

a) All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: « Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)*, rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo. »;

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « Unione europea » sono inserite le seguenti: « o extraeuropei. ».

16. 3. De Micheli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La tassa non si applica alle unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nella Laguna di Venezia.

16. 8. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 3 sostituire le parole è ridotta alla metà, *con le seguenti* non si applica.

16. 7. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Al comma 3 dopo la parola minori *aggiungere la seguente* lacustri.

16. 11. Vanalli, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di immatricolazione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. ».

« 3-*ter*. La tassa di cui ai commi 2 e 3 si applica nella misura del 20 per cento alle unità registrate per uso commerciale esclusivo di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni, a condizione che l'impresa proprietaria dell'unità comunichi all'amministrazione finanziaria i dati di utilizzo dell'unità stessa da parte dei soci o di persone direttamente riferibili all'impresa. ».

« 3-*quater*. Gli importi del comma 2 non si applicano alle unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto. ».

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al fine di agevolare la permanenza delle grandi unità extra UE sulle coste nazionali:

1) All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)*, rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo. »;

2) All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « Unione europea » sono inserite le seguenti: « o extraeuropei. ».

16. 27. Marsilio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: « 3-*bis*. La tassa è ridotta alla metà per le unità dal cui anno di costruzione siano trascorsi almeno venti anni. La tassa è ridotta del 30 per cento per le unità dal cui anno di costruzione siano trascorsi almeno quindici anni. ».

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, lettera a), *dopo le parole*: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali. » *aggiungere le seguenti*: « A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota Iva del 4 per cento applicata al settore delle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande effettuate mediante distributori automatici è applicata nella misura del 10 per cento. ».

16. 16. Soglia.

Al comma 4 sostituire le parole: « nonché alle unità di cui al comma 3 che si travio in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio » *con le seguenti*: « La tassa di cui al comma 2 è ridotta al 50 per cento per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un'area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi l'importo della riduzione è deducibile da quanto dovuto per gli anni successivi secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge. Gli importi non deducibili possono essere rimborsati con le modalità definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7 ».

16. 18. Verini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. È istituita l'imposta erariale sulle ore di volo degli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione ed immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e pari a 10 euro per ogni ora di volo effettuata e la cui quantificazione avviene sulla base delle ore immesse nel libretto di volo in uso a ciascun pilota.

16. 21. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. L'imposta di cui al comma 11 è applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta sul territorio italiano si protrae oltre le 48 ore.

16. 25. Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 13,6 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 12,6 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 11,6 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 10 per cento;

alla lettera e) le parole 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Piano pluriennale di adeguamento energetico degli edifici pubblici).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il Piano pluriennale di adeguamento degli edifici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, nel pieno rispetto di cui all'articolo 11, Allegato 3, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e della vigente normativa in materia.

2. Le modalità di attuazione del Piano, l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi e le relative priorità, nonché i criteri di riparto delle risorse alle regioni e agli enti locali, anche sulla base degli immobili pubblici segnalati e individuati di competenza di comuni, province, regioni, o statali, sono individuate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al precedente comma 1.

5. All'onere derivante per il cofinanziamento dei suddetti interventi di adeguamento energetico previsti dal Piano di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per il 2012, quale limite di impegno quindicennale, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Piano di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. L'utilizzo delle risorse da parte di regioni ed enti locali, per l'attuazione del Piano pluriennale, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui di cui all'articolo 77-*bis*, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo

77-*ter*, commi da 2 a 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dello sviluppo economico presenta annualmente una relazione al Parlamento, sullo stato di attuazione del suddetto Piano.

16. 02. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 13,1 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 12,1 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 11,1 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9,5 per cento;

alla lettera e) le parole 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 8,5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Credito d'imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione è riconosciuto, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare i progetti di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

a) degli studi di fattibilità;

b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;

c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1, previa presentazione dei progetti corredati di una relazione tecnica che descrive:

a) gli obiettivi generali del progetto, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto al progetto.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali defi-

nite dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.

16. 04. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Piffari, Cimadoro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 13,6 per cento;

alla lettera b) le parole 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 12,6 per cento;

alla lettera c) le parole 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 11,6 per cento;

alla lettera d) le parole 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 10 per cento;

alla lettera e) le parole 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Spese per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

1. Gli Enti locali, i cui edifici scolastici sono iscritti o saranno iscritti, nell'elenco predisposto congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito della conclusione della rilevazione sugli « indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici », non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità limitatamente alle spese sostenute per i relativi adeguamenti.

16. 03. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada, per l'utilizzo di infrastrutture situate in regioni montane).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto – da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge – dà attuazione all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.7.

2. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedimentali.

16. 01. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Chiusura liti fiscali).

1. Le disposizioni dell'articolo 39, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si applicano anche alle liti per importi sino a 500.000 euro.

16. 05. Marmo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Chiusura procedimenti per le violazioni del codice stradale).

1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del codice della strada indicate nel comma 2 e verbalizzate a tutto il mese di giugno 2011, ivi compresi le violazioni per le quali si è proceduto all'emissioni dei ruoli e per le quali sia siano pendenti ricorsi, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 30 giugno 2012, degli importi complessivamente dovuti, senza ulteriori interessi, sanzioni e more. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2012.

2. La chiusura dei procedimenti prevista dal comma 1 è relativo alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217, 218, del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

16. 06. Marmo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

*** 17. 1.** Bragantini, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

Sopprimerlo.

*** 17. 2.** Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Sostituirlo, con il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Abolizione canone Rai).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento della normativa vigente in materia con le disposizioni della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

17. 7. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Polledri, Bitonci, Montagnoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernenti la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e l'istituzione di un'imposta sulla pubblicità radiotelevisiva).

1. L'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla

legge 4 giugno 1938, n. 880, successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Imposta sulla pubblicità televisiva).

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma I del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *u)*, *z)* e *aa)*, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».

2. Gli articoli da 2 a 31 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il titolo I del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sostituito dal seguente: « Disciplina dell'imposta sulla pubblicità televisiva ».

4. In sede di prima attuazione del presente articolo, al fine di compensare le mancate entrate generate dal soppresso canone di abbonamento alle radioaudizioni, l'aliquota dell'imposta introdotta dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, come sostituito dal presente articolo, è determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da produrre un gettito equivalente alla cifra riscossa nel 2010 tramite l'applicazione del canone di abbonamento relativo a tale anno.

5. Ogni riferimento fatto al canone di abbonamento di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si deve intendere riferito all'imposta introdotta ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 5, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, come sostituito dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. 8. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Retribuzioni lavoratori Rai).

Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o

retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

17. 6. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Comaroli, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 il primo comma è sostituito dal seguente. « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) All'articolo 10, primo comma, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

1-*ter* All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire le parole da: « o adattabile » fino alla fine del comma con le seguenti parole: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva ».

17. 3. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo comma è sostituito dal seguente: « in caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti ».

17. 4. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Fugatti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, le parole: « per gli eredi » sono sostituite le seguenti: « per il coniuge e per i figli conviventi ».

17. 5. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Aumento dei canoni di concessione).

Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

2. La misura minima di canone di euro 338,39 di cui al decreto del ministero delle

infrastrutture e dei trasporti del 3 dicembre 2010, è elevata ad euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Si applica la misura minima di euro 1.000 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo il comma precedente, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

100.000,00 euro se emittente radiofonica nazionale;

50.000,00 euro se emittente televisiva locale;

15.000,00 euro se emittente radiofonica locale ».

4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1 ° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma precedente.

7. Al comma 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, è aggiunto infine il seguente periodo:

« A decorrere dall'anno 2012 i contributi di cui all'Allegato A all'articolo 5 del decreto 5 febbraio 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono aumentati del 10 per cento ».

17. 01. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche al canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1075, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma l sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

17. 02. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Fugatti, Comaroli, D'Amico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche al canone Rai).

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo comma è sostituito dal seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto »;

b) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

c) l'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti;

d) all'articolo 10, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, quarto comma, dopo le parole: « cedere o alienare » sono aggiunte le seguenti: « o ancora intenda eliminare lo stesso ». Dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: « In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denunzia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della discarica nella quale lo stesso è stato lasciato ».

2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sostituire da: « o adattabili » fino alla fine del comma con le seguenti: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

17. 03. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni, Fugatti, Comaroli, D'Amico.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a)*, terzo periodo, aggiungere infine il seguente:* A decorrere dal 1º gennaio 2012 l'aliquota Iva del 4 per cento applicata al settore delle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande effettuate mediante distributori automatici è applicata nella misura del 10 per cento.

18. 1. Saglia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».

18. 2. Bragantini, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Allasia.

ART. 19

All'articolo 28, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-*ter apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* 0,1 per cento annuo *con le seguenti:* 0,2 per cento annuo;

2) *sostituire le parole:* 15 per cento annuo *con le seguenti:* 0,3 per cento annuo;

a) al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e nella misura massima di euro.

Conseguentemente: all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis.*

b) al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: a decorrere dall'anno 2012 *sono sostituite con le seguenti:* in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

19. 53. Zeller, Brugger.

*Al comma 1, tabella « articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-*ter *» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* 0,1 per cento annuo *con le seguenti:* 0,2 per cento annuo;

2) *sostituire le parole:* 0,15 per cento annuo *con le seguenti:* 0,3 per cento annuo.

Conseguentemente:

d) dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis.*

(Fondo per l'incentivazione iniziative nel Sud).

Ai fini di progettare un grande evento nei mezzogiorno d'Italia da attuarsi nel periodo 2012-2020 e per sviluppare il piano d'integrazione economico-culturale, attraverso collegamenti col Magreb è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di euro 5.000.000;

b) al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole:* e nella misura di euro 1.200,00.

19. 52. Fallica, Terranova, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Pugliese.

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: imposte dovute proporzionali, *sostituire le parole:* 0,1 per cento annuo per il 2012, 0,15 per cento a decorrere dal 2013 *con le seguenti:* 0,1 per cento annuo per importi fino a 500.000 euro, 0,15 per cento per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 0,20 per cento per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 0,30 per cento per gli importi superiori a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), *le parole:* e nella misura massima di euro 1.200,00 *sono soppresse.*

19. 33. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* L'imposta non si applica alle comunicazioni di valore inferiore a euro 50.000.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento ». sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

19. 28. Comaroli.

Al comma 2, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole:* ai prodotti e agli strumenti finanziari, *aggiungere le seguenti:* ivi compresi gli strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, *infine, aggiungere le seguenti parole:* qualora i valori mobiliari non siano depositati presso intermediari finanziari gestiti mediante mandati fiduciari, l'imposta di bollo è corrisposta dal titolare del valore mobiliare medesimo.

19. 38. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole:* euro 34,20 *con le parole:* euro 60.

Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere i commi da 14 a 21,.

19. 57. Armosino.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* e nella misura massima di euro 1.200,00.

*** 19. 36.** Duilio.

Al comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole:* e nella misura massima di euro 1.200,00.

*** 19. 50.** Lo Presti, Moroni.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire parole:* di euro 1.200,00 *con le seguenti:* di euro 2.400,00.

19. 37. Duilio.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di euro 1.200,00 *con le seguenti:* rispettivamente di 2.000,00 euro per il 2012 e 3.000,00 euro a decorrere dal 2013.

19. 51. Lo Presti, Moroni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreti-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria del 2,7 per cento.

19. 10. Zeller.

Al comma 4 sopprimere le parole: e ancora segretate,.

19. 11. Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, *con seguenti:* sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 14, alinea sostituire le parole da: ai soggetti di cui all'articolo 1 *fino a* n. 243, e successive modificazioni e integrazioni *con le seguenti:* alle lavoratrici dipendenti di età pari o superiore a 57 anni e alle lavoratrici autonome di età pari o supe-

riore a 58 anni, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

19. 25. Borghesi, Paladini, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, *con le seguenti:* sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 14, lettera c), *dopo le parole:* 1996, n. 662 *aggiungere le seguenti:* e articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

19. 24. Monai, Paladini, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, *con le seguenti:* sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 3 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Spese per gli interventi di messa in sicurezza del territorio).

1. Le spese sostenute dalle Regioni e dagli Enti locali nel triennio 2011-2013 per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, nonché per favorire la delocalizzazione degli immobili ubicati nella aree a maggior rischio idrogeologico, non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità.

2. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, coi modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.

3. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

19. 29. Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento, *con le seguenti:* sono soggette a un contributo straordinario di solidarietà del 3 per cento.

19. 35. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 15 per cento.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, sostituire le parole: fino a due volte il trattamento minimo Inps *con le seguenti:* fino a tre volte il trattamento minimo Inps;

b) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*.

(Sviluppo e implementazione della Borsa continua nazionale del lavoro).

1. La Borsa continua nazionale del lavoro, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è organizzata negli stessi termini della Borsa comunitaria del lavoro Eures.

2. I datori di lavoro che assumono mediante pubblicazione nella Borsa di cui

al comma precedente usufruiscono di un credito d'imposta forfetario di 1.000 euro.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta il centro per l'impiego competente per territorio emette un nulla osta, secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver verificato che il lavoratore selezionato presenta, tra i candidati che hanno risposto all'offerta di lavoro, il *curriculum* più adatto per la posizione richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si provvede fino a concorrenza del 10 per cento del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4.

ART. 39-*ter*.

(Campagne promozionali per il sostegno del made in Italy).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il 10 per cento del gettito derivante dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 19, comma 4, viene destinato a campagne promozionali in Italia e all'estero delle produzioni dei distretti industriali e delle reti di imprese.

2. Le campagne promozionali sono organizzate da ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

19. 20. Barbato, Paladini, Aniello Formisano.

All'articolo 19 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento, *con le seguenti:* del 3,5 per cento, maggiorata al 5 per cento con riferimento alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi del citato articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferite a immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite i un soggetto interposto residente all'estero;

b) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I medesimi intermediari comunicano altresì all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure da loro amministrate e i criteri di stima del valore utilizzati con riferimento alle procedure di rimpatrio o regolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, inerenti a immobili ubicati in Italia e posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 25, sostituire le parole: fino a due volte il trattamento minimo Inps *ovunque ricorrano con le seguenti:* fino a tre volte il trattamento minimo Inps.

19. 26. Tabacci.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente: Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata alla compensazione delle riduzioni dei trasferimenti agli enti locali per l'anno 2012.

19. 23. Forcolin.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

a) all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e *le parole:* per le donne;

b) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

c) al comma 12 sopprimere le parole: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10;

d) al comma 12 all'ultimo periodo sopprimere le parole da: al citato articolo *fino a:* la parola anagrafici;

e) al comma 25, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: due volte *con le seguenti:* , tre volte: *ed al primo periodo, dopo le parole:* 100 per cento *aggiungere le seguenti:* ; per la parte eccedente tre volte li predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

f) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dei 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.;

b) dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

25-*bis*. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera *f)* e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2011, n. 80; sono abrogati; il procedimento del « beauty contest » è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 4 miliardi di euro;

c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

10-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di conversione della legge di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

19. 30. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

1) *all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 10 sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini *e le parole:* per le donne;

b) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

c) al comma 12 sopprimere le parole: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10;

d) al comma 12 all'ultimo periodo sopprimere le parole da: al citato articolo *fino a la parola:* anagrafici;

e) al comma 25, sostituire, ovunque, le parole: due volte *con le seguenti:* tre volte *ed al primo periodo, dopo le parole:* 100 per cento *aggiungere le seguenti:* ; per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

Conseguentemente:

2) *all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

..-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di conversione della legge di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

19. 46. Fugatti, Maroni, Caparini, Crosio.

Al comma 4 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Le imprese agricole singole o associate, e le aziende agricole che a causa delle ricorrenti calamità naturali o degli svantaggi socio-strutturali non sono in condizione di rientrare da esposizioni debitorie contratte con istituti di credito possono accedere a finanziamenti di soccorso, ad ammortamento ventennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni creditizie, da esposizioni finanziarie o previdenziali, inerenti l'esercizio dell'impresa agricola, singola o associata o dell'azienda agricola a conduzione famigliare. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di finanziamento, redatta conformemente al modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inoltrata all'istituto finanziario prescelto per l'operazione di consolidamento, che provvede a stipulare un contratto di mutuo ed a trasmettere copia conforme della documentazione acquisita al Ministero stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il contributo del pagamento degli interessi sui finanziamenti di soccorso di cui al primo capoverso, nell'ammontare massimo pari ad euro 50.000 per le imprese agricole singole o le aziende agricole e ad euro 100.000 per le imprese associate.

19. 7. Ruvolo, Gianni.

Al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di conversione del presente decreto che in riferimento alle imprese agricole, singole o associate, e alle aziende agricole:

a) assicuri e consenta la ristrutturazione delle passività, in un termine non inferiore a venti anni, verso il fisco, gli

istituti previdenziali ed assicurativi Inps e Inail, eliminando tutte le sanzioni, le more ed eventuali altri oneri;

b) assicuri e consenta la ristrutturazione delle passività in un termine non inferiore ai venti anni favorendo il riaccorpamento dei vari mutui anche, eventualmente, utilizzando la garanzia fideiussoria da parte di Ismea;

c) si provveda, sino all'entrata della presente legge delega, e sino alla data della piena applicazione delle disposizioni di cui ai punti *a)* e *b)* e, comunque per un periodo non inferiore ad un anno alla sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle imprese agricole singole e associate, e delle aziende agricole derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie inerenti l'esercizio di impresa.

19. 5. Ruvolo, Gianni.

Al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere i commi 1 e 2.

19. 2. Gianni.

Al comma 4 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente:

a) all'articolo 27, capoverso all'articolo 33-bis *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta del Comuni, Province, città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli istituti di credito che dovessero rifiutare la forma di garanzia di cui al comma 1 sono escluse dai benefici di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione dei beneficiari di codesta misura sarà stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.

19. 9. Marmo.

Al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7-*ter*. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per gli anni 2012 e 2013, per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE

n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.

7-*quater*. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, è emanato il regolamento attraverso il quale sono definite i regolamenti per accedere ai contributi di cui al comma 8-*bis*.

19. 8. Scilipoti, Marmo.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2,1 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

19. 56. Cavallotto, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Al comma 4, sostituire le parole: dall'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2 per cento.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 31 sostituire le parole: euro 1.000.000 *con le seguenti:* euro 500.000;

b) dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: non inferiore a euro 516 *sono sostituite dalle seguenti:* non inferiore a euro 5160;

b) al comma 1, le parole: con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 *sono sostituite dalle seguenti:* con l'ammenda da euro 5.00 a euro 30.000;

c) al comma 2, le parole: l'ammenda euro 51 a euro 516 *sono sostituite con:* l'ammenda euro 510 a euro 5.160;

d) al comma 3, le parole: l'ammenda euro 51 a euro 516 *sono sostituite con:* l'ammenda euro 510 a euro 5160.

2.All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) *le parole:* la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio *sono sostituite dalle seguenti:* la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per ciascun apparecchio;

b) alla lettera b) *le parole:* da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; sono sostituite dalle seguenti: da 5000 a 30.000 euro per ciascun apparecchio;

c) alla lettera c) *le parole:* pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio *sono sostituite dalle seguenti:* pecuniaria di 10.000 euro per ciascun apparecchio;

d) alla lettera d) *le parole:* da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio *sono sostituite dalle seguenti:* da 5000 a 30.000 euro per ciascun apparecchio;

e) alla lettera f) *le parole:* amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio *sono sostituite dalle seguenti:* amministrativa da 1.500 a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le opere e le attività connesse, previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni dal 2012 al 2014, per gli enti locali che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014.

19. 54. Peluffo, Misiani.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: dell'1,75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 25, sostituire le parole: a due volte, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* a tre volte.

19. 1. Moffa, Marmo.

Al comma 4 sostituire le parole: del 15 per cento *con le seguenti:* del 15 per cento.

*** 19. 6.** Gianni.

Al comma 4, le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 15 per cento.

*** 19. 34.** Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 4 sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

19. 4. Gianni.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 5 per cento.

*** 19. 12.** Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti: del 5 per cento*.

*** 19. 16.** Ventura.

Al comma 4, sostituire le seguenti: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 4 per cento.

19. 13. Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le seguenti: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento.

19. 14. Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le seguenti: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2 per cento.

19. 15. Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* dell'1,7 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Misure pro-alluvionati regione Liguria).

1. I destinatari delle misure di cui ai commi successivi sono le persone fisiche e le imprese colpite dagli eventi alluvionali occorsi in Genova in data 4 novembre 2011, i cui danni emergano da perizie di professionisti abilitati. Per le imprese, tali domande sono state depositate presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova entro il 30 novembre 2011 (Quadro E).

2. Per i soggetti di cui al comma 1, tutte le scadenze fiscali, previdenziali e assistenziali sono sospese per un periodo di 12 mesi con decorrenza 4 novembre 2011.

3. Ai soggetti che usufruiscono della sospensione di cui al comma 2 è attribuita la facoltà, alla scadenza dei 12 mesi, di rateizzare in 12 rate mensili costanti il debito contratto, senza aggravio di interessi né sanzioni.

4. Per i soggetti titolari di Partita I.V.A. è istituito con decorrenza 1° gennaio 2012 un credito di imposta da utilizzare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in compensazione di versamenti di imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, I.C.I., diritti camerali, oltre eventuali sanzioni ed interessi. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini Irap.

5. Per le persone fisiche e i soggetti non titolari di partita I.V.A. è istituito con decorrenza 1° gennaio 2012 un credito di imposta da utilizzare in compensazione di tributi, ovvero portato in diminuzione dall'imposta netta. Il contribuente, a sua scelta, potrà utilizzare l'eventuale credito residuo negli anni successivi o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi con il Modello Unico.

6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 il credito d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento dell'importo risultante dalla certificazione di cui al comma 1.

7. Al credito di imposta 2011 è associato un nuovo codice tributo istituito appartenente.

8. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 potranno, limitatamente al periodo di imposta 2012, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, utilizzare in compensazione sia importi derivanti da crediti di imposta già maturati al 1° gennaio 2012, che crediti di imposta derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, in modo integrale e senza limitazioni di importo.

9. I soggetti di cui al comma 4 usufruiscono, per l'anno 2011, di una riduzione del pagamento dell'importo dell'IRAP nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, ovvero, se inferiore, nella A-1 misura dell'importo risultante dalla certificazione di cui al comma 1.

10. Per i soggetti di cui al comma 1 è esclusa per l'anno 2011 l'applicazione degli studi di settore e sono esclusi gli accertamenti per i soggetti la cui documentazione contabile o fiscale è stata distrutta nell'evento alluvionale.

11. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a garanzia degli istituti di credito che si impegnino ad erogare, ai soggetti di cui al comma 1 crediti per un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla certificazione di cui a detto comma , a fronte della presentazione delle perizie certificanti il danno subito ovvero della documentazione contabile attestante la ricostituzione degli impianti e delle scorte distrutti dall'evento alluvionale, ad un

tasso d'interesse non superiore alla media Euribor a un mese riferito al mese di novembre 2011, aumentato di uno *spread* non superiore al 2 per cento. La dotazione del fondo è pari a 20 milioni di euro.

19. 55. Gava.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*.I Soggetti che hanno beneficiato dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono comunque tenuti al pagamento integrale dell'imposta sul valore aggiunto.

9-*ter*. Gli intermediari, come definiti dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme di cui al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Trascorso il termine di cui al primo periodo il Governo attua un piano di accertamenti mediante l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza. Dopo il termine di cui al primo periodo, per i soggetti di cui al comma 1, le sanzioni relative al mancato o parziale pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sono triplicate.

b) al comma 10 sostituire le parole: attuazione dei commi da 4 a 9 *con le seguenti:* attuazione dei commi da 4 a 9-*ter*.

19. 21. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « fino al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2014.

19. 39. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 300.000 euro » con le seguenti: « 150.000 euro ».

19. 40. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 25 per cento;

10-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per attuare la disposizione di cui al comma 10-*bis*.

19. 27. Montagnoli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita un'imposta sui patrimoni di valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.

10-*ter*. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto, su autovetture, su aerei e su elicotteri, su cavalli da corsa o da equitazione e sulle opere d'arte.

10-*quater*. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4-*quinquies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

10-*sexies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

10-*septies*. L'aliquota è fissata nella misura dell'1 per cento della base imponibile.

10-*octies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 4 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 4 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

10-*novies*. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

10-*decies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-*bis* a 10-*novies*.

19. 41. Montagnoli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Al comma 6, lettera *a)* dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

10-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

10-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 10-*bis* a 10-*quater*

sono attribuite per 80 milioni di euro a decorrere dal 2012 al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 al fine di inserire la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo tra i livelli essenziali dei servizi sanitari e per 800 milioni di euro alla riduzione del saldo di finanza pubblica per i comuni sottoposti al patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012.

19. 42. Polledri.

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

10-*bis*. Al comma 33 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « 10 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento delle somme giocate ».

10-*ter*. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire le parole: « 3 per cento » con le seguenti: « 6 per cento ».

10-*quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) *le parole:* 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 13,6 per cento;

alla lettera b) *le parole:* 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 12,6 per cento;

alla lettera c) *le parole:* 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 11,6 per cento;

alla lettera d) *le parole:* 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 10 per cento;

alla lettera e) *le parole:* 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 9 per cento.

19. 43. Polledri.

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:

10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.

19. 17. D'Amico, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: 35-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.

19. 19. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiungere infine il seguente periodo: « In ogni caso ciascuna persona fisica non può effettuare trasferimenti superiori ai 1.200 euro annui ».

19. 18. D'Amico, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. 02. Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante il Testo Unico dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, comma 3, numero 15) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agevolazione non si applica alle formalità di immatricolazione, reimmatricolazione, nonché di aggiornamento o duplicato della carta di circolazione dei veicoli per trasferimento di proprietà o altra causa. »;

b) nella TARIFFA – Allegato A – come sostituita dai decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, l'importo fisso di euro 14,62, ove previsto, è arrotondato a euro 15,00 a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;

c) nella TABELLA – Allegato B – Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, è aggiunta la seguente voce: « 27-*quinquies*. Atti di costituzione, rinnovo e cancellazione delle ipoteche automobilistiche di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le relative iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). ».

19. 03. Corsaro.

Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 19-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. Gli atti di costituzione, rinnovo e cancellazione delle ipoteche di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le relative iscrizioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, mentre alle operazioni di immatricolazione e aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli per trasferimento di proprietà non si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, numero 15) del citato decreto 642 del 1972.

19. 04. Corsaro.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1º giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

Conseguentemente, l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n, 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 25 sostituire, le parole: fino a due volte *con le parole:* fino a cinque volte, *nonché le parole superiore a due volte con* superiore a 5 volte il predetto trattamento.

19. 06. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Contenzioso in materia di giochi pubblici).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento

delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate in un massimo di tre rati annuali: l'importo della prima rata è versato entro il 30 marzo 2012;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 gennaio 2012;

c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera *a)* del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 ottobre 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2014. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 1, lettera *b),* la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 1, lettera *a),* comporta l'immediata decadenza dalla concessione nonché l'esclusione dalle gare per l'assegnazione di ulteriori concessioni.

e, di conseguenza, dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili).

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea relativi all'energia e al clima con particolare riferimento all'aumento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per sostenere gli investimenti nel settore delle energie alternative e per rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in materia. Al Fondo sono attribuiti uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. A decorrere dall'anno 2014, al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini di cui al presente articolo, anche prevedendo iniziative di

cofinanziamento con regioni e con enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

19. 05. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina, Piffari, Cimadoro.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni.

19. 07. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Convenzione fiscale con la Confederazione Svizzera).

1. Entro il 28 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.

2. In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 marzo 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera una Convenzione fiscale, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE.

3. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 1, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2.

4. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 1, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti inadempienti sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

19. 08. Nicola Molteni, Crosio, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Polledri, Goisis, Simonetti, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

19. 09. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione (attività di trading) da soggetti esercenti attività bancaria).

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. – *(Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione)* – 1. Per i soggetti di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi ».

2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « dell'articolo 96 » è inserito il paragrafo seguente: « Ai fini della quan-

tificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-*bis* e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.

19. 010. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Contenzioso in materia di giochi pubblici).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate in un massimo di tre rati annuali: l'importo della prima rata è versato entro il 30 marzo 2012;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 gennaio 2012;

c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera *a)* del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 ottobre 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2014. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 1, lettera *b)*, la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 1, lettera *a)*, comporta l'immediata decadenza dalla concessione nonché l'esclusione dalle gare per l'assegnazione di ulteriori concessioni.

3. Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 non inferiori a 1 miliardo di euro l'anno per gli anni 2012, 2013 e 2014, confluiscono in

apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. 012. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) *le parole* 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 13,1 per cento;

alla lettera b) *le parole* 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 12,1 per cento;

alla lettera c) *le parole:* 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 11,1 per cento;

alla lettera d) *le parole:* 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9,5 per cento;

alla lettera e) *le parole:* 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 8,5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Misure per il sostegno al settore strategico della ricerca e della formazione).

1. È autorizzata la spesa di 120 milioni di euro ripartito in 3 anni per l'assunzione attraverso bando pubblico di ricercatori di tipo B ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Il suddetto finanziamento verrà ripartito dal Ministero della pubblica istruzione tra le sedi universitarie tenendo conto equamente delle esigenze di personale, della ripartizione del FFO, della ripartizione dei finanziamenti europei per la ricerca. Le sedi universitarie delibereranno autonomamente l'emanazione dei bandi di concorso.

19. 013. Zazzera, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Procedura competitiva per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare. Sono conseguentemente sospese le procedure di affidamento a titolo gratuito in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

19. 014. Ventura.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse).

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

19. 015. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Contenzioso in materia di giochi pubblici).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate in un massimo di tre rati annuali: l'importo della prima rata è versato entro il 30 marzo 2012;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 gennaio 2012;

c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera *a)* del presente comma determina l'inefficacia della definizione;

d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 ottobre 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2014. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 1, lettera *b)*, la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 1, lettera *a)*, comporta l'immediata decadenza dalla concessione nonché l'esclusione dalle gare per l'assegnazione di ulteriori concessioni.

19. 011. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

a) A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

b) Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

c) Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

d) Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

c) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivali direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

e) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare dei possesso del bene stesso.

f) La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

g) L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

h) Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

i) Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

j) Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

k) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

l) L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

m) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 », le parole: « devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « sono costituiti con 1.000 alunni, quale media regionale di riferimento », ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « I tetti numerici di cui al periodo precedente sono raggiunti nel rispetto della competenza delle regioni a programmare le autonomie scolastiche sul territorio, nell'ambito della funzione di organizzazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli enti locali ».

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 20-*bis*.

20. 0. 10. Goisis, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 200.000 euro lordi annui.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal lo gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione.

20. 0. 6. Montagnoli, Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: *0 per cento* ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Gli alloggi costruiti, recuperati e manutentati a qualsiasi titolo da parte degli enti addetti alla edilizia residenziale pubblica, ai fini dell'IRES e dell'IVA e dell'IRAP sono considerati strumentali all'attività istituzionale da esse svolta.

20. 0. 4. Callegari, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. All'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: « euro 516,4 » con le seguenti: « euro 1.000 ».

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: 2,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 3,1 per cento »;

alla lettera *b)* le parole: 1,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 2,1 per cento »;

alla lettera *c)* le parole: 0,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 1,1 per cento »;

alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

20. 0. 11. Forcolin.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2011.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 1. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

3. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

4. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

20. 0. 7. De Micheli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Estromissione dell'immobile per le imprese individuali).

1. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 30 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole: « 30 novembre 2011 »;

2) le parole: « 30 aprile 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole: « 30 aprile 2012 »;

3) le parole: 1º gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole: 1º gennaio 2012 »;

4) le parole: 1º gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti parole: 1º gennaio 2011 »;

5) le parole: 6 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti parole: 6 dicembre 2012 »;

6) le parole: 6 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti parole: 6 marzo 2013 ».

20. 0. 9. Comaroli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

20. 0. 8. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

20. 0. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Imposta di scopo).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

c-bis) la possibilità di includere tra i soggetti passivi anche i soggetti proprietari di immobili nel comune ma non residenti nel comune stesso.

20. 0. 2. Chiappori, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

ART. 21.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi a decorrere dal 1º luglio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data del 30 giugno 2012 e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 30 settembre 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per le finalità di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, di razionalizzazione dell'organizzazione e di riduzione dei costi, richiamate dai commi 1 e 9, i Presidenti degli Enti soppressi assumono la carica di Vicepresidenti dell'INPS, per la durata prevista dal successivo comma 9, con deleghe nelle materie istituzionali delle Amministrazioni di provenienza, da definire con decreto, non regolamentare, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e Finanze.

21. 34. Corsaro, Lo Presti.

Al comma 1, dopo le parole: sono soppressi *sostituire le parole:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 1º luglio 2012.

*** 21. 18.** Corsaro.

Al comma 1, dopo le parole: sono soppressi *sostituire le parole:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 1º luglio 2012.

*** 21. 27.** Vincenzo Antonio Fontana.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dalla data di entrata in vigore della presente decreto *sono sostituite con le seguenti:* a decorrere dal 1º gennaio 2012;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: A tal fine, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 e fino agli adempimenti di cui al successivo comma 7, i dirigenti e le strutture degli enti soppressi, continuano ad

espletare le relative attività per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e istituzionale secondo le direttive fomite dagli organi dell'Inps nell'ambito delle relative competenze;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: di entrata in vigore della presente decreto-legge *sono sostituite con le seguenti:* del 31 dicembre 2011;

d) al comma 2, secondo periodo, le parole: di entrata in vigore della presente decreto-legge *sono sostituite con le seguenti* del 1º gennaio 2012;

e) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *sono aggiunte le parole:* qualora non assorbite nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente periodo;

f) al comma 4, secondo periodo, le parole: cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2 *sono sostituite con le seguenti:* rimangono in carica esclusivamente per gli adempimenti di cui al comma 2 e cessano con l'approvazione dei bilanci di chiusura di cui al comma 2.

21. 3. Casero.

Al comma 1, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto *con le parole:* adozione dei decreti di cui al comma 2.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge *con le parole:* di cui al comma 1.

21. 25. Pelino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare di due volte il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

21. 9. Fugatti, Fedriga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

21. 6. Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti

delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 300mila euro annui.

21. 8. Fugatti, Fedriga, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il limite di 250mila euro lordi annui. Tale limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

21. 7. Callegari, Fedriga, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bilanci di chiusura *aggiungere le seguenti* al 31.12.2011.

21. 26. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, dopo le parole: degli Enti soppressi alla data *sostituire le parole:* di entrata in vigore del presente decreto-legge *con le seguenti:* del 30 giugno 2012 *e dopo le parole:* da deliberare entro il *sostituire le parole:* 31 marzo 2012 *con le seguenti:* 30 settembre 2012.

*** 21. 17.** Corsaro.

Al comma 2, dopo le parole: degli Enti soppressi alla data *sostituire le parole:* di entrata in vigore del presente decreto-legge *con le seguenti:* del 30 giugno 2012 *e dopo le parole:* da deliberare entro il *sostituire le parole:* 31 marzo 2012 *con le seguenti:* 30 settembre 2012.

*** 21. 28.** Vincenzo Antonio Fontana.

Sopprimere le parole: ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

21. 30. Toccafondi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 5. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. L'Inps, relativamente al personale dipendente di altre amministrazioni e comandato presso gli enti soppressi di cui al comma 1 e in servizio all'entrata in vigore del presente decreto-legge, in considerazione dell'incremento dell'attività derivante dalla soppressione di cui al citato comma 1 e in considerazione della professionalità acquisita nel settore previdenziale ed assistenziale dal suindicato personale comandato, deve entro il 31 gennaio 2012 adottare i necessari provvedimenti per autorizzare, regolamentare e definire, previa verifica della disponibilità del lavoratore, il passaggio diretto all'Inps del personale comandato. Il personale comandato di cui al periodo precedente deve comunicare entro il 15 gennaio 2012 la richiesta di trasferimento presso l'Inps.

3-*ter*. L'Inps è quindi autorizzato ad incrementare la dotazione organica di cui

al comma 2 di un numero di posti corrispondente alle unità trasferite ai sensi del comma 3-*bis*.

21. 19. Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per le finalità di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, di razionalizzazione dell'organizzazione e di riduzione dei costi, richiamate dai commi 1 e 9, i Presidenti degli Enti soppressi assumono la carica di Vicepresidenti dell'INPS, per la durata prevista dal successivo comma 9, con deleghe nelle materie istituzionali delle Amministrazioni di provenienza, da definire con decreto, non regolamentare, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e Finanze.

21. 29. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

21. 10. Fedriga, Bitonci, Fugatti.

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

21. 11. Fedriga, Bitonci, Fugatti.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, è fatto obbligo all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1 comma 1055 legge n. 269 del 2006, e, conseguentemente, al MIPAF di disporre la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle Regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi a far luogo dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012 sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.

11. Secondo i termini di cui al comma 10, le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti al soggetto costituito o individuato dallo Stato di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale sarà garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente. Fino alla adozione delle misure di cui al comma precedente, le gestione dell'Ente sarà assicurata dalla gestione commissariale in carica, alla quale sarà demandato altresì il compito di portare a termine le procedure gestionali intraprese, anche comportanti l'assunzione di obblighi verso terzi, e di garantire con ogni mezzo la continuità del Servizio Pubblico di Gestione delle Dighe ed i grandi Adduttori, la manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.

*** 21. 1.** Taddei, Distaso, Marmo, Moles, Mario Pepe (Misto-R-A).

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, è fatto obbligo all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1 comma 1055 legge n. 269 del 2006, e, conseguentemente, al MIPAF di disporre la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle Regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi a far luogo dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al

31 dicembre 2012 sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.

11. Secondo i termini di cui al comma 10, le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti al soggetto costituito o individuato dallo Stato di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale sarà garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente. Fino alla adozione delle misure di cui al comma precedente, le gestione dell'Ente sarà assicurata dalla gestione commissariale in carica, alla quale sarà demandato altresì il compito di portare a termine le procedure gestionali intraprese, anche comportanti l'assunzione di obblighi verso terzi, e di garantire con ogni mezzo la continuità del Servizio Pubblico di Gestione delle Dighe ed i grandi Adduttori, la manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.

*** 21. 31.** Pugliese, Fallica, Terranova, Iapicca, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato alle quali deve essere altresì assicurata adeguata rappresentanza. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, la quale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente soppresso, anche nei confronti dei terzi. Sino al 31 dicembre 2012 sono sospese le azioni giudiziarie e le procedure esecutive nei confronti dell'EIPLI e del nuovo soggetto avente causa.

21. 32. Baccini.

Sopprimere il comma 12.

21. 16. Molteni, Rivolta, Fugatti, Bitonci.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza della Regione Lombardia il Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, previo trasferimento delle stesse risorse alla Regione ai sensi del presente comma. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio regionale, il Presidente della Regione Lombardia, con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per

la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione « Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: « Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore », « Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo » e « Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como ». Con provvedimenti regionali sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento del Consorzio. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli dei Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

21. 15. Molteni, Rivolta, D'Amico, Montagnoli.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i il Consorzio nazionale di cui al comma 12, incrementa del 30 per cento la quota di contributo gravante su ciascun consorziato, allo scopo di ripartire i relativi introiti tra i comuni lacuali, proporzionalmente all'estensione della rispettiva riva di competenza, come determinata mediante protocollo d'intesa fra le Province nel cui territorio essi ricadono. Gli introiti incrementali di cui al periodo precedente sono destinati, a titolo di contributo speciale, ad opere di manutenzione della fascia costiera e azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, da individuare mediante accordo di programma fra ciascuna Provincia e il Consorzio. Agli introiti incrementali di cui ai periodi precedenti si aggiunge, parimenti a titolo di contributo speciale, l'eventuale quota di partecipazione alle attività di ripopolamento ittico, se e nella misura già prevista dagli atti che disciplinavano, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli obblighi del Consorzio.

21. 14. Molteni, Rivolta, Montagnoli, Comaroli, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, secondo periodo, le parole da « entro trenta giorni » fino a « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) al comma 23, le parole da « entro quindici giorni » fino a « comma 22 » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

c) al comma 25, le parole da « entro sessanta giorni » fino a « comma 22 » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

b) al comma 13, allegato A, sopprimere la voce: Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

21. 2. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: Agenzia per la sicurezza nucleare *e dopo il dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:*

20-*bis*. A decorrere della data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 e successive modifiche. Le funzioni e compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 185 del 2011, continuano ad essere esercitati dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA o dall'articolazione organizzativa che sarà individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

20-*ter*. Al fine di assicurare le necessarie risorse umane per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, con competenze idonee ai fini delle attività di regolamentazione e controllo, che verranno trasferite all'ISPRA nel limite massimo di 20 unità.

20-*quater*. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia trasferiti all'ISPRA gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

21. 21. Realacci.

Al comma 13, nell'allegato A sopprimere le seguenti parole: Agenzia per la sicurezza nucleare *e dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

20-*bis*. A decorrere della data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 e successive modifiche. Le funzioni e compiti

ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 185 del 2011, continuano ad essere esercitati dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA o dall'articolazione organizzativa che sarà individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

21. 20. Realacci.

Al comma 13, Tabella A, riga all'Agenzia per la sicurezza nucleare *sostituire le parole:* Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguente:* Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

21. 33. Saglia, Corsaro.

Al comma 13, Allegato A, inserire:

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Ministero del lavoro e delle politiche sociali

21. 12. Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province che succedono ai Consorzi di bonifica.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento alle Province delle funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, il Governo è delegato ad emanare, entro i 3 mesi successivi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

21. 24. Simonetti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, la Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10 comma 14 del decreto-legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011.

21. 23. Montagnoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati:

a) gli articoli 8, 12 e 21 del Regio Decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501;

b) il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953 n. 1260.

21. 13. Alessandri, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Soppressione Camere di commercio).

1. Le Camere di Commercio sono soppresse dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite alle Regioni, che succedono in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite alle Regioni. Conseguentemente regioni adeguano con propri provvedimenti le dotazioni organiche e subentrano, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato per la loro residua durata.

4. Gli organi degli Enti soppressi ai sensi del comma 1 cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

21. 01. Costa, Crosetto, Stradella.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Abrogazione finanziamento pubblico ai partiti).

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata.

21. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. La legge n. 1158 del 1971, recante « Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente », e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

2. La Stretto di Messina s.p.a. è fusa per incorporazione nella ANAS s.p.a. ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al libro V, capo X, sezione II del codice civile.

21. 03. Genovese.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Per le finalità di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, di razionalizzazione dell'organizzazione e di riduzione dei costi, richiamate dai commi 1 e 9, i Presidenti degli Enti soppressi assumono la carica di Vicepresidenti dell'INPS, per la durata prevista dal successivo comma 9, con deleghe nelle materie istituzionali delle Am-

ministrazioni di provenienza, da definire con decreto, non regolamentare, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e Finanze.

21. 04. Corsaro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni riguardanti la Guardia di finanza).

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, nonché per un corretto processo di razionalizzazione delle spese e di maggiore efficienza nel contrasto all'evasione fiscale, il Governo, con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana disposizioni volte a prevedere:

a) la progressiva smilitarizzazione del Corpo della Guardia di Finanza;

b) che l'affidamento del comando e delle competenze funzionali del Corpo della Guardia di Finanza sia posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'accorpamento e la fusione delle funzioni precedentemente esercitate dal Corpo della Guardia di Finanza con quelle dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fine di assicurare una migliore qualità del servizio pubblico al cittadino, minori costi e una maggiore qualificazione del personale impiegato in attività operative rispetto a quelle di funzionamento.

21. 05. Donadi, Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.

21. 06. Caparini, Dal Lago, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni

d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

21. 012. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

1) L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

2) Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

21. 08. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Le risorse già impegnate al sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore delle cessate aziende commissariali facenti capo alle società di cui all'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 le cui quote risultano ancora detenute dallo Stato, sono, previa conclusione delle procedure di riassegnazione dei residui, erogate alle medesime società a titolo di definitivo ristoro degli oneri anche futuri connessi al ripiano dei disavanzi pregressi.

2. Alle medesime società sono inoltre trasferite tutte le residue risorse già impegnate e non ancora erogate per il ripiano previsto dal medesimo articolo 145, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previo piano di riparto da effettuarsi con decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avendo riguardo all'ammontare dei crediti connessi ai maggiori corrispettivi spettanti a tutto il 31 dicembre 2011 per i servizi svolti sulla base dei contratti in essere con le Regioni.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono accantonate, in regime di irrilevanza fiscale, in un apposito fondo rischi da utilizzarsi per far fronte ad eventuali mancati incassi dei crediti per corrispettivi, nonché agli oneri pregressi imputabili alle cessate aziende commissariali, e potranno essere destinati ad investimenti infrastrutturali in misura pari ai crediti successivamente realizzati, ovvero alla diminuzione delle passività pregresse imputabili alle gestioni commissariali.

4. Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi sono da ritenersi definitivamente concluse le procedure di accertamento dei disavanzi e degli oneri connessi delle ex gestioni commissariali e delle aziende in concessione così come originariamente previsto dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.

21. 090. Iannaccone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Soppressione di ulteriori enti).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;

31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Basso Toce » di Gravellona Toce;

34) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Bacchiglione » di Vicenza;

35) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Mella » di Brescia;

36) Consorzio Idraulico di III C.T.G « Fiume Tesna superiore e affluenti » di Vicenza;

37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Toce » di Domodossola (Novara);

38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno » (Perugia);

39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia » di Campogalliano (MO);

40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. « Tergola-Muson Vecchio » di Camposampietro (PD);

41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.

21. 010. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I

comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti, mentre nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità ».

21. 011. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

ART. 22.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Al fine di contenere la spesa complessiva degli enti pubblici e delle società per azioni a partecipazione maggioritaria pubblica, dalla entrata in vigore della presente legge, i componenti del consiglio di amministrazione non possono superare il numero di tre, compreso il Presidente.

1-*ter*. Ai componenti dei consigli di amministrazione, così determinatisi, non può essere corrisposto un compenso superiore a 250 mila euro annui.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al commi 1-*bis*. e 1-*ter* non si applicano ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. 72. Gianni, Marsilio.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Dal 30 gennaio 2012, il Ministero degli affari esteri predispone un piano per ristrutturazione del personale diplomatico e amministrativo dislocato nelle sedi all'estero al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 2014 il seguente rapporto: *a)* 20 per cento del personale delle sedi all'estero composto da diplomatici e amministrativi di ruolo inviati dal Ministero stesso; *b)* 80 per cento di personale a contratto assunto *in loco*.

1-*ter*. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis* sono destinati ad un apposito Fondo istituto presso il Ministero degli affari esteri che viene ripartito annualmente, in via esclusiva, in misura pari al 30 per cento in favore dei servizi e della rete consolare all'estero, e per la restante quota in favore del miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica.

22. 23. Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, primo periodo, la parola « possono » è sostituita con « devono ».

*** 22. 34.** Baccini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 16, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, primo periodo, la parola « possono » è sostituita con « devono ».

*** 22. 71.** Mazzuca, Marinello.

Al comma 3, sopprimere le parole: province autonome di Trento Bolzano.

*** 22. 8.** Zeller, Brugger.

Al comma 3, sopprimere le parole: province autonome di Trento Bolzano.

*** 22. 35.** Froner, Gnecchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

22. 38. Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione dei regolamenti ivi previsti.

22. 39. Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

Sopprimere il comma 6.

22. 63. D'Amico.

Al comma 6, dopo il capoverso comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

22. 60. Stefani.

Al comma 6, capoverso comma 20, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , anche attraverso iniziative volte a contrastare i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

22. 1. Fava.

Al comma 6, capoverso 20, secondo periodo, sostituire le parole: offre servizi di informazione *con le seguenti:* offre servizi di formazione.

22. 2. Polidori, Marmo.

Al comma 6, capoverso comma 24, sopprimere le parole: nel limite massimo di 300 unità.

22. 3. Polidori, Marmo.

Al comma 6 sostituire il capoverso comma 25 con il seguente:

25. L'Agenzia opera all'estero attraverso uffici per la promozione degli scambi integrati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Il personale dell'Agenzia all'estero è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Gli uffici operano nel quadro delle funzioni di coordinamento, vigilanza e direzione dei Capi Missione, e in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

22. 61. Stefani.

Al comma 6, capoverso comma 25, dopo il primo periodo, aggiunge il seguente: Gli atti del relativo organico sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia previo assenso del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico.

22. 62. Stefani.

Al comma 6, capoverso comma 26, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 450.

22. 4. Polidori, Marmo.

Al comma 6, capoverso comma 26-sexies lettera a)*, sostituire le parole:* possono definire opportune intese *dalle seguenti:* definiscono opportune intese.

22. 5. Polidori, Marmo.

Al comma 7, sostituire le parole: le iniziative di promozione *con le seguenti:* individuate le iniziate di promozione.

22. 7. Polidori, Marmo.

Al comma 8, sostituire le parole da: al consiglio di amministrazione e al direttore *fino alle parole:* ai titolari degli uffici del soppresso istituto *con le seguenti:* al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificatamente stabiliti, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto.

22. 6. Polidori, Marmo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente comma: 1-*bis*. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico.

22. 14. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 16, comma 25, decreto-legge convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

22. 50. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: « A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1° Gennaio 2014.

22. 51. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le risorse finanziarie per le spese obbligatorie degli enti parco e degli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale sono destinate altresì all'esercizio della rappresentanza legale da parte dei Presidenti dei medesimi enti, ivi compresi i rimborsi per missione alle indennità di funzione ridotte del 10 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. 9. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal-

l'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al quarto periodo e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

22. 10. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « per il biennio 2009/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 »;

2) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo, il secondo corso e terzo corso »;

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 9-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino al 5 per cento delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

22. 11. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Il Ministero dell'Istruzione provvede a mantenere valida l'abilitazione conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dai Ministero dell'Università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 9-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino al 5 per cento delle dotazioni di parte corrente

relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

22. 12. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri ed i presidenti di ordini professionali attualmente in carica da due o più mandati.

22. 12. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario.

22. 13. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Le funzioni del segretario comunale e provinciale possono essere svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

22. 15. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici devono essere effettuata con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di governo;

b) devono essere ampliate le possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a sei mensilità.

22. 16. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

22. 44. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-*quater* e seguenti.

9-*quater*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

9-quinquies. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

9-sexies. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

9-*octies*. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

9-*nonies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9-*quinquies* anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

9-*decies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

9-*undecies*. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9-*duodecies*. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di

imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9-*terdecies.*Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9-*duodecies* sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

9-*quaterdecies*. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9 *duodecies* e 9 *terdecies* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

9-*quindecies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9-*nonies* proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le ° disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

9-*sexdecies*, L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

9-*septesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-*quater e 9-septesdecies*.

22. 17. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

22. 45. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-*quater* e seguenti.

9-*quater*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

9-quinquies. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

9-sexies. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

9-*octies*. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

9-*nonies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9-*quinquies* anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

9-*decies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

9-*undecies*. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9-*duodecies*. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9-*terdecies*.Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9-*duodecies* sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

9-*quaterdecies*. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9 *duodecies* e 9 *terdecies* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

9-*quindecies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9-*nonies* proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le ° disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

9-*sexdecies*, L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

9-*septesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate

le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-*quater e 9-septesdecies*.

22. 18. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione del sistema dei *voucher* e promuovere l'occupazione, sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo dei *voucher*.

Conseguentemente: all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell' 1,5per cento *con le seguente:* del 3 per cento,

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ». Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

22. 29. Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione del sistema dei *voucher* e promuovere l'occupazione, sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo dei *voucher*. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

22. 43. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione del sistema dei *voucher* e promuovere l'occupazione, sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo dei *voucher*. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-*quater* e seguenti.

9-*quater*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

9-*quinquies*. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

9-*sexies*. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di

fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

9-*octies*. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

9-*nonies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9-*quinquies* anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

9-*decies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

9-*undecies*. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9-*duodecies*. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9-*terdecies*.Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9-*duodecies* sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

9-*quaterdecies*. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9 *duodecies* e 9 *terdecies* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

9-*quindecies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9-*nonies* proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è com-

putato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le ° disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

9-*sexdecies,* L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

9-*septesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-*quater e 9-septesdecies*.

22. 19. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.0000 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

22. 42. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Sono escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-*quater* e seguenti.

9-*quater*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

9-quinquies. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

9-sexies. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

9-*octies*. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

9-*nonies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9-*quinquies* anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

9-*decies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

9-*undecies*. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9-*duodecies*. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9-*terdecies*.Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9-*duodecies* sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

9-*quaterdecies*. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9 *duodecies* e 9 *terdecies* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

9-*quindecies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9-*nonies* proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le ° disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

9-*sexdecies*, L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

9-*septesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-*quater e 9-septesdecies*.

22. 20. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 8.

22. 41. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-*quater* e seguenti.

9-*quater*. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

9-*quinquies*. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

9-*sexies*. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

9-*octies*. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

9-*nonies*. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9-*quinquies* anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

9-*decies*. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

9-*undecies*. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

9-*duodecies*. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9-*terdecies.*Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9-*duodecies* sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

9-*quaterdecies*. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9 *duodecies* e 9 *terdecies* supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

9-*quindecies*. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9-*nonies* proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le ° disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

9-*sexdecies,* L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

9-*septesdecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-*quater e 9-septesdecies*.

22. 64. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni dopo il comma 129 è aggiunto il seguente:

« 129-*bis*. La quota di cofinanziamento relativa all'utilizzo dei fondi strutturali europei di competenza di regioni ed enti locali può essere utilizzata in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorre a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica da esso individuato ».

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, valutati in 700 milioni, a decorrere dal 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 48-*bis*.

Conseguentemente dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

g) A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

h) Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

i) Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

j) Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per 1 quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie Al, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

*f)*i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

j) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

k) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

l) La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

m) L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

n) Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

o) Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

p) Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

q) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si ap-

plicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

r) L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

s) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

22. 22. Polledri, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto è sostituito dai seguenti: Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 48-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie Al, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta;

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonchè individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento ».

22. 21. Forcolin, Simonetti, D'Amico, Comaroli, Bitonci, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:

« 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo o ente o istituto di ricerca, sulla base di una specifica convenzione, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei o enti o istituti di ricerca dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato at-

tivo e passivo presso il secondo ateneo o ente o istituto di ricerca. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni ».

22. 24. Goisis, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Bitonci, Polledri, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il divieto di cui al precedente comma 7 non si applica alle scuole comunali dell'infanzia che abbiano rispettato nell'annualità 2011 il patto di stabilità interno ».

22. 25. Forcolin, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Goisis, Simonetti, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis*. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

a) spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane;

e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera *e)*.

9-*ter*. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5per cento *con le seguente:* del 2,5 per cento.

22. 26. Fedriga, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Ai fini della partecipazione del consigliere comunale e provinciale alle seduti di consiglio e commissioni, l'amministrazione è tenuta ad inviare la documentazione inerente la seduta per via telematica. Conseguentemente i lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o

provinciali hanno diritto ad assentarsi dal servizio solo negli orari durante i quali sono convocati i rispettivi consigli.

22. 27. Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. A decorrere dall'anno 2012, il limite di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non trova applicazione per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

9-*ter*. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite del 20 per cento è ridotto al 10 per cento per gli enti locali che conseguono nell'esercizio precedente gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ». Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

22. 28. Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257 è soppressa e le competenze sono trasferite, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate altresì le risorse umane e strumentali da trasferire.

*** 22. 30.** Baccini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257 è soppressa e le competenze sono trasferite, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178. Con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate altresì le risorse umane e strumentali da trasferire.

*** 22. 67.** Romele, Marinello.

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9-*bis*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così modificato:

Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti, ai fini dello svolgimento di un incarico dirigenziale presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogata, resta fermo che gli incarichi di cui al comma 5 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo di livello dirigenziale generale possono essere comunque conferiti, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del predetto decreto, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti ai sensi della normativa abrogato proseguono sino alla naturale scadenza.

****22. 31.** Baccini.

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9-*bis*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così modificato:

Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti, ai fini dello svolgimento di un incarico dirigenziale presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogata, resta fermo che gli incarichi di cui al comma 5 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo di livello dirigenziale generale possono essere comunque conferiti, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del predetto decreto, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti ai sensi della normativa abrogato proseguono sino alla naturale scadenza.

****22. 68.** Romele, Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il dipendente è inquadrato nell'area funzionale e fascia economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza con esclusione di qualsiasi altra indennità anche di carattere fisso e ricorrente in godimento presso di questa. Qualora il trattamento economico dell'area e della fascia d'inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva dell'amministrazione di destinazione sia più elevato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di provenienza, l'eventuale eccedenza è corrisposta mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti contrattuali.

***22. 32.** Baccini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il dipendente è inquadrato nell'area funzionale e fascia economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza con esclusione di qualsiasi altra indennità anche di carattere fisso e ricorrente in godimento presso di questa. Qualora il trattamento economico dell'area e della fascia d'inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva dell'amministrazione di destinazione sia più elevato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di provenienza, l'eventuale eccedenza è corrisposta mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti contrattuali.

***22. 69.** Romele, Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183, le parole: « di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ». In caso di situazioni di eccedenza di personale l'amministrazione può autorizzare l'aspettativa anche per un periodo non superiore a cinque anni.

****22. 33.** Baccini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183, le parole: « di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di trentasei mesi ». In caso di situazioni di eccedenza di personale l'amministrazione può autorizzare l'aspettativa anche per un periodo non superiore a cinque anni.

****22. 70.** Mazzuca, Marinello.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 4 è abrogato.

22. 36. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali;

b) al comma 34, la lettera *c)* è abolita.

22. 37. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui le società già costituite: *a)* abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; *b)* non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; *c)* non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza

delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

22. 40. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 1, comma 23-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

22. 46. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 4, comma 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

22. 47. Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.

22. 48. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui ali 'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento dì trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

22. 49. Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la parola 20 è sostituita con la parola: 40.

22. 52. Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: 20.000 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 40.000 euro.

22. 53. Montagnoli, Comaroli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 431 del l998 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Lo Stato, con propria legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede a trasferire alle Regioni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni in materia di disciplino delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Le Regioni provvedono succes-

sivamente, con proprio regolamento, a fissare le disposizioni per assicurare l'esercizio delle funzioni così delegate.

22. 55. Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Entro il 30 giugno 2012 le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 9-*ter*, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

9-*ter*. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.

22. 54. D'Amico.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato. Il comma 39 dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è abrogato.

22. 56. Simonetti, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 108 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: « Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

22. 58. Simonetti, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole « a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato ».

22. 57. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma

diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

22. 59. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. I comuni che, sulla base dei primi tre parametri di virtuosità identificati dall'articolo 20 del comma 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, risultano classificati nella prima classe, per l'esercizio finanziario 2012 possono trasferire alla Cassa depositi e prestiti quota dei pagamenti bloccati dai vincoli del Patto di stabilità senza oneri aggiuntivi. La disposizione opera nel limite di 1.000 milioni di euro per il 2012.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le parole:* del 3 per cento.

22. 65. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per l'annualità 2012 nei confronti dell'ASSI – ex Unire vengono confermati gli effetti dell'articolo 30-*bis* comma 4 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

22. 66. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti).

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1. Nella rubrica, le parole: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"; sono sostituite dalle seguenti: « Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti ».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono sostituiti dai seguenti:

CAPO I

COMPONENTI DI ORGANI ELETTIVI

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, ai membri degli organi elettivi regionali e locali e, nei limiti indicati, ai loro coniugi non legalmente separati o divorziati, ai loro parenti entro il secondo grado. Si applicano altresì alle persone stabilmente conviventi con i membri di

organi elettivi, qualora le norme interne di funzionamento dell'organo riconoscano alle stesse diritti o facoltà.

ART. 2.

(Dichiarazioni dei membri del Parlamento).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Camera di appartenenza i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula « sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero », concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi in società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula « sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero », concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso la Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla proclamazione.

ART. 3.

(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dal parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel commi 1 e 2 dell'articolo 2.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nel regolamenti interni di ciascuna Camera.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dal prefetto competente per il luogo di residenza del soggetto che ha commesso l'illecito, su comunicazione del Presidente del ramo del Parlamento competente.

ART. 4.

(Variazioni).

1. Per tutta la durata del mandato parlamentare, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'Imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti

indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

ART. 5.

(Cessazione dal mandato).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della rispettiva Camera una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine ancorché quest'ultimo sia successivo alla scadenza del mandato.

2. In caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 4 in luogo di quelle del comma 1 del presente articolo.

ART. 6.

(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

ART. 7.

(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 4 e 5, il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. Di tale comunicazione è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 10, comma 1. A seguito di tale comunicazione, il Presidente della Camera di appartenenza dell'inadempiente dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge.

ART. 8.

(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 9.

(Dichiarazioni dei componenti degli organi elettivi regionali e locali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Anagrafe degli eletti) – 1.* Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, tenendo conto delle disposizioni concernenti i membri del Parlamento che disciplinano la stessa materia ed individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da

parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 2 e da 4 a 9 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

3. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata, e le relative sanzioni sono comminate, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale interessati, i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito *Internet* del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

ART. 10.

(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3,4 e 5.

2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.

3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono pubblicate su un apposito sito *Internet*, istituito d'intesa tra le Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.

4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

CAPO II

COMPONENTI DEL GOVERNO, DELLE GIUNTE E AMMINISTRATORI NAZIONALI E LOCALI

ART. 11.

(Componenti del Governo nazionale).

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Dichiarazione degli interessati) – 1.* Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione, contenente la formula "sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero", concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti In pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi In società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di ammini-

stratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate dall'Autorità di cui al comma 1 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando 1 dati patrimoniali sono attinenti a tali settori. ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*.

(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 5 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dai parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nei regolamenti interni di ciascuna Camera.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

ART. 5-*ter*.

(Variazioni).

1. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Per tutta la durata della titolarità della carica di governo, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-*bis* sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

4. Si applica alle dichiarazioni di cui al presente articolo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5.

ART. 5-*quater*.

(Cessazione dalla carica).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-*bis* sono tenuti a depositare presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, ancorché quest'ultimo sia successivo alla cessazione.

ART. 5-*quinquies*.

(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effet-

tuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra loro.

ART. 5-*sexies*.

(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 5, 5-*bis* e 5-*ter* il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Di tale diffida è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 15.

3. In caso di persistente inadempienza, il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge. ».

ART. 12.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-*sexies* della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:

a) al presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio del ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;

d) ai direttori generali delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

ART. 13.

(Presidenti di regione e di provincia, sindaci, componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-*sexies* della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-*sexies* della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di provincia, ai sindaci di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore al 50.000 abitanti, ai componenti delle rispettive giunte.

3. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico al sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: « consensualmente » è soppressa.

ART. 14.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-*sexies* della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:

a) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, al vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; al direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

ART. 15.

(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.

3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono pubblicate su un apposito sito *Internet*, istituito d'intesa tra la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.

4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui agli articoli 2, 3, 11, 12, 13 e 14 provvedono, rispettivamente, agli adempimenti indicati alla lettera *a)* dei comma 1 dell'articolo 2 e alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

22. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche).

1. Per il biennio 2012-2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano per le assunzioni le graduatorie, dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo, di norma, a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime e, comunque, in via prioritaria quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per il biennio 2012-2013, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003 e vigenti al 31 dicembre 2011, è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

22. 02. Gozi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglia dei ministri 25 marzo 2011 e successivamente prorogato al 1° gennaio 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 201l, è anticipato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 2010.

22. 03. Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

22. 04. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Laura Molteni, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale).

1. Al Capo II del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: all'articolo 97, comma 1, dopo le parole: « il Comune e la provincia hanno », sono inserite le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

22. 05. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

ART. 22-*bis*.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un « Palazzo Italia » a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata « Palazzo Italia », situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

22. 07. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 del citato regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

22. 06. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblicala Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 150, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

22. 08. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

ART. 23.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Gli emolumenti e le indennità spettanti ai componenti delle Autorità amministrative indipendenti elencate al comma 1 non possono superare la retribuzione complessiva del Presidente della Corte di Cassazione. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.

23. 59. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

« La riduzione di cui al comma 1 si applica entro e non oltre il 31 marzo 2012.

23. 38. Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

Al comma 23 dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1 lettera *e)*, al decreto legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 giugno 1974 n. 216 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, sopprimere il primo periodo;

b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » con le seguenti: « dalla Commissione. »;

c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole « e con non meno di quattro voti favorevole »;

d) all'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole: « adottata con non meno di quattro voti favorevoli »;

e) all'articolo 2, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

2-*ter*. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985 n. 281 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli » sono sostituite dalle seguenti: « con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi »;

b) al comma 8 sopprimere le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli ».

23. 9. Casero.

Al comma 2, dopo le parole: La disposizione di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* e quella di cui al comma 37 dell'articolo 4 Legge 12 novembre 2011, numero 183.

23. 34. Ceroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n, 252 sostituire la parola: « quattro » con la seguente: « sette ».

*** 23. 52.** Pelino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n, 252 sostituire la parola: « quattro » con la seguente: « sette ».

*** 23. 32.** D'Antoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data in cui la Commissione nazionale per la Società e la

borsa abbia raggiunto la composizione di tre membri, ai sensi dei commi 1 e 2, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 9, le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono sostituite dalle seguenti: « all'unanimità »;

all'articolo 2, comma 4, terzo e quarto periodo, le parole: « con non meno di quattro voti favorevoli » sono sostituite dalle seguenti: « all'unanimità ».

23. 7. Toto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*: All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*: L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

23. 10. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis:* Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo. »

23. 11. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Montagnoli, Comaroli, Bitonci.

Sopprimere il comma 3.

23. 49. Gioacchino Alfano, Marinello.

Al comma 3 dopo le parole: della legge 31 luglio 1997, n. 249 *sono aggiunte le seguenti:* e dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

23. 51. Pelino.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta.

3-*quater*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: « , anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, » sono soppresse;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente: « 18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995. n. 481. »:

c) al comma 19 sostituire le parole: « in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. », con le seguenti: « in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di molo; »

d) al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Le disposizioni del comma 19 si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato. »

23. 013. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.

23. 16. Vanalli, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Al comma 4 dopo le parole: nell'ambito delle Unioni di Comuni *aggiungere le seguenti:* ovvero alla SUA Stazione Unica Appaltante come disciplinata dal decreto di attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ».

23. 12. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 6 sopprimere le parole da: fermo restando, in ogni caso *fino alla fine del comma.*

23. 19. Bragantini, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

6-*ter*. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.

6-*quater*. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-*bis* e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. 20. Bragantini, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti.

6-*bis*. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere

nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

6-*ter*. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 6-*bis* mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

23. 15. Vanalli, Bragantini, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. « L'assegno personale spettante al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1985 n. 372 e successive modificazioni è ridotto del 20 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

23. 23. Callegari, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis:* All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 sostituire le parole: « Primo presidente della corte di cassazione » con le seguenti: « Presidente della Repubblica ».

23. 36. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

3-*bis*. Nessuna retribuzione, nessun compenso, nessuna indennità a qualsiasi titolo erogati da società, enti, associazioni, amministrazioni pubbliche o private che fruiscono di contributi, finanziamenti, agevolazioni a qualsiasi titolo ottenuti a carico della finanza pubblica, esclusa la cassa integrazione, potrà superare, su base annua, la retribuzione percepita dai presidenti di sezione della Corte di cassazione all'inizio della carriera, a pena di decadenza dei benefici citati e della impossibilità di ottenere altri per i quinquennio successivo a quello della eventuale violazione.

23. 63. Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese.

Dopo il comma 6, aggiungere:

6-*bis*. « Il trattamento economico onnicomprensivo, a carico delle finanze pubbliche, a titolo di emolumenti, indennità, rimborsi o retribuzioni, annualmente corrisposto a soggetti titolari di rapporti di lavoro di qualsiasi genere con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo percepito annualmente dai componenti dei nazionale in carica. Per la definizione di « trattamento economico onnicomprensivo » si applica l'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il limite suddetto deve essere rispettato anche nell'ipotesi di esercizio di più incarichi da parte di uno stesso soggetto. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agii arbitri, ai presidenti e ai membri di collegi e organi di governo e di

controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti nonché ai dirigenti pubblici.

Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria. »

23. 60. Del Tenno.

Dopo il comma 6, aggiungere:

6-*bis*. « Il trattamento economico onnicomprensivo, a carico delle finanze pubbliche, a titolo di emolumenti, indennità, rimborsi o retribuzioni, annualmente corrisposto a soggetti titolari di rapporti di lavoro di qualsiasi genere con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo percepito annualmente dai componenti dei nazionale in carica. Per la definizione di « trattamento economico onnicomprensivo » si applica l'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il limite suddetto deve essere rispettato anche nell'ipotesi di esercizio di più incarichi da parte di uno stesso soggetto. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agii arbitri, ai presidenti e ai membri di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti nonché ai dirigenti pubblici.

Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria. »

23. 56. Del Tenno.

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: ART. 54-*bis*. – *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1.* Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare ».

23. 18. Bragantini, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti dei dirigenti delle amministrazioni statali, nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non può superare il doppio del trattamento economico complessivo annuo di un senatore della Repubblica.

7-*bis*. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 5 ottobre 2010 è abrogato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è delegato ad emanare apposito decreto legislativo per disciplinare le eventuali esclusioni dalla norma che si rendessero necessarie.

23. 33. Vannucci.

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2011 *con le seguenti:* 31 marzo 2012.

23. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole: il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza *con le seguenti:* la materia sarà disciplinata con apposito provvedimento legislativo.

23. 53. Duilio.

Al comma 7, aggiungere in fine, le parole: alla sostituzione dei commissari trattenendone la retribuzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

23. 17. Vanalli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli.

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:

« In tal caso, comunque, il trattamento economico onnicomprensivo non può superare l'importo di 250.000 euro annui e ai dirigenti delle amministrazioni e degli enti pubblici non è consentito di cumulare più di una carica nel settore pubblico. »

23. 42. Proietti Cosimi.

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:

« In tale ambito dovrà prevedersi che il trattamento economico degli incarichi di vertice della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e delle società con partecipazione pubblica superiore al 50 per cento non possa essere superiore al trattamento economico dei parlamentari. »

23. 48. Giammanco, Mottola, Rampelli, Marsilio.

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:

« In tale ambito dovrà prevedersi che il trattamento economico degli incarichi di vertice della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e delle società con partecipazione pubblica superiore al 50 per cento non possa essere pubblico al trattamento economico dei parlamentari. »

23. 44. Giammanco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 7, per il triennio 2012-2014, il trattamento complessivo per il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare l'indennità parlamentare di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Per le società pubbliche e private che, a qualsiasi titolo, percepiscano contributi pubblici o agevolazioni fiscali, l'importo dei predetti contributi o agevolazioni è ridotto in misura corrispondente alle somme erogate a qualsiasi titolo ai rispettivi dipendenti oltre il limite di cui al primo periodo.

23. 25. Crosetto.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « Articolo 8 – *Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica e la dirigenza pubblica – 1.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni, inseriscono sul proprio sito istituzionale o in assenza, sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, gli stipendi ed ogni altra tipologia di beneficio economico dei propri amministratori e dei soggetti le cui funzioni possano essere ricondotte a quella dirigenziale, curandone altresì il periodico aggiornamento.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per

cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

3. Con riferimento alle figure di amministratore, componente del collegio sindacale e di revisore, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è disposto il divieto di ricoprire tali cariche in più di un ente, organismo pubblico e società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi quelli facenti capo a regioni, province o comuni. Il divieto non si applica qualora, per motivi di riduzione degli oneri, le cariche plurime siano rivestite nell'ambito di una società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

23. 40. Marsilio, Meloni, Rampelli.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Alla legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. II Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di sessantotto, oltre al presidente secondo la seguente ripartizione:

a) sei esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali quattro nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dodici rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. La nuova composizione del CNEL così come prevista dal comma 8, nel rispetto dell'incomprimibilità del mandato dell'attuale consiglio, si applica dalla consiliatura successiva all'attuale.

23. 45. Lo Presti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a)*, capoverso ART. 2, comma 1, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire l'alinea con il seguente: 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni dì volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente: *b)* quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove

rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese.

3) sostituire la lettera *c)* con la seguente: *c)* sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

b) al comma 8, lettera *a)*, capoverso ART. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis)* L'Assemblea elegge in unica votazione due Vice Presidenti.

c) al comma 8,dopo la lettera *e)*, aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, » sono inserite le seguenti: « previo parere favorevole dell'Assemblea »;

c-ter) all'articolo 10 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* Il CNEL approva il proprio programma di attività sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali, Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio ».

c-quater) al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente periodo: « Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire ai CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, il Ministero dell'Economia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero dello Sviluppo economico e L' ISTAT individuano nell'ambito dei rispettivi uffici un dirigente responsabile del rapporto di collaborazione con il CNEL ».

c-quinquies) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6 le parole: « due posti » sono sostituite dalle parole: « un posto ».

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: « Al Segretario generale è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti di fascia della Presidenza del Consiglio del ministri. Il Segretario generale non può cumulare il trattamento economico CNEL con quelli di altre Amministrazioni pubbliche. »

d) al comma 9, lettera *b)*, sostituire la parola: « pluralismo » con le seguenti: « dell'articolo 99 della Costituzione In misura che tenga conto della importanza quantitativa e qualitativa delle categorie produttive;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente: « I risparmi derivanti dall'applicazione del commi da 8 a 12 sono versati al Fondo per le politiche sociali iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani ».

23. 5. Baccini, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a)*, capoverso ART. 2, comma 1, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire l'alinea con il seguente: 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni dì volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione;

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente: *b)* quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese.

3) sostituire la lettera *c)* con la seguente: *c)* sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

b) al comma 8, lettera *a)*, capoverso ART. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis)* L'Assemblea elegge in unica votazione due Vice Presidenti.

c) al comma 8,dopo la lettera *e)*, aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, » sono inserite le seguenti: « previo parere favorevole dell'Assemblea »;

c-ter) all'articolo 10 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* Il CNEL approva il proprio programma di attività sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali, Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio ».

c-quater) al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente periodo: « Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire ai CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, il Ministero dell'Economia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero dello Sviluppo economico e L' ISTAT individuano nell'ambito dei rispettivi uffici un dirigente responsabile del rapporto di collaborazione con il CNEL ».

c-quinquies) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6 le parole: « due posti » sono sostituite dalle parole: « un posto ».

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: « Al Segretario generale è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti di fascia della Presidenza del Consiglio del ministri. Il Segretario generale non può cumulare il trattamento economico CNEL con quelli di altre Amministrazioni pubbliche. »

d) al comma 9, lettera *b)*, sostituire la parola: « pluralismo » con le seguenti: « dell'articolo 99 della Costituzione In misura che tenga conto della importanza quantitativa e qualitativa delle categorie produttive;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente: « I risparmi derivanti dall'applicazione del commi da 8 a 12 sono versati al Fondo per le politiche sociali iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani ».

23. 61. Baccini.

Al comma 9, lettera b) *dopo la parola:* pluralismo *aggiungere le seguenti:* anche in riferimento al radicamento territoriale.

23. 13. Fedriga, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli.

Sopprimere i commi da 14 a 22.

23. 14. Montagnoli, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Bitonci.

Sostituire i commi da 14 a 22 con i seguenti:

14. « Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture e le funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente sono trasferite ai questori, ai sindaci, ai presidenti di provincia e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

15. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione dì armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge l'aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggiatiti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

16. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n, 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

17. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-*bis*, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

I) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di

forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

bb) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

II) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

mm) il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

18. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

19. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

2. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

23. 22. Dal Lago, Pastore, Bitonci, Montagnoli.

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di funzioni delle province, di riduzione

del numero dei consiglieri e dei membri delle giunte provinciali nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

ART. 19. – *(Funzioni). – 1.* Spettano alla provincia, quale ente di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima nei seguenti settori:

a) sviluppo economico, sociale e delle attività produttive: in particolare spettano alla provincia:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale che richiedono una progettazione e un'attuazione unitarie a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) territorio, ambiente e infrastrutture: in particolare, spettano alla provincia:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e la gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza in materia di protezione civile e di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, la progettazione, la gestione e la vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) polizia amministrativa locale: fermi restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare spettano alla provincia:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali è necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà di esercizio in ambito sovracomunale, ferme restando le competenze di gestione e di amministrazione dei comuni di cui agli articoli 13 e 14, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale »;

3. L'articolo 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « ART. 74. – *(Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)*. 1. Il presidente della provincia è eletto dai componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito, presso il capoluogo della provincia, un apposito seggio elettorale.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i Sindaci in carica dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.

3. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del presidente della provincia.

4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti dei medesimi consiglieri.

6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.

7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

8. E proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.

10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. 1 restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 11

primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.

12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale.

14. Il Presidente e i consiglieri provinciali eletti non percepiscono indennità di carica né gettoni di presenza per le attività istituzionali relative all'ente Provincia.

3. L'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

23. 50. Ria.

Sostituire i commi da 14 a 21 con il seguente:

14. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente decreto-legge le indennità percepite dai consiglieri provinciali sono ridotte del 50 per cento.

23. 2. Gianni.

I commi da 14 a 20 sono sostituti dai seguenti:

14. Le Regioni, entro il 30 aprile 2012 provvedono con apposita legge ad accorpare le Province esistenti sul loro territorio con l'obbligo di rispettare il limite minimo di abitanti per ogni Provincia fissato in 1.000.000 di abitanti. Nel caso in cui la legge regionale non sia approvata entro il termine perentorio del 30 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvederà in via sostitutiva con legge dello Stato.

15. Le Regioni o lo Stato, contestualmente agli accorpamenti di cui al comma 14 provvedono, altresì, alla definizione delle modalità e criteri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché alla ridefinizione dei collegi elettorali.

16. Gli Organi di Governo delle nuove Province, nella composizione e numero già definiti dalla legge vigente e così come derivanti dagli accorpamenti di cui ai commi precedenti, saranno eletti a seguito dello scioglimento dei vecchi per scadenza naturale o dimissioni volontarie.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la partecipazione dei Consiglieri Provinciali a Commissioni comunque costituite o denominate, comprese le Commissioni Consiliari, è a titolo gratuito, non avendo, gli stessi, diritto ad alcun compenso, a qualsiasi titolo, anche di rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, se non le indennità percepite o i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

18. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge l'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica per gli assessori delle Province. I rapporti contrattuali in essere ai sensi della stessa norma sono validi fino alla loro scadenza.

23. 21. Molgora, Montagnoli.

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19.

23. 46. Iannarilli.

Al comma 14 sopprimere la parola: politico.

23. 29. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 16, primo periodo, le parole: da non più di dieci componenti *sono sostituite dalle seguenti:* da cinque a venticinque componenti.

23. 58. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: con legge dello Stato, *sopprimere le parole:* entro il 30 aprile 2012.

23. 62. Iannarilli.

Sopprimere i commi 18 e 19.

23. 47. Iannarilli.

Al comma 23, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. « Entro il 1º aprile 2012, l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale sono trasferite alle Regioni. Le Regioni disciplinano le attività della Polizia Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso del mancato trasferimento entro il 1º aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

23. 35. Comaroli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli.

Dopo le parole: provvedono *aggiungere le seguenti:* nei termini di cui al comma 18.

23. 39. D'Amico.

Sostituire il comma 20 con i seguenti:

20. Decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al comma 16, si procede al rinnovo di tutti consigli provinciali secondo le nuove modalità di elezione, con la conseguente decadenza degli organi in carica.

20-*bis*. Fino all'approvazione della legge di cui al comma 16, non si procede comunque al rinnovo dei consigli provinciali in scadenza del mandato o di quelli per i quali si verifichi una delle cause di scioglimento anticipato, di cui all'articolo 52 e 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma si provvede alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del citato decreto.

20-*ter*. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile 2012 della legge di cui al comma 16 si procede allo scioglimento dei consigli provinciali in carica e alla contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

20-*quater*. I commissari esercitano tutte le attribuzioni loro conferite e restano in carica fino al rinnovo dei consigli provinciali secondo le nuove modalità di elezioni stabilite con la legge di cui al comma 16.

23. 6. Lo Presti, Moroni, Briguglio, Giorgio Conte.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Le disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 entrano in vigore alla scadenza degli organi delle Province attualmente in carica.

23. 57. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni).

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dal comma 14 dall'articolo 23 del presente decreto, dell'unione municipale.

2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. L'unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera *a)*. I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la

costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

c) per i comuni con popolazione superiore a 5,000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « 5,000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati », sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale, »; le lettere *h)* e *c)* del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: *b)* entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009 ».

11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267, Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti; « 31 dicembre 2012 »; alla lettera *a)*, del medesimo comma 32, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti

locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.

15. È soppresso l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

23. 01. Santelli.

Sostituire il comma 21 con il seguente:

« La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza. »

23. 55. Toccafondi.

Aggiungere il seguente comma:

21-*bis:* « Le disposizioni di cui al comma 21 sono applicate successivamente allo scadere dei rispettivi mandati amministrativi ».

23. 54. Toccafondi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. A decorrere dalla tornata elettorale successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consigli circoscrizionali di municipalità dei Comuni avente meno di 500.000 abitanti. I Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti provvederanno a riperimetrare il territorio dei consigli circoscrizionali o di municipalità in ragione di uno per, almeno, 100.000 abitanti.

23. 65. Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Al comma 22, dopo le parole: ente territoriale *aggiungere le seguenti:* di comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

23. 8. Laboccetta, Fallica.

Al comma 22 , aggiungere, infine le parole: fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale.

23. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale.

23. 27. Froner, Gnecchi.

Al comma 22 aggiungere il seguente periodo:

« È fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 6 dell'articolo 5, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

23. 41. Marsilio, Meloni, Frassinetti, Lorenzin, Piso, Rampelli, Saltamartini, Sammarco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

22-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione ».

23. 37. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

22-*bis*. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione degli enti locali i revisori dei conti sono nominati dall'organo consiliare con la maggioranza del 75 per cento, sulla base di un elenco di tre nominativi nel caso di revisore unico e di nove nel caso di Collegio fornito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

23. 28. Comaroli.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. La norma di cui al comma 22 non si applica alle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23. 30. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Fluvi, Causi, Duilio, Marchi.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-*bis*. La norma di cui al comma 22 si applica a decorrere dal rinnovo degli enti ivi previsti.

23. 24. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Fluvi, Causi, Duilio, Marchi.

Aggiunge, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti dì ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai Presidenti, componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai Presidenti delle autorità indipendenti, al dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ed ai dirigenti delle società 0 aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

23. 26. Comaroli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART.23-*bis*.

(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali).

1. L'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: « Articolo 5. – *Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegali.* – 1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 le dotazioni degli organi costituzionali sono ridotte del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri per la formazione e l'aggiornamento.

3. Le minori spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti destinati alla prima infanzia. A tal fine alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « *41-quinquies)* pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati alla prima infanzia.

23. 02. Marsilio, Meloni, Rampelli.

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Norme sui concorsi pubblici e proroga vigenza graduatorie).

1. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso fino alla data di durata del blocco o limitazione.

3. Le graduatorie dei concorsi pubblici il cui termine di decorrenza sia precedente al 30 giugno 2012 restano vigenti fino al 30 giugno 2013.

23. 03. Lo Presti, Angela Napoli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto intermi-

nisteriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

23. 05. Simonetti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

23. 09. Simonetti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato.

23. 010. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le

disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e *le parole:* per le donne.

23. 06. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e *e le parole:* per le donne.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data e che abbiano maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 pari o superiore a 35 anni, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito, se uomini, al momento dalla maturazione di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi se l'anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 era ricompresa tra 39 anni e 39 anni e 11 mesi, a 40 anni e 8 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 38 anni e 38 anni e 11 mesi, a 41 anni e 2 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 37 anni e 37 anni e 11 mesi, a 41 anni e 9 mesi se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 36 anni e 36 anni e 11 mesi, a 42 anni se alla medesima data l'anzianità contributiva era ricompresa tra 35 e 35 anni eli mesi. I predetti requisiti contributivi sono tutti ridotti di 1 anno per le donne ».

23. 07. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 14 sostituire le parole: nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari *con le seguente:* ai seguenti soggetti *e aggiungere dopo le parole:* successivamente al 31 dicembre 2011 *aggiungere le seguenti:* e fino al 31 dicembre 2017.

Al comma 15 eliminare le parole da: Qualora dal predetto monitoraggio risulti *fino a:* afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze ».

23. 08. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

ART. 23-*bis*.

(Voli blu).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *Voli blu* – 1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

4 . Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.

5. II Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia ».

23. 011. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera *e)* dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

23. 012. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-*bis*.

(Economie negli Organi costituzionali, di Governo e negli apparati politici).

1. A decorrere dall'anno 2013, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2012 riduzioni di spesa anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, mili-

tare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

23. 014. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

« ART. 23-*bis*.

(Estensione della revisione integrale della spesa pubblica agli enti locali).

1. Al comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole « amministrazioni centrali dello Stato » sono aggiunte le parole delle Regioni e degli Enti locali ».

23. 015. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 23-*bis*.

(Trattamento economico dei parlamentari).

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

5. Il limite massimo di cui al comma 4 viene ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.

6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

23. 017. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

ART. 23-*bis*.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le

magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

23. 018. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

ART. 23-*bis*.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico).

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

« 5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli ».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

23. 021. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

« 1-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere *f-bis)* e *f-ter)* possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministra-

zioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ».

2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.

23. 022. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.

2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.

23. 023. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Razionalizzazione delle funzioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e aggregazione dei territori ai comuni limitrofi).

1. Ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in attuazione degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con i quali si demanda al legislatore statale il compito di configurare l'assetto delle istituzioni territoriali. In modo da organizzare la gestione delle funzioni amministrative secondo i princìpi della proporzionalità e dell'adeguatezza, nonché di semplificare il sistema amministrativo e di dare effettività ai princìpi di responsabilità e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono soppressi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed aggregati i rispettivi territori ai comuni limitrofi sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo;

b) è disposta la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello

Stato mediante la riorganizzazione degli stessi sulla base della nuova articolazione comunale.

2. Il Governo provvede, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 a disciplinare le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

23. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Trattamento contributivo presidente autorità portuali).

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominato presidente di un'Autorità Portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per tutta la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti sono integralmente rimborsati dall'Autorità Portuale presso la quale il dipendente svolge l'incarico, la quale provvede altresì al recupero della quota posta a carico dell'interessato ».

23. 024. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Riduzione stipendi manager pubblici).

1. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare lo stipendio del primo presidente di cassazione.

23. 020. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Limite agli stipendi delle cariche pubbliche).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni non può superare lo stipendio del primo presidente di cassazione. La disposizione non si applica alle attività di natura professionale né ai contratti d'opera.

2. Per la Banca d'Italia e le Autorità indipendenti non si applica la disposizione di cui al precedente comma. Per queste amministrazioni il trattamento economico onnicomprensivo non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

23. 019. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

23. 016. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Disposizioni in materia di comuni).

1. I comuni, a prescindere dalla loro dimensione territoriale e dalla loro popolazione, il cui abitato urbano è limitrofo a quello di altri comuni e forma un unico agglomerato di insediamento residenziale ed imprenditoriale, costituiscono un unico ente locale.

2. Con uno o più decreti delegati da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana le norme attuative riguardanti lo scioglimento e l'accorpamento degli enti di cui al comma 1.

3. Il Governo è altresì delegato a modificare la normativa elettorale assicurando la rappresentanza proporzionale degli abitanti residenti nei territori degli enti locali disciolti ed accorpati e la definizione dei rapporti finanziari, patrimoniali e con il personale, scaturenti dallo scioglimento ed accorpamento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

23. 64. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

ART. 24.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 4,5 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 20 per cento.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 20-*ter*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei

quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni dì cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

14. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, le persone fisiche e giuridiche possono effettuare erogazioni liberali in favore del bilancio dello Stato al fine di contribuire volontariamente al risanamento finanziario del Bilancio dello Stato. Le suddette erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

15. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, « Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze » sono apportate Se seguenti modificazioni: « dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. È istituito, nell'ambito dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", uno speciale Albo "Al sostegno della Repubblica Italiana" destinato a riconoscere una specifica attestazione a coloro che abbiano contribuito al risanamento finanziario dei bilancio dello Stato attraverso la corresponsione di liberalità economiche di importo superiore ai 50.000 euro. Ai benefattori iscritti nell'Albo sono conferite, secondo l'ammontare delle liberalità conferite, le decorazioni e gli appellativi definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attestazione è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. L'attestazione è revocata nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 ».

16. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolato dalla legge 23 marzo 1981, n.9I è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. L'onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

24. 90. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

24. 66. Marinello.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del

2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari :

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente V importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 91. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n,98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 92. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5per cento *con le seguente:* del 4,5 per cento;

II primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260,000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 93. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti.

Sopprimere i commi 6, 7 e 9.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 4,5 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120,000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150,000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260,000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 94. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Al comma 6, lettera a), *sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:*

61 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico a 62 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 63 e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020".

24. 53. Damiano, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Al comma 6, lettera a) *sostituire il primo e il secondo:* 61 anni e 6 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 62 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal primo gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020. »

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;

24. 95. Fedriga, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 6, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis: Le previsioni di cui al presente comma, per le lavoratrici madri, sono diminuite di un anno per ogni figlio, naturale o adottato.

24. 81. Pini, Caparini, Fava, Grimaldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Al comma 6, alla lettera c) *aggiungere, infine, il seguente periodo* per i funzionari diplomatici con il grado di ambasciatore il requisito è determinato in 70 anni;.

24. 79. Raisi.

Al comma 6, alla lettera c) *aggiungere infine il seguente periodo:*

« per i funzionari della camera diplomatica il requisito è determinato in 67 anni;

24. 78. Raisi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavoratori di cui all'articolo 10 della legge n. 381 del 1970 e all'articolo 19 della legge n. 118 del 1971.

24. 65. Damiano, Baretta, Lenzi, Schirru, Gnecchi, Gatti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

« 7-*bis*. L'iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria e l'iscrizione alla gestione separata i cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rimangono autonome e danno diritto a prestazioni pensionistiche separate. I lavoratori e le lavoratrici la cui pensione di vecchiaia liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostituite ella medesima, conservano altresì il diritto alla pensione

di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata se hanno versato almeno 5 anni di contributi ».

24. 96. Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 8 sostituire la parola: 2018 *con la parola:* 2012.

24. 76. Marsilio, Meloni, Rampelli.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-*bis*. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica e ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale ».

8-*ter*. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *1.* Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

8-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n, 656, è sostituito dal seguente:

« 2. Contro le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima, è ammesso senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze »,

8-*quinquies*. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« 4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi amministrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 116 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti a del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni ».

8-*sexies*. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1.* L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui al citato articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e

successive modificazioni, e non hanno fruito del beneficio per non aver presentato la relativa domanda ».

24. 97. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Fugatti, Montagnoli, Bitonci, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-*bis*. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-*bis)*, B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia d'oro al valor militare, A decorrere dal 1º gennaio 2012, la misura dell'assegno di cui comma 1 è fissata in 1.300 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis)* della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare. La misura dell'assegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. Alla liquidazione degli assegni, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enfi già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

8-*ter*. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

24. 21. Caparini, Fedriga, Fava, Grimoldi, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del D.P.R., 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli ».

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sostituire le parole: euro 14 *e:* euro 26, *rispettivamente con le seguenti:* euro 7 *e:* euro 13.

24. 98. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 9 non trovano applicazione nei riguardi delle lavoratrici che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a dieci anni ».

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n,98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 72. Martini, Fedriga, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Al comma 10 dopo le parole: è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di *eliminare le parole 42 anni e 1 mese per gli uomini e. Dopo le parole:* 41 anni e 1 mese *eliminare le parole:* per le donne.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

24. 100. Fedriga, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 99. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 10, dopo le parole: 62 anni *aggiungere le seguenti:* . Sono esclusi da tale penalizzazione i soggetti ricadenti nella legge 3 agosto 2004 n. 206 e successive modificazioni.

24. 62. Villecco Calipari, Rossa, D'Antona, Rugghia.

Al comma 10, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

24. 101. Fedriga, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

« La riduzione non si applica ai soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino ai 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n, 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

24. 102. Paladini, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 11-*bis*. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

11-*ter*. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

11-*quater*. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale. »

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 104. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-*bis* In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma l, presente all'interno dei nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente comma solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

11-*ter*. Al fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile

assistito, come definito al precedente comma rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente ai Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al precedente comma e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, dei genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito al precedente comma;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al precedente comma,

11-*quater*. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 11-*bis* della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 11-*bis* della presente legge.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 103. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 11-*bis*. Le lavoratrici cittadine italiane ovvero comunitarie hanno diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due anni per ogni figlio nato successivo al terzo, elevabile a tre anni di contribuzione figurativa in presenza di figli disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. »

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 22. Polledri, Laura Molteni, Rondini, Bitonci.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150,000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 11-*bis*. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato ».

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 24. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci.

Al comma 12, eliminare l'inciso: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

24. 105. Fedriga, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 12, all'ultimo periodo eliminare le parole dal: al citato articolo *fino alla fine del comma, incluse le lettere a), b) e c).*

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

24. 106. Fedriga, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'alinea è sostituita con la seguente:

« Per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo e misto, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: »

24. 57. Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Al comma 14, sopprimere le parole: nel limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari. *Il comma 15 è soppresso.*

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 dei decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 25. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Dal Lago, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 14, sostituire le parole: 50.000 lavoratori beneficiari *con le seguenti:* 500,000 lavoratori beneficiari.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al SI dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della porte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 20 per cento. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

24. 107. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 14, alinea, sostituire le parole: 50.000 lavoratori *con le seguenti:* 150.000 lavoratori.

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: 50.000 domande *con le seguenti:* 150.000 domande.

24. 3. Moffa, Marmo.

Al comma 14, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) ai lavoratori collocati e da collocare in mobilità ai sensi degli articoli 4 e

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 novembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ».

*** 24. 70.** Bitonci.

Al comma 14, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) ai lavoratori collocati e da collocare in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 novembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ».

*** 24. 8.** Pisacane, Marmo.

Al comma 14, lettera a)*, dopo le parole:* lavoratori collocati *inserire le seguenti:* e da collocare *e sostituire le parole:* al 31 ottobre 2011 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. 5. Moffa, Marmo.

Al comma 14, lettera a) *dopo la parola:* collocati *aggiungere le seguenti:* e da collocare.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera sostituire le parole: 31 ottobre *con le seguenti:* 30 novembre.

24. 1. Baccini, Marinello.

Al comma 14, lettera c)*, le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

*** 24. 86.** Germanà.

Al comma 14, lettera c)*, le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

*** 24. 69.** Bitonci.

Al comma 14, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

c) ai lavoratori che accedono alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o al pensionamento, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

Al comma 14, lettera c)*, le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

24. 82. Marinello.

Al comma 14, dopo la lettera c)*, aggiungere, la seguente:*

c-bis) ai lavoratori le cui aziende, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno sottoscritto accordi collettivi di adesione ai fondi di solidarietà stipulati entro il 31 ottobre 2011;

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'onere derivante dall'articolo 24, comma 14, lettera *c-bis)*, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al comma 14, lettera c), *le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

24. 52. Fallica, Terranova.

Al comma 14, lettera d), *dopo le parole:* lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione *inserire le seguenti:* e lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione che sia stata successivamente accolta dagli enti competenti ».

Al comma 14, lettera c), *le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

24. 77. Biasotti.

Al comma 14, lettera d) *dopo le parole:* antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione *aggiungere le seguenti:* o che, per effetto di accordi collettivi sottoscritti entro tale data, vi accedano successivamente al periodo di fruizione della indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Al comma 14, lettera c), *le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

24. 118. Romele, Marinello.

Al comma 14, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) ai lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 14, lettera c), *le parole:* alla data del 31 ottobre 2011 *sono sostituite con le seguenti:* prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

24. 58. Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Al comma 14, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

e-bis) ai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2011, secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo e successive modificazioni e che possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2012 ».

24. 85. Germanà.

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità o in cassa integrazione e che maturano quarant'anni di contribuzione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del

2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 26. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) agli spedizionieri doganale già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che alla data del 31 dicembre 2011 possono far valere un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso forme obbligatorie di previdenza.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 3150.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 27. Caparini, Fedriga, Nicola Molteni, Munerato, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi anche ai docenti inidonei posti in ruolo ad esaurimento dal CCNI 28 giugno 2008, passibili di mobilità secondo la legge n. 111 del 2011 ovvero di dispensa dal servizio ai sensi del decreto-legge n. 79 del 2011 articolo 4.4.

24. 13. Ghizzoni.

Sopprimere il comma 17.

*** 24. 55.** Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Sopprimere il comma 17.

*** 24. 4.** Moffa, Marmo.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Allo scopo di unificare i regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, operanti presso l'INPS, il soppresso INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso il soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì delle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, dei regimi previdenziali dei lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, delle pensioni e della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici relativi al settore produttivo agricolo e alle connesse attività lavorative, subordinate e autonome, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le competenti Commissioni parlamentari, sono unificati i regimi pensionistici e adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Il Regolamento, tenuto conto delle peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti, può mantenere differenze nei requisiti di accesso al sistema pensionistico solo in casi strettamente limitati, ove esse risultino essenziali, oggettive, proporzionate, giustificate e ragionevoli. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui ai presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Sopprimere il comma 17.

24. 108. Borghesi, Paladini, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico i rego-

lamenti sono emanati di concerto anche con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenuto conto dei rispettivi differenziati ordinamenti ».

24. 88. Crosetto.

Al comma 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con il regolamento di cui al periodo precedente sono altresì definite le modalità per consentire la possibilità di cumulare, ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso diverse gestioni, attraverso la determinazione pro-rata del trattamento stesso senza penalizzazioni.

24. 6. Moffa, Marmo.

Al comma 18, dopo le parole: sistema pensionistico *inserire le seguenti:* e delle norme sulla ricongiunzione onerosa di periodi contributivi presso diversi enti.

*** 24. 87.** Cazzola.

Al comma 18, dopo le parole: sistema pensionistico *inserire le seguenti:* e delle norme sulla ricongiunzione onerosa di periodi contributivi presso diversi enti.

*** 24. 64.** Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, sono abrogati i commi da 12-*septies* a 12-*undecies*.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 32. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. In attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, gli Organi Costituzionali, nell'am-

bito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

24. 31. Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento a carico delle pensioni di importo lordo superiore a 120.000.

24. 63. Lenzi, Vannucci.

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 33. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 22 sostituire le parole: 0,3 punti *con* 0,5 punti *e* del 22 per cento *con* del 24 per cento.

24. 110. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'articolo 24, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: (comma 22-*bis)*

Con effetto dal 1º gennaio 2012, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva pari al 31 per cento.

*** 24. 89.** Stradella.

All'articolo 24, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: (comma 22-*bis)*

Con effetto dal 1º gennaio 2012, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva pari al 31 per cento.

*** 24. 80.** Armosino.

Al comma 23 sostituire le tabelle B e C di cui all'allegato 1 con le seguenti:

Tabella B
Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	20,90 %	18,70 %	18,00 %	14,00 %
2013	21,50 %	19,60 %	18,70 %	15,40 %
2014	22,10 %	20,50 %	19,40 %	16,80 %
2015	22,70 %	21,40 %	20,10 %	18,20 %
2016	23,30 %	22,30 %	20,80 %	18,60 %
2017	23,90 %	23,20 %	21,50 %	21,00 %
dal 2018	24,00 %	24,00 %	22,00 %	22,00 %

Tabella C
Aliquote di computo

Anni	Aliquote di computo
2012	20,90 %
2013	21,50 %
2014	22,10 %
2015	22,70 %
2016	23,30 %
2017	23,90 %
dal 2018	24,00 %

24. 111. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 24, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire, ovunque ricorra, le parole: 31 marzo 2012 *con le seguenti:* 30 giugno 2012;

b) sostituire le parole: « equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche » con le seguenti: « l'equilibrio finanziario come indicato all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; »

c) sopprimere le parole: « ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti; »

d) sostituire le parole: « 1º gennaio 2012 » con le seguenti: « 1º gennaio 2013 ».

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento;.

24. 30. Gidoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: entro e non oltre il 31 marzo

2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni *con le seguenti:* entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate totali e uscite totali con riferimento ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine i bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 sviluppano proiezioni su un periodo di cinquanta anni.

Al secondo periodo le parole: in modo definitivo *sono soppresse*.

Il terzo periodo è soppresso.

24. 60. Corsaro.

Al comma 24, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni ». sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate totali e uscite totali con riferimento ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine i bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 sviluppano proiezioni su un periodo di cinquanta anni »;

b) al secondo periodo, le parole: « in modo definitivo » sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

24. 28. Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

All'articolo 24 comma 24 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire le parole: il 31 marzo *con le parole:* il 30 giugno;

Dopo le parole: entrate contributive *inserire le seguenti:* e patrimoni; *sostituire:* arco temporale di cinquanta anni *con* arco temporale di trenta anni *sostituire* decorso il termine del 31 marzo *con* decorso il termine del 30 giugno.

*** 24. 71.** Bitonci.

Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: entro e non oltre il 31 marzo *con le seguenti:* entro e non oltre il 30 giugno;

b) dopo le parole: entrate contributive *inserire la seguente:* , patrimoni;

c) sostituire le parole: arco temporale di cinquanta anni con le seguenti: arco temporale di trenta anni;

d) sostituire le parole: decorso il termine del 31 marzo *con le seguenti:* decorso il termine del 30 giugno.

*** 24. 83.** Marinello, Lo Presti, Pagano, Gioacchino Alfano, Fallica.

Al comma 24, sostituire le parole: 31 marzo 2012 *con* 31 dicembre 2012.

24. 56. Damiano, Baretta, Lenzi, Gnecchi, Gatti.

Al comma 24, sostituire ovunque ricorrano le parole: entro e non oltre il 31 marzo *con le seguenti:* entro e non oltre il 30 giugno.

24. 54. Marchignoli.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 34. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 25 sostituire, primo periodo, sostituire le parole: fino a due volte *con le parole:* fino a cinque volte, *nonché le parole:* superiore a due volte *con le seguenti:* superiore a 5 volte il predetto trattamento.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: è rimborsato, *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24. 112. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 25, sostituire le parole: a due volte, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* a quattro volte *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri derivanti dalla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui al presente comma si provvede parzialmente utilizzando le risorse rivenienti dall'applicazione di un contributo straordinario di solidarietà pari al 3 per cento dell'ammontare di ciascun trattamento pensionistico in essere erogato, sulla base della legislazione previgente, a lavoratori che, al momento della maturazione del diritto al pensionamento, non avessero ancora compiuto i 50 anni di età.

24. 7. Moffa, Marmo.

Al comma 25, sostituire, ovunque ricorra, le parole: due volte *con le seguenti:* quattro volte.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5per cento *con le seguenti:* del 4,5 per cento.

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze

prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 36. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 25, sostituire, ovunque, le parole: due volte *con le seguenti:* tre volte *ed al primo periodo, dopo le parole:* 100 per cento *aggiungere le seguenti:* ; per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 4,5 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 37. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 25, sostituire, ovunque, le parole: due volte *con le seguenti:* tre volte.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 35. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: fino a due volte *con le parole:* fino a tre volte.

Conseguentemente, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza.

24. 50. Comaroli.

Al comma 25, primo e terzo periodo, la parola: due *è sostituita dalla parola:* tre.

Conseguentemente.

All'articolo 19, comma 4, le parole: 1,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 3 per cento.

24. 74. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo e, in fine, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei riguardi dei pensionati che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della

sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, a fronte di un periodo di costanza dì assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a dieci anni.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economico internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati od un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro tordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 73. Martini, Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo e, infine, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente nei confronti di residenti in territori ove il costo della vita è inferiore alla media nazionale.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 38. D'Amico, Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-*bis*. Al comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire le parole: « pari al 5 per cento » con le parole: « pari al 10 per cento » e le parole: « pari al 10 per cento » con le parole: « pari al 20 per cento ». Il contributo di perequazione così come incrementato è dovuto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al medesimo comma 22-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, gli assegni vitalizi degli ex parlamentari sono assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 30 per cento del loro importo annuo lordo. La trattenuta relativa al predetto contributo di solidarietà è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Le somme trattenute dai soggetti che erogano il vitalizio sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

24. 113. Paladini, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-*bis*. L'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a 66 anni, qualora non vi siano figli minori, studenti fino ai 26º anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato.

24. 39. Bragantini, Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Sostituire il comma 27 con il seguente:

27. Al fine di favorire il finanziamento di interventi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione delle donne e dei giovani, il fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è finanziato per l'anno 2012 con 100 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 150 milioni di euro, ed è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione delle donne, finanziato per l'anno 2012 con 100 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 150 milioni

di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto fondo.

24. 119. De Micheli.

Al comma 27, sostituire le parole: 200 milioni *e* 300 milioni *rispettivamente con:* 300 milioni *e* 400 milioni.

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 8.

24. 114. Bitonci, D'Amico, Fugatti.

Al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24. 29. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Al comma 30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il ruolo delle Regioni per l'attuazione delle politiche attive di lavoro e di sostegno al reddito, per meglio rispondere alle differenti esigenze territoriali dei lavoratori e datori di lavoro.

24. 40. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

All'articolo 24, il comma 31 è sostituito dal seguente:

31. Alla quota delle Indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 250.000 si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR, con aliquota fissa pari all'80 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1º gennaio 2011.

24. 115. D'Amico.

All'articolo 24, il comma 31 è sostituito dal seguente:

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR, con aliquota fissa pari all'80 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti I compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali, in deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1º gennaio 2011.

24. 116. D'Amico.

Al comma 31, sostituire la parole: 1.000.000 *con la seguente:* 500.000.

24. 51. D'Antoni.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-*bis*.

1. I datori di lavoro che, dopo l'applicazione delle norme previste, dal prece-

dente articolo 24, assumono lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e in attesa di usufruire del trattamenti pensionistici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il tempo necessario al raggiungimento dell'età pensionistica, è concesso, nei due anni successivi all'entrata in vigore delle norme in oggetto, l'esenzione totale da ogni forma di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Conseguentemente ai comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

24. 03. Gianni.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-*bis*.

1. I datori di lavoro che, dopo l'applicazione delle norme previste, dal precedente articolo 24, assumono lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e in attesa di usufruire dei trattamenti pensionistici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il tempo necessario al raggiungimento dell'età pensionistica, è concesso, nei due anni successivi all'entrata in vigore delle norme in oggetto, un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 euro per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese e ciascun anno.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

24. 02. Gianni.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-*bis*.

1. I datori di lavoro che, dopo l'applicazione delle norme previste, dal precedente articolo 24, assumono lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e in attesa di usufruire dei trattamenti pensionistici, con regolari contratti di lavoro, per il tempo necessario al raggiungimento dell'età pensionistica, è concesso, nei due anni successivi all'entrata in vigore delle norme in oggetto, l'esenzione totale da ogni forma di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento *con le seguenti:* sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

24. 01. Gianni.

All'articolo 24, dopo il comma 31, inserire il seguente: 31-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *sostituire le parole:* euro 5.164,57 *con le seguenti:* euro 10.000.

Conseguentemente dopo il comma 10 dell'articolo 19 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (cosiddette operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 25 per cento;

10-*ter*. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per attuare la disposizione di cui al comma precedente.

24. 117. Montagnoli.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 5, dopo le parole: « legge 6 agosto 2008,

n. 133, » sono inserite le seguenti: « ai dipendenti con anzianità contributiva pari a trentacinque anni, ».

*** 24. 49.** Baccini.

Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:

31-*bis*. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 5, dopo le parole: « legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « ai dipendenti con anzianità contributiva pari a trentacinque anni,.

*** 24. 84.** Mazzuca, Marinello.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. L'articolo 2120 del codice civile, si interpreta nel senso che le sue disposizioni sono applicabili tanto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento di fine rapporto quanto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento di fine servizio o liquidazione dell'indennità di buonuscita. In ogni caso le disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile si intendono applicabili per tutte le indennità, comunque denominate, equipollenti al trattamento di fine rapporto e spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

24. 61. De Pasquale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo.

24. 12. Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. I trattamenti pensionistici di presidenti ed amministratori delegati di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non possono essere cumulabili con altri redditi da lavoro.

24. 17. Dal Lago, Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

32. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, non può superare il limite di dieci mila euro mensili.

24. 18. Dal Lago, Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120,000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

31-*ter*. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà ».

24. 19. Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.

24. 15. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici di importo superiore a dieci mila euro mensili, non possono cumulare il medesimo trattamento con altri redditi di natura previdenziale o derivanti da rapporti di lavoro. Tali soggetti possono optare per il trattamento più favorevole.

24. 16. Dal Lago, Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

All'articolo 24 aggiungere infine, il seguente comma:

31-*bis*. All'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, al secondo periodo sostituire il termine: « 2008 » con « 2004 ».

24. 68. Fugatti.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-*bis*. Al comma 13 dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2011 inserire, in fine, il seguente periodo:

solo in sede di prima applicazione, il personale già dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione e utilizzato in altri compiti, può optare per la cessazione dal servizio con diritto al trattamento di pensione purché abbia maturato almeno 19 anni 11 mesi e 16 giorni di servizio.

24. 75. Porfidia.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-*bis*. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1º gennaio 2012.

31-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia.

24. 2. Aracu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

32. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.

24. 20. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. L'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

24. 41. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.

24. 44. Montagnoli, Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

32. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 2 per cento;

Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ». Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

24. 43. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta ».

31-*ter*. Per le attività svolte negli anni 2012, 2013 e 2014 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.

24. 45. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, i compensi per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono fissati nella misura di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono autorizzati ad esercitare la facoltà di istituire uffici per svolgere l'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

24. 46. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

24. 42. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

31-*ter*. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

24. 47. Caparini, Polledri, Fedriga, Munerato, Bonino, Comaroli, Montagnoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. Il decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sono abrogati.

31-*ter*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. 48. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerati ve delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al primo periodo del presente comma, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

31-*ter*. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

31-*quater*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 32, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 32, primo periodo.

31-*quinquies*. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

31-*sexies*. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo l sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

24. 14. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che l'INAIL, ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto, si avvale dell'estratto di matricola ovvero della fotocopia autenticata del libretto di navigazione quale documento sostitutivo dei *curriculum* lavorativo previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004.

Conseguentemente:

All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguente:* del 3 per cento;

Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della ecce-

zionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

24. 11. Fedriga, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati il 25 novembre 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

25. 1. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato.

25. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Norme riguardanti il personale di Comparti Sicurezza e Difesa).

1. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1076, 1077, 1082, 1083, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. L'articolo 1621, del medesimo decreto legislativo di cui al periodo precedente è sostituito dal seguente: 621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari) 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa. 2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare. ».

2. Gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.

3. I commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno.

5. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado

più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

6. L'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

7. L'articolo 33, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

8. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente articolo, valutabili annualmente in euro 472.000.000 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato.

25. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Norme riguardanti l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza).

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma i è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al

suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Per espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati ».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili annualmente in euro 4.000.000.000, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo dei Titoli di Stato.

25. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le dotazioni a carico del bilancio dello Stato per l'amministrazione della Presidenza della Repubblica sono ridotte della metà a partire dal 2012.

25. 01. Fava, Bitonci, Montagnoli, Fugatti.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 4. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, dopo il comma 3, all'articolo 40, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il versamento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è elevato a euro mille.

26. 2. Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

sostituire la parole: immediata *con le seguenti:* dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

26. 1. Gibiino, Marinello.

Sostituire la parola: immediata *con le seguenti:* al trentesimo giorno precedente il termine di cui alle citate disposizioni.

Conseguentemente all'articolo 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Il versamento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è elevato a euro mille.

26. 3. Vanalli, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Entro il 31 dicembre 2012, il Governo promuove la modificazione della normativa vigente in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), mediante negoziati con la Santa Sede e con le rappresentanze delle confessioni religiose che hanno stipulato intese in tal senso con lo Stato, al fine di prevedere che gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti siano attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Qualora i negoziati previsti dal comma 1 non si concludano positivamente entro il termine ivi indicato, a decorrere dal 1º gennaio 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è soppresso;

e) all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è soppresso;

f) agli effetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22

novembre 1988, n. 516, all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, come da ultimo modificati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, nonché all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli importi relativi alle scelte non espresse dai contribuenti sono attribuiti allo Stato per essere versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

26. 02. Palagiano, Cambursano, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Introduzione utilizzo software *libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al comma 1 sostituire la lettera *d)* con il seguente: « acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto; »

26. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 27.

Sopprimerlo.

*** 27. 8.** Simonetti, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Sopprimerlo.

*** 27. 18.** D'Amico.

Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:

01. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche con procedure di evidenza pubblica conformi al diritto comunitario, con esclusione dei beni vincolati, tutelati, ovvero di interesse culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale, che assicuri un introito pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 5 miliardi per l'anno 2013, 8 miliardi per l'anno 2014 e 10 miliardi per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mentre sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazioni di immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

01-*bis*. Qualora non siano attivate le procedure di cui al comma 01, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente al valore degli immobili.

27. 11. Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Bitonci, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono approvati le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole da: Tali apporti a, i soggetti, anche privati *sono sostituiti dalle seguenti:*

Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica per la selezione del progetto di utilizzo o di valorizzazione del bene o dei beni da conferire presentato dalla Società di gestione del risparmio che dovrà indicare in sede di offerta il soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento.

al comma 4, dopo le parole: legislazione regionale, *sono inserite le seguenti:* in conformità al progetto approvato ai sensi del comma 2.

*** 27. 21.** Armosino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono approvati le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole da: Tali apporti a, i soggetti, anche privati *sono sostituiti dalle seguenti:*

Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione

approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica per la selezione del progetto di utilizzo o di valorizzazione del bene o dei beni da conferire presentato dalla Società di gestione del risparmio che dovrà indicare in sede di offerta il soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento.

al comma 4, dopo le parole: legislazione regionale, *sono inserite le seguenti:* in conformità al progetto approvato ai sensi del comma 2.

*** 27. 25.** Stradella.

Al comma 1, capoverso articolo 33-bis, *comma 7, capoverso dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Sono esclusi dal processo di dismissioni le aree demaniali ricedenti nei parchi nazionali.

27. 15. Baretta, Mariani.

Al comma 2, capoverso articolo 3-ter, *sostituire il comma 10, con i seguenti:*

10. Lo Stato e le regioni procedono, con l'ausilio delle competenti soprintendenze, ad inventariare ed a censire i siti archeologici, artistici ed architettonici di particolare importanza, predisponendo le seguenti analisi prioritarie:

a) analisi storica;

b) rilievo geometrico su supporto informatico, per verificare la consistenza del manufatto, le possibili variazioni per usi impropri, eventuali superfetazioni ed abusi costruttivi;

c) rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti, attraverso lo stato di conservazione degli elementi costruttivi fondamentali della fabbrica;

d) mappatura del degrado delle superfici, attraverso lo stato di conservazione degli elementi architettonici delle facciate e l'analisi della congruità degli interventi di restauro realizzati nel tempo;

e) catalogazione delle prove diagnostiche, attraverso una serie di indagini da effettuare sugli elementi strutturali e sui terreni di fondazione delle fabbriche;

f) individuazione di parchi letterari e religiosi, attraverso una catalogazione degli elementi fondanti un contesto, un sito, un luogo di particolari eventi storici, religiosi o letterari;

g) individuazione di contesti urbani, ovvero perimetrazione di aree, isolati o complessi monumentali oggetto di piano di recupero.

10-*bis*. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province ed i comuni interessati stipulano un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi da attuare nei siti, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10-*ter*. Gli accordi di programma quadro di cui al comma 10-*bis* prevedono misure finalizzate a:

a) organizzare il sito per il luogo o monumento oggetto del progetto;

b) valorizzare il sito attraverso una sua catalogazione effettuata tramite figure professionali e giuridiche delle competenti soprintendenze, che a loro volta riferiscono al Governo;

c) affidare la gestione del sito, per un tempo determinato, a soggetti privati, società, cooperative o enti, scelti a seguito di selezione, ferma restando la piena titolarità dei luoghi in capo allo Stato italiano.

10-*quater*. I proventi derivanti dalla gestione dei siti sono destinati:

a) per il 40 per cento allo Stato quale canone di utilizzo;

b) per il 40 per cento ai lavori di mantenimento e decoro del sito;

c) per il restante 20 per cento al soggetto gestore, quale utili per la gestione.

10-*quinquies*. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la redditività dei monumenti, di seguito denominata « Commissione », con il compito di stabilire i criteri di ammissione per i soggetti interessati alla gestione del sito.

10-*sexies*. La Commissione è composta da tre professionisti, esperti di analisi ed interventi di conservazione, restauro e consolidamento dei monumenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che permangono in carica cinque anni. La nomina dei componenti della Commissione può essere confermata una sola volta.

10-*septies*. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce i criteri di ammissione per le candidature dei soggetti interessati alla gestione del sito, nonché le modalità di selezione degli stessi;

b) vigila sulla corretta individuazione dei siti destinati alla gestione;

c) svolge attività di monitoraggio della gestione dei siti;

d) è l'unico organo competente al controllo dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, comma 2, e delle opere di manutenzione ordinaria dei siti;

e) rilascia parere preventivo e l'approvazione a tutte le opere di manutenzione straordinaria dei siti.

10-*octies*. La selezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, è effettuata secondo modalità stabilite dalla Commissione.

10-*nonies*. La gestione dei siti può essere affidata, con la procedura di cui al decreto legislativo aprile 2006, n. 163, anche a soggetti esteri, che provvedono con proprie risorse finanziarie.

10-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000.000 di euro per gli anni 2012-2013 , si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte delle maggiori entrate all'articolo n. 8-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

e) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i *trust,* i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità ditali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

27. 3. Cavallotto, Allasia, Bitonci, Goisis, Fugatti, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, capoverso Art. 3-ter, *comma 13, apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: legge 23 novembre 2001, n. 410 *aggiungere le seguenti:* anche con il ricorso a conferenze di servizio convocate dal Ministero della difesa o alla promozione di accordi di programma;

b) dopo il terzo periodo è aggiungere il seguente: a restante quota del canone è ripartita secondo le percentuali di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *d)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel caso in cui le attività di valorizzazione e di utilizzazione di cui al citato articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001 non siano affidate alla società Difesa Servizi Spa, di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

27. 24. Crosetto.

Al comma 2, capoverso articolo 3-ter, *dopo il comma 13, aggiungere il seguenti:*

3-*bis*. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:

a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori *sine titulo* in godimento di Unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;

b) la conferma degli attuali canoni di locazione per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.

27. 29. Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – *1*. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi.

2. Le somme costituite con la quota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali, e sono destinate:

a) per il 20 per cento, a interventi di recupero di competenza dello Stato;

b) per il 30 per cento, a interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;

c) per il 50 per cento, a interventi di competenza dei comuni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i progettisti di opere pubbliche e di pubblica utilità valutano, in sede di progettazione definitiva, l'opportunità di effettuare interventi di abbellimento artistico delle medesime opere, per un importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per l'esecuzione di ciascuna opera; qualora tale valutazione abbia esito positivo, l'amministrazione aggiudicatrice procede con le modalità di cui all'articolo 2. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, le parole: « delle opere d'arte di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di abbellimento artistico di cui all'articolo 1, comma 3, ».

Conseguentemente all'articolo 3, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 717, le parole: di cui al primo comma dell'articolo 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 3, e il titolo della legge 29 luglio 1949, n. 717, è *sostituito dal seguente:* Norme per il recupero dei beni culturali e dei centri storici.

4. Gli accantonamenti , per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.

5. Al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici affluiscono altresì eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come definiti dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sui beni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificato dal comma 2-*bis*.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un apposito regolamento con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.

27. 4. Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Bitonci, Goisis, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-*bis*. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

27. 6. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la determinazione di cui al secondo periodo non adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quando attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle

procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *d)* del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa ».

27. 23. Crosetto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

f-bis. Concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

f-ter. Concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di navi;

f-quater. Concessione demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;

f-quinquis. Concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile.

27. 10. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

f-bis. Concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

f-ter. Concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di navi;

f-quater. Concessione demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;

f-quinquis. Concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile.

27. 19. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. « Per gli immobili pervenuti agli enti previdenziali pubblici in relazione a quanto stabilito dall'articolo 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre del 2008, n. 207,convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 per i quali gli stessi enti devono avviare la procedura di vendita ai conduttori entro il 31 dicembre 2011, il prezzo di vendita per l'offerta in opzione ai conduttori dovrà essere formulato sulla base delle valutazioni precedenti alla data del 28 febbraio del 2009, fatti in ogni caso salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo

3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 10.

8-*ter*. Ai conduttori nelle condizioni previste dall'articolo 3 comma 4 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto per un periodo di nove anni a partire dalla data di alienazione a terzi.

8-*quater*. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio odi parentela in linea retta, portatori di « handicap », accertato ai sensi della legge 5febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione a terzi solo a condizione che gli stessi all'atto della compravendita costituiscano diritto di abitazione permanente a favore del conduttore e dei conviventi ultrasessantacinquenni ovvero del conduttore e del convivente portatore di « handicap ».

8-*quinquies*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, sono soppresse le parole: Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità del periodo precedente, è pari a 22000 euro ».

27. 16. Morassut.

Sopprimere i commi da 9 a 17.

*** 27. 20.** Armosino.

Sopprimere i commi da 9 a 17.

*** 27. 26.** Stradella.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Ai fini della verifica dell'interesse storico-culturale, per le attività di cui agli articoli 307 e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo, si applicano le disposizioni di cui al comma 13, lettera *c)*, sostituito il Ministro della difesa al Ministro della giustizia.

27. 22. Crosetto.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato un Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati, finalizzato alla promozione di iniziative nell'area della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, utilizzando al quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 48-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate).

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/TSOIDIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei

quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale La titolarità ditali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

27. 5. Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Goisis.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazione della legge 14 settembre 2011, n. 148 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.

27. 1. Baccini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le regioni, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e sopratutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli enti locali.

27. 17. Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Alessandri.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al fine di tutelare gli interessi dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, in dismissione, degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 1994, n. 509, in favore dei predetti conduttori è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili da essi condotti. Il diritto di prelazione spetta anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore fino al quarto grado di parentela Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le rappresentanze degli inquilini, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

27. 14. Alessandri, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Privatizzazione della Rai).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre i 131 dicembre 2012.

2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Attraverso la stipula di contratti dì servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli *spot* nei programmi stessi.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

27. 08. Dal Lago, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Norme in materia di Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 31 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dei MUX attualmente in concessione alla Rai - radiotelevisione italiana, eccetto uno. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita.

2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Attraverso la stipula del contratto di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - radiotelevisione italiana, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della Legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di pro-

grammazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che la Rai deve garantire attraverso i canali del MUX in concessione all'azienda medesima.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per garantire il regolare svolgimento del proprio operato, si avvale del canone di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, a carico degli utenti in possesso di un apparecchio televisivo, escludendo dalla propria programmazione la trasmissione di messaggi pubblicitari, ad eccezione di quanto previsto dai commi 6 e 12 del decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177.

5. Entro il mese di novembre 2012, come previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell'anno successivo, sulla stima dei costi necessari all'azienda per l'adempimento dei propri obblighi. Alla luce del ridimensionamento delle reti di trasmissione in capo alla Rai e alla conseguente diminuzione dell'offerta, l'ammontare del canone di abbonamento, per l'anno 2013, viene fissato in una quota non superiore ad un terzo della quota pagata dagli utenti nell'anno 2011.

L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 è soppresso.

27. 09. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa).

Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono Stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a comuni, province, regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del Citato arti 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.

2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi del beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono avviare a dismissione parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.

4. Le entrate derivanti dal presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

27. 06. Causi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Dismissioni degli immobili ad uso degli ospedali psichiatrici giudiziari).

1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, è fissato al 1° febbraio 2012.

2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna regione deve essere concluso uno specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la regione, con il quale:

a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le strutture residenziali psichiatriche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di riferimento della regione;

b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera *a)*, individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria;

c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera *a)*, o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.

3. Entro il 31 marzo 2012 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente chiusi, o in alternativa riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.

4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.

5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di attuazione.

6. A decorrere dal 31 marzo 2012 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più regioni, del termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

27. 02. Meta.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Censimento beni culturali e ambientali costieri).

1. Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è effettuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il censimento dei beni culturali e ambientali costieri.

2. Il censimento di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il rispettivo territorio, all'individuazione dei beni culturali e ambientali costieri ai tini del censimento di cui al comma 1 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, per le finalità di cui al comma 1.

4. Il censimento dei beni culturali e ambientali costieri, di cui al comma 1, è effettuato in base a un programma nazionale di monitoraggio, attivato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro per i beni e le attività culturali che si avvalgono di una Commissione interregionale per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali costieri ai fini della redazione dell'elenco ufficiale dei beni oggetto del medesimo censimento.

5. I beni culturali e ambientali costieri ricadenti in ambito protetto sono soggetti ai regimi di tutela previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. La responsabilità della fruizione e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali costieri è attribuita agli enti gestori delle aree protette qualora essi ricadano in ambito protetto anche parzialmente e ai comuni competenti territorialmente per quanto riguarda gli altri beni culturali e ambientali costieri iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

7. L'ente individuato ai sensi del comma 1 provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le norme per la gestione dei beni culturali e ambientali costieri nel rispetto delle finalità nella medesima disposizione.

27. 04. Bitonci, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, D'Amico, Goisis, Fugatti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 .... la definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea le Regioni, in coerenza con gli atti di programmazione in materia

di edilizia sociale, sono autorizzate a aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:

a) fondi immobiliari di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti, per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni *ex* bancarie;

d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.

2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Regione privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale;

b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

c) il minore impegno della Regione in termini di compartecipazione finanziari;

d) la permanente verifica degli interventi in *itinere;*

e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede da parte dello Stato mediante l'impiego di una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la restante parte con fondi propri della regione interessata.

5. Gli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo saranno assegnati dai Comuni a famiglie collocate in apposite graduatorie derivanti da un bando comunale al quale partecipino famiglie non aventi i requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

6. I canoni di locazione degli alloggi di cui al presente articolo saranno determinati sulla base di appositi accordi locali ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dovranno essere rapportati al reddito del nucleo familiare al quale sarà locata l'unità immobiliare realizzata ai sensi del presente articolo. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 25 anni.

27. 01. Gianni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-*bis*. I compensi dei soggetti di cui al comma 1 non sono assoggettate a ritenuta d'acconto ».

27. 0. 10. Forcolin.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni di funzioni in materia paesaggistica e altre misure in materia di edilizia e di attività formalmente autorizzata).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: « vincolante », e al secondo periodo, dalle parole « il parere del soprintendente » alle parole: « si considera favorevole »;

b) al comma 8:

b.1. Dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere »;

b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole: « Il soprintendente » alle parole: « ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione, del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.

6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

27. 03. Bitonci, Simonetti, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. I beni trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4

del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali siano attivabili le procedure previste dall'articolo 3 commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 sono posti nella piena disponibilità delle società di cui all'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e le cui quote risultano ancora di proprietà dello Stato, ovvero trasferiti, previo parere delle Regioni interessate, in piena proprietà alle medesime società affinché provvedano alla loro alienazione ovvero diversa utilizzazione.

2. I proventi derivanti dall'alienazione o diversa utilizzazione sono prioritariamente destinati in misura non inferiore al 50 per cento alla copertura dei maggiori fabbisogni per i servizi resi accertati a tutto il 31 dicembre 2011, dando luogo a compensazione dei crediti per il medesimo titolo vantati dalle società nei confronti delle Regioni. La parte eventualmente eccedente sarà destinata a programmi di risanamento ed efficientamento della rete secondo un apposito programma predisposto dall'azienda ed approvato dalla Regione interessata.

3. I trasferimenti in proprietà realizzati ai sensi del precedente comma 1 sono esenti da imposte e tasse.

27. 07. Iannaccone.

ART. 28.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel proprio sito individuato con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ».

28. 5. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il maggior gettito derivante dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 è destinato alle sole Regioni che abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in utile negli ultimi due esercizi.

28. 14. Martini, Fugatti, Bitonci.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009.

28. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il divieto di cui al precedente comma 7 non si applica alle scuole comunali dell'infanzia ».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, sostituire la parola: 800 *con la parola:* 795.

28. 1. Terranova, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pugliese, Saglia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese correlate alle opere e alle attività previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, per gli anni dal 2012 al 2014, sostenute dagli enti locali, che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014.

Conseguentemente:

1. Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

2. All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: « dell'1,5 per cento » con le seguenti: « del 2 per cento ».

28. 8. D'Amico, Simonetti, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le opere e le attività connesse previste per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 sono escluse dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni dal 2012 al 2014, per gli enti locali che hanno sottoscritto l'Accordo di programma siglato il 12 Luglio 2011 per un ammontare di 761 milioni per l'anno 2012, 854 milioni per l'anno 2013 e 923 milioni per l'anno 2014.

Conseguentemente:

a) all'articolo le parole: « euro 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500.000 »;

b) all'articolo 19, la parola: « 1,5 » è sostituita dalla seguente: « 2 »;

c) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « non inferiore a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 5160 »;

b) al comma 1 le parole: « con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 »;

c) al comma 2 le parole: « l'ammenda euro 51 a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda euro 510 a euro 5160 »;

d) al comma 3 le parole: « l'ammenda euro 51 a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « l'ammenda euro 510 a euro 5160 »;

e conseguentemente:

Al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 articolo 10 comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: « la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per ciascun apparecchio »;

b) alla lettera *b)* le parole: « da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio » sono sostituite dalle seguenti: « da 5000 a 30.000 euro per ciascun apparecchio »;

c) alla lettera *c)* le parole: « pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparec-

chio » sono sostituite dalle seguenti: « pecuniaria di 10.000 euro per ciascun apparecchio »;

d) alla lettera *d)* le parole: « da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio » sono sostituite dalle seguenti: « da 5000 a 30.000 euro per ciascun apparecchio »;

e) alla lettera *f)* le parole: « amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio » sono sostituite dalle seguenti: « amministrativa da 1.500 a 10.000 euro per ciascun apparecchio ».

28. 13. Peluffo, Misiani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. 4. Pugliese, Fallica, Iapicca, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Soglia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato ».

28. 6. Bragantini, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. La stipula di un contratto di locazione finanziaria da parte degli enti locali, avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità Interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

28. 7. Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Comaroli.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il quinto periodo. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA prevista per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) dal terzo e quarto periodo si applica a partire dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e in tutte le Province italiane, senza eccezioni, con diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a detta

misura eventualmente già corrisposta per immatricolazioni o atti in data anteriore.

11-*ter*. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono soppressi i commi 5, 7 e 8.

*** 28. 11.** Corsaro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il quinto periodo. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA prevista per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) dal terzo e quarto periodo si applica a partire dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e in tutte le Province italiane, senza eccezioni, con diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a detta misura eventualmente già corrisposta per immatricolazioni o atti in data anteriore.

11-*ter*. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono soppressi i commi 5, 7 e 8.

*** 28. 18.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il quinto periodo. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA prevista per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) dal terzo e quarto periodo si applica a partire dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e in tutte le Province italiane, senza eccezioni, con diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a detta misura eventualmente già corrisposta per immatricolazioni o atti in data anteriore.

11-*ter*. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono soppressi i commi 5, 7 e 8.

*** 28. 16.** Germanà, Marinello.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:

11-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo, quarto e quinto periodo del comma 12 sono soppressi.

11-*ter*. Sono soppressi i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

11-*quater*. Entro il 30 aprile 2012, con legge dello Stato, si provvede a introdurre, in luogo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), un'imposta sulle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli, a valere su tutto il territorio nazionale e destinata alle Regioni, informata ai seguenti principi:

a) individuazione del presupposto nell'immatricolazione, nelle successive intestazioni e nei diversi eventi possibili sui veicoli stessi;

b) individuazione del soggetto passivo nell'intestatario del bene mobile;

c) determinazione degli importi, per le autovetture e gli autoveicoli promiscui e speciali in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento, per gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto anche specifico di merci in relazione alla massa complessiva, per gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto di persone in relazione al numero dei posti, e per i restanti veicoli in misura forfetaria, con, per tutti, una diversa tariffazione tra nuovo e usato;

d) individuazione armonizzata di esenzioni, riduzioni e agevolazioni;

e) destinazione del gettito in funzione della residenza anagrafica o della sede legale del proprietario ovvero, se diverso, dell'utilizzatore dei veicoli.

*** 28. 12.** Corsaro.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:

11-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo, quarto e quinto sono soppressi.

11-*ter*. Conseguentemente i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

11-*quater*. Il comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è sostituito dal seguente:

7. Entro il 30 aprile 2012, con legge dello Stato, si provvede a introdurre, in luogo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), un'imposta sulle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli, a valere su tutto il territorio nazionale e destinata alle Regioni, informata ai seguenti principi:

a) individuazione del presupposto nell'immatricolazione, nelle successive intestazioni e nei diversi eventi possibili sui veicoli stessi;

b) individuazione del soggetto passivo nell'intestatario del bene mobile;

c) determinazione degli importi, per le autovetture e gli autoveicoli promiscui e speciali in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento, per gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto anche specifico di merci in relazione alla massa complessiva, per gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto di persone in relazione al numero dei posti, e per i restanti veicoli in misura forfetaria, con, per tutti, una diversa tariffazione tra nuovo e usato;

d) individuazione armonizzata di esenzioni, riduzioni e agevolazioni;

e) destinazione del gettito in funzione della residenza anagrafica o della sede legale del proprietario ovvero, se diverso, dell'utilizzatore dei veicoli.

*** 28. 15.** Germanà, Marinello.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:

11-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il terzo, quarto e quinto periodo del comma 12 sono soppressi.

11-*ter*. Sono soppressi i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

11-*quater*. Entro il 30 aprile 2012, con legge dello Stato, si provvede a introdurre, in luogo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), un'imposta sulle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli, a valere su tutto il territorio nazionale e destinata alle Regioni, informata ai seguenti principi:

a) individuazione del presupposto nell'immatricolazione, nelle successive intestazioni e nei diversi eventi possibili sui veicoli stessi;

b) individuazione del soggetto passivo nell'intestatario del bene mobile;

c) determinazione degli importi, per le autovetture e gli autoveicoli promiscui e speciali in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento, per gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto anche specifico di merci in relazione alla massa complessiva, per gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto di persone in relazione al numero dei posti, e per i restanti veicoli in misura forfetaria, con, per tutti, una diversa tariffazione tra nuovo e usato;

d) individuazione armonizzata di esenzioni, riduzioni e agevolazioni;

e) destinazione del gettito in funzione della residenza anagrafica o della sede legale del proprietario ovvero, se diverso, dell'utilizzatore dei veicoli.

*** 28. 19.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Dopo il comma 3 dell'art 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma 3 *bis*: Allo scopo di perseguire il contenimento della spesa corrente per il funzionamento dell'amministrazione degli enti territoriali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'osservanza dei principi e criteri dettati dal precedente comma nonché introdotti con la presente disposizione, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a contingentare il livello occupazionale presso le Pubbliche amministrazioni degli enti territoriali. A tal fine si prevede un tetto massimo di pubblici dipendenti ispirato a specifici criteri quali: l'estensione territoriale dell'ente; la densità della popolazione; le peculiarità e le esigenze dei settori in cui i dipendenti pubblici svolgono la loro attività. Il tetto è fissato in termini percentuali rispetto alle spese sostenute dall'ente territoriale stesso nel corso dell'anno precedente per lo svolgimento delle medesime mansioni. Il regolamento deve essere aggiornato con cadenza triennale.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri a carico dello Stato.

28. 17. Del Tenno.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

28-*bis*. Al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sopprimere il Capo II del Titolo IV.

28. 01. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, negro, Comaroli, Crosio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

28-*bis*. All'articolo 82 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, al comma 8 dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

f-bis) La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo non può superare i 60.000 euro lordi anno.

28. 02. Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, negro, Comaroli, Crosio.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Superamento del contingentamento dei contratti part-time).

1. Fatto salvo l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi imposti dai vincoli del patto di stabilità interno, il limite relativo ai contingenti di personale da destinare a tempo parziale, previsto dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica agli enti locali che risultino adempienti nei confronti del patto di stabilità.

28. 03. Laura Molteni, Simonetti, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Unioni di comuni).

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

2. In ciascuno dei Comuni costituenti [Unione di cui al comma l è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'art, 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.

6. All'articolo 32 del citato Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse. ».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.

28. 05. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Interventi a sostegno dell'editoria).

1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « destinate alla ricerca » sono aggiunte le seguenti: « al sostegno dell'editoria ».

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 e dall'articolo 20, comma 3-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 80 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

3.Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2012.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 74, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, il sesto periodo è sostituito con il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici e i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta di applica con l'aliquota dei beni diversi ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 e, si provvede mediante il risparmio derivante dall'attuazione del comma 2 e le maggiori entrate di cui al comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente: « ART. 48-*bis*, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 1 punto percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza ».

29. 34. Comaroli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le amministrazioni pubbliche centrali, le regioni, gli enti locali, e qualsiasi altro ente di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, devono trasmettere alla Consip S.p.A, entro la fine di ogni esercizio, l'elenco di beni e servizi da acquisire sul mercato nell'esercizio successivo.

2. La Consip S.p.A., sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni di cui al comma precedente, organizza bandi di gara, articolati in lotti, per l'individuazione del fornitore che presenta la proposta economicamente migliore.

2-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono avvalersi delle convenzioni firmate tra Consip e vincitore della gara, per l'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività amministrative.

24-*ter*. Deroghe a quanto previsto dai commi precedenti possono essere ammessi solo con decreto dei Ministro dell'economia.

29. 22. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Allo scopo di sostenere un effettivo processo di razionalizzazione della spesa, garantendo al contempo obiettivi di risparmio e di lotta allo spreco, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, le Regioni possono avvalersi sulla base di apposite convenzioni di Consip Spa, in qualità di centrale di committenza nazionale per l'acquisto di beni e servizi.

29. 1. Gianni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Governo provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di definire una più rigorosa selezione dell'accesso ai contributi diretti nonché risparmi nella spesa pubblica.

3-*bis*. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto legge n. 262/2006 pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250; a copertura del presente comma si provvede mediante riduzione di uno stanziamento di pari importo degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)* di cui alla legge di stabilità 2012.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono incrementate di 60 milioni di euro l'anno.

3-*quater*. A copertura del comma 3-*ter* si provvede per quanto a 37,5 milioni di euro con le maggiori entrate di cui alla lettera *a)* e per quanto a 22,5 milioni di euro alle maggiore entrate di cui alla lettera *b)*:

a) all'articolo 74, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi »;

b) alla lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari all'1per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 1,5 per cento del fatturato ».

***29. 13.** De Biasi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Governo provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di definire una più rigorosa selezione dell'accesso ai contributi diretti nonché risparmi nella spesa pubblica.

3-*bis*. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto legge n. 262/2006 pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250; a copertura del presente comma si provvede mediante riduzione di uno stanziamento di pari importo degli stanziamenti di cui all'articolo 11, di cui alla legge di stabilità 2012.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono incrementate di 60 milioni di euro l'anno.

3-*quater*. A copertura del comma 3-*ter* si provvede per quanto a 37,5 milioni di euro con le maggiori entrate di cui alla lettera *a)* e per quanto a 22,5 milioni di euro alle maggiore entrate di cui alla lettera *b)*:

a) all'articolo 74, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi »;

b) alla lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 1,5 per cento del fatturato ».

***29. 17.** Comaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alla gestione 2013 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.

***29. 3.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione 2013 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.

***29. 9.** Boccia.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione 2013 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.

***29. 30.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione 2013 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le emittenti radiotelevisive locali.

***29. 25.** Patarino.

Al comma 3, dopo le parole: rete distributiva *aggiungere il seguente comma:*

4. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: « nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

29. 16. Comaroli.

Al comma 3, dopo le parole: rete distributiva *aggiungere il seguente:*

4. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: « nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

29. 32. Di Biagio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici ».

29. 2. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante « Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica », all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-*bis*. Il titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che deve essere comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso ».

29. 26. Mazzuca, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per i contributi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui, alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.

29. 10. De Biasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'importo di euro 2.500.000 iscritto sul capitolo 7513 programma 3.5 « regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale », missione « relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

***29. 33.** Contento.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'importo di euro 2.500.000 iscritto sul capitolo 7513 programma 3.5 « regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale », missione « relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

***29. 31.** Strizzolo, Rosato, Maran.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 40, comma 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il punto 5 è abrogato.

29. 12. De Biasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: « imprese strumentali » sono aggiunte le seguenti: « , delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero ».

29. 11. De Biasi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. È sospesa la procedura di assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

3-*ter*. All'articolo 8-*novies*, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: « in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibe-

razione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità ai criteri di cui alla deliberazione 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009 e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

a) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti;

b) assicurare il livello massimo di trasparenza e non discriminazione e l'adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato.

29. 20. Briguglio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale » è aggiunto il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile) ».

***29. 7.** Boccia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale » è aggiunto il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile) ».

***29. 19.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale » è aggiunto il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile) ».

***29. 23.** Patarino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale » è aggiunto il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile) ».

***29. 28.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono at-

tribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali ».

****29. 6.** Boccia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali ».

****29. 29.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali ».

****29. 18.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali ».

****29. 24.** Patarino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni dovranno assicurare alle reti televisive nazionali uno copertura della popolazione nazionale non superiore alluso per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinato alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri ».

*****29. 4.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni dovranno assicurare alle reti televisive nazionali uno copertura della popolazione nazionale non superiore alluso per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinato alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri ».

*****29. 8.** Bocci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni dovranno assicurare alle reti televisive nazionali uno copertura della popolazione nazionale non superiore alluso per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinato alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle

quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri ».

***29. 27.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni dovranno assicurare alle reti televisive nazionali uno copertura della popolazione nazionale non superiore alluso per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinato alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri ».

***29. 21.** Patarino.

ART. 30.

Sopprimere il comma 1.

30. 26. Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e le parole 700 milioni, *fino alla fine del periodo.*

30. 27. Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la cifra: 1.400, *con:* 800.

30. 28. Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, gli oneri connessi al mantenimento di contingenti militari all'estero nel contesto di missioni multinazionali autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o comunque deliberate da alleanze di cui sia partecipe la Repubblica italiana non possono superare il tetto massimo di ottocento milioni annui.

1-*bis*. Eventuali interventi non pianificati, imposti da emergenze impreviste, potranno essere autorizzati soltanto entro il limite di cui al comma 1 del presente articolo, riconfigurando opportunamente la presenza delle unità militari dello Stato negli altri teatri ove fossero eventualmente stazionanti ».

30. 29. Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2012 » e le parole « 700 milioni » sono sostituite dalle parole « 1. 120 milioni ». Le riduzioni non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

30. 35. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di un milione di euro nel 2012, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord.

Agli oneri previsti, pari ad un milione di euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente Legge

30. 30. Polledri, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:

« 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. »

Conseguentemente dopo il comma 8 del medesimo articolo aggiungere il seguente:

8-*bis*. Agli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui ai comma 3 per l'anno 2012 si provvede mediante, oltre a quanto già previsto dal presente decreto, anche attraverso quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione dei successivi commi 8-*ter* e 8-*quater*;

8-*ter*. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, a 102, e successive modificazioni, è abrogato.

8-*quater*. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

30. 34. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: « e gli altri enti locali » sono aggiunte le seguenti: « per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia. ».

3-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n, 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-*quater*. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare. »

30. 42. Marsilio.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

1-*bis*. « Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026 gli importi previsti annualmente sono ridotti nella misura del 50 per cento ».

30. 53. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

1-*bis*. Anche nella prospettiva della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1-*ter*. Qualora entro la data indicata al comma 3-*bis* non fosse emanato il decreto del ministro della difesa di cui al medesimo comma, il ministro dell'economia e delle finanze, riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio della difesa come spese rimodulabili.

30. 54. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati ai raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze Armate, il Ministro della Difesa e il Ministro per lo Sviluppo Economico, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma che, nel triennio 2012-2014, non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento.

30. 56. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere: « Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122. (proroga Isu scuola).

30. 43. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'Elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: « stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

***30. 1.** Cesario, Laboccetta, Marinello, Gioacchino Alfano, Fallica.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'Elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: « stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

***30. 3.** Piccolo, D'Antoni, Bossa, Antonino Russo, Capodicasa, Ciriello, Vaccaro, Andrea Orlando, Antonio Cuomo, Boffa, Nicolais, Graziano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 110 milioni di euro per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché il finanziamento, per un importo di 1 milione di euro, per la stipula di convenzioni con i comuni interessati

alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri di cui al presente comma pari a 111 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

30. 2. Cesario, Laboccetta, Marinello, Gioacchino Alfano, Fallica.

Al comma 5, dopo le parole: della legge 24 febbraio 1992, n. 225, *inserire le seguenti parole:* il cui riparto avviene sentita la Conferenza Unificata,.

30. 33. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

30. 50. Vannucci.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 102, è aggiunto il seguente: "102-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel programma per le celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia. L'esclusione delle spese, decorrente dall'anno 2011, opera anche se esse sono effettuate in più anni". ».

30. 38. Albini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, è aggiunto il seguente comma:

« 102-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel programma per le celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia. L'esclusione delle spese, decorrente dall'anno 2011, opera anche se esse sono effettuate in più anni ».

30. 46. Toccafondi.

Al comma 6, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

c) ai fini della promozione e diffusione storica, filologica e bibliografica della cultura moderna e classica, è autorizzata la spesa di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2012, quale contributo per le attività svolte dal Circolo filologico milanese.

Conseguentemente al comma 7, dopo le parole: due milioni, *aggiungere le seguenti:* e seicento mila.

30. 22. Molteni, Montagnoli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis)* Il comma 38 dell'articolo 33 legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dai seguente: È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2012-2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 *(Riduzione spese gestione flotta aerea della Protezione civile).*

30. 39. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Lo sconto per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, già previsto dall'articolo 1 comma 796 lettera *o)* della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il triennio 2007-2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di decreto e fino alla revisione
delle vigenti tariffe ed alla riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti tali prestazioni e comunque non oltre il triennio successivo si applica:

a) per le prestazioni specialistiche in misura del 7 per cento calcolato sulle tariffe di cui al decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996;

b) per le prestazioni di diagnostica di laboratorio in misura del 10 per cento calcolato sulle tariffe di cui al suddetto decreto 22 luglio 1996.

30. 4. D'Anna, Marmo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. la lettera *a)* del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti vengono rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica e *banconote* ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a duecento euro, erogate dalla macchina obbligatoriamente in moneta entro un importo di cinquanta euro, la restante parte in moneta e/o banconote. Le vincite computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

30. 5. Gianni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito di piattaforme logistiche ubicate nei territori di cui alla Carta degli aiuti di Stato 2007-2013, che risultano inserite nelle programmazioni delle « Linee politiche del Piano nazionale della logistica » del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che abbiano sottoscritto accordi di programma tra Stato ed enti locali per la loro realizzazione, trova applicazione il decreto ministeriale 6 agosto 2010.

30. 6. Gianni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, al fine di razionalizzare e accelerare l'estinzione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle aziende sanitarie private operanti in regime di accreditamento, anche provvisorio, con il Servizio sanitario nazionale, i suddetti crediti, possono essere convertiti, fino alla misura massima del 30 per cento degli stessi, in crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dei crediti ammessi alla conversione sono computati in detrazione in sede di determinazione dei trasferimenti statali alle regioni per la copertura del fabbisogno sanitario. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'ammissione delle aziende sanitarie private alla conversione in crediti d'imposta dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di aziende, enti ed istituti pubblici dei servizi sanitari regionali, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento a ciascuna delle aziende creditrici della facoltà di optare, decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, per la parziale conversione in credito d'imposta del credito vantato nei confronti di aziende, enti ed istituti pubblici dei servizi sanitari regionali;

b) ai fini della conversione, previsione dell'obbligo per le imprese creditrici di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il periodo di godimento del credito d'imposta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 del 13 agosto 2011, n. 138, dopo le parole: collaboratori a progetto*, sono aggiunte le seguenti parole:* nonché dei datori di lavoro titolari di microimprese.

30. 8. D'Anna, Marmo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Le province e i comuni con più di 5000 abitanti possono escludere dal saldo rilevate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2012 e 2013 i pagamenti residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010, a condizione che:

a) abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio precedente;

b) i pagamenti siano effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, incluse erogazioni di mutui e contributi finalizzati, senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del medesimo testo unico;

8-*ter*. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotto adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

30. 9. Gianni.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli emolumenti, per le cariche di presidente, amministratore dele-

gato, componente di consiglio di amministrazione, direttore generale, di enti e imprese pubbliche o a partecipazione statale, non possono essere superiori all'ottanta per cento dell'indennità media percepita dai parlamentari. I costi relativi alle singole consulenza attivate da enti e amministrazioni pubbliche non possono superare l'ottanta per cento del costo del dirigente del settore di riferimento nel quale la consulenza viene affidata.

8-*ter*. Entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione o attivi di confronto in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che entro i successivi centottanta giorni determini criteri e modalità affinché nelle Regioni, comuni e province e negli enti controllati da questi, anche in riferimento alle consulenze esterne, gli emolumenti dell'indennità percepita dai parlamentari.

30. 10. Grassano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al comma 1 della articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: « negli altri Stati dell'area euro » sono le seguenti: « , il trattamento economico onnicomprensivo di cui al presente articolo non potrà superare la soglia dei due terzi della media delle indennità percepite dai parlamentari italiani qualora la media europea fosse superiore alla citata soglia. »

30. 11. Grassano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2012 »;

b) al secondo periodo le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2012 ».

8-*ter*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici » sono sostituite con le seguenti: « Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ».

8-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, dopo le parole: « si eseguono », è inserita la seguente: « esclusivamente ».

8-*quinquies*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è sostituito dal seguente: « Il giudice competente per l'esecuzione a carico degli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 è il giudice del luogo in cui tali enti e organismi hanno la sede legale. Gli atti di pignoramento di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile, notificati agli enti e organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, che indicano un giudice dell'esecuzione diverso da quello di cui al primo periodo del presente comma, sono nulli e non fanno sorgere in capo al terzo gli obblighi di cui all'articolo 546 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi prevista dal secondo periodo del presente comma, la nullità degli atti di pignoramento è pronunciata dal giudice dell'esecuzione in qualunque momento, anche fuori udienza, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo ».

8-*sexies*. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile si interpreta nel senso che i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile non possono intervenire anche nell'esecuzione intrapresa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-*septies*. giudice dell'esecuzione, d'ufficio ovvero su istanza del debitore o del terzo, ordina senza indugio, anche fuori udienza, lo svincolo di tutte le somme vincolate dagli istituti cassieri o tesorieri delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a seguito di interventi spiegati dai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Qualora a seguito degli interventi di cui al periodo precedente il terzo, ai sensi dell'articolo 546, primo comma, abbia aumentato della metà il vincolo sull'importo precettato, l'ordine di svincolo si estende anche a tali ultime somme.

30. 12. D'Anna.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per l'erario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di destinazione di una quota, non inferiore al 15 per cento delle citate maggiori entrate da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.

30. 13. Taddei, Marmo, Moles, Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana a, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.

30. 14. Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1 del Decreto Legge n. 138 del 2011 convertito legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater* sono abrogati.

30. 15. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012, l'albo nazionale degli autotrasportatori, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso. I compiti, le funzioni e il personale attualmente in capo al suddetto albo, sono trasferiti alle Province.

8-*ter*. All'articolo 105 del decreto 31 marzo 1998, n. 112, sostituire la lettera *h)* con la seguente: alla promozione e salvaguardia dei diritti del mondo dell'autotrasporto.

30. 16. Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 18, dopo il comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 aggiungere il seguente:

4-*bis*. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente.

8-*ter*. All'articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 40, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30% del corpo docente di ciascuna Università.

30. 17. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-*bis*. – *(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Disposizioni per l'inserimento del personale docente SSIS e COSBALID nelle graduatorie ad esaurimento, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie).*

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « il biennio 2009/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2012-2013 e per il triennio 2012/2015 »;

2) le parole « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

3) dopo la parola « (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria »;

c) al comma 3:

1) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 20 10/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A »;

2) le parole « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

8-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012 - 2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 9-*bis* del presente articolo.

8-*quater*. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

30. 18. Goisis, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis* – Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n, 143 sono trasformate ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8-*ter* – Il personale docente che abbia conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in coda nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 8-*bis*, L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

8-*quater* – Il personale tecnico amministrativo delle aree prima, seconda, terza ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010 è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per i profili professionali corrispondenti ai posti di ruolo.

8-*qunquies* – A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, sulle cattedre vacanti e disponibili, un contingente non superiore a 1100 unità di docenti.

8-*sexies* – Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate ad assumere a tempo indeterminato a decorrere dallo stesso anno accademico 2011-2012, un contingente complessivo non superiore a 450 unità del personale tecnico amministrativo EP, delle aree prima, seconda e terza.

8-*septies* – Le assunzioni di cui ai commi 8-*quinquies* e 8-*sexies* sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico e nel rispetto delle disposizioni del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

30. 19. Grimoldi, Goisis, Fugatti, Rivolta, Bitonci, Montagnoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, è ridotto da tre a due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , con funzione anche di Presidente e uno designato d'intesa con gli enti locali. Al fine di ridurre il rimborso delle spese di missione, i componenti del predetto Collegio sono nominati su base regionale.

30. 20. Montagnoli, Bitonci, Goisis, Fugatti, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nell'ambito della predisposizione del « quadro nazionale » per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comu-

nitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché ai fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A., dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

30. 21. Polledri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione una quota non inferiore a 240 milioni di euro, che viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal regolamento di cui al 5 novembre 2004, n. 292 e successive modifiche e integrazioni ».

***30. 23.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: « la quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012 » aggiungere il seguente periodo: valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

***30. 36.** Boccia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: « la quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012 » aggiungere il seguente periodo: valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema

televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

***30. 40.** Patarino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: « la quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012 » aggiungere il seguente periodo: valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

***30. 45.** Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 9 dell'articolo della legge 13 dicembre 2010, n, 220 e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: « Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;

90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013.

****30. 24.** Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-*bis*. L'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, viene sostituito dal seguente: « Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;

90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013 ».

30. 37. Boccia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-*bis*. L'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, viene sostituito dal seguente: « Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emit-

tenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;

90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013 ».

30. 41. Patarino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-*bis*. L'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, viene sostituito dal seguente: « Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;

50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;

90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013 ».

30. 44. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: l'utilizzazione di graduatorie *con le seguenti:* il ricorso al personale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 comma 7 del decreto legislativo 165/2001.

30. 25. Vanalli, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-*bis*. Il contributo concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli acquisti di materiale da destinare al Soccorso tecnico urgente assicurato dai Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pari attualmente al 35 per cento dell'importo totale, è elevato al 60 per cento nel 2012.

Agli oneri previsti, pari a 200.000 euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge.

30. 31. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-*bis*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente del personale volontario che abbia manifestato l'intenzione di prestare servizio presso i distaccamenti stessi secondo le modalità previste dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nell'applicazione del comma 13.

8-*ter*. il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale dei Corpo Nazio-

nale Vigili del Fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.

8-*quater*. il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.

8-*quinquies*. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

30. 32. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 8 inserire:

« 8-*bis*. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni dei Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione Siciliana. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali già determinate con decreto ministeriale del 2 agosto 2007 e con priorità per l'ottemperamento dei condannatori giudiziari senza ulteriori pregiudizi.

30. 47. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« 8-*bis*. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13- bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana.

30. 48. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente: 8-*bis*:

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, è autorizzato il trasferimento ai comuni della somma di 105 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 95 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 2 agosto 2007.

2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento dei rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

5. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è, altresì, stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968.

6. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 5, il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati ed acquisito il parere della Regione Siciliana, trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della regione non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si considera reso positivamente.

7. All'onere finanziario derivante dalla presente norma, quantificato in 450 milioni di euro nel triennio 2012-2014, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

30. 49. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera *d)*, le parole; « del beni ambientali e paesistici » sono soppresse;

b) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

27-*bis*. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche per gli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-*ter*. Per gli interventi di cui al comma precedente, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate al sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate In giudicato, fino alla definizione delle predette istanze. »;

c) il termine previsto dal comma 32 è differito in via ultimativa al 31 dicembre 2012.

30. 55. Fallica, Iapicca, Pugliese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Terranova, Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per il superamento delle situazioni di criticità verificatesi nel territorio della provincia di Campobasso e di Foggia, a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002, la Regione Molise e la Regione Puglia ed i Comuni impegnati nelle predette attività possono attivare le procedure di stabilizzazione del personale già operante presso gli stessi ai sensi delle Ordinanze di protezione civile n. 3253/2002, n. 3279/2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci, ed in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione di personale.

30. 51. De Camillis.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare l'attività delle unità del segmento della piccola pesca costiera, appartenenti alle flotte pescherecce operanti nell'ambito marino GSA 17 di cui al Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

Conseguentemente, al primo periodo del comma 4 dell'articolo 30, sostituire le parole: 40 *con le seguenti:* 20.

30. 52. Callegari, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Al fine di compensare il danno ambientale, in fase sperimentale, nei Siti contaminati d'interesse nazionale (S.C.I.N) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 15 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre

1999, n. 471 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2011 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio de S.C.I.N.

2. La riduzione di cui al comma precedente sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo e fino al 2020.

3. All'onere derivante dalla attuazione dal presente emendamento si provvede in via sperimentale, mediante la lotta all'evasione fiscale circoscritta ai suddetti S.C.I.N. consentendo nel territorio dei S.C.I.N. la deducibilità dal reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche di qualsiasi onere documentato ed identificabile con codice fiscale o partita Iva.

30. 01. Gianni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale).

1. Al fine di favorire, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali siano stati individuati siti contaminati di interesse nazionale.

2. Alla delimitazione della zona franca nei singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui al comma 11 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti.

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca, ai sensi della presente legge, fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di rilevanza nazionale.

4. Rientrano nel regime della zona franca le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono un 5. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.

6. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

7. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 6 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico infrastrutture e trasporti, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.

8. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico infrastrutture e trasporti è autorizzato a conferire ad ogni singolo consorzio di cui al comma 11 una somma pari a 20 milioni di euro annui.

9. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e (allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.

10. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del cinquanta per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.

11. Eventuali altre agevolazioni fiscali e previdenziali possono essere adottate, previa consultazione con il consorzio di cui al comma 11, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. È istituito, in ognuno dei comuni di cui al comma 1, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato « consorzio », costituito con la partecipazione delle province e dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.

13. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

14. Il consorzio, di cui al comma 1 del presente articolo ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici delle attività realizzate nella zona franca.

15. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nella zona franca.

16. Il consorzio prevede l'obbligo a carico delle imprese autorizzate ad operare nella zona franca di garantire ovvero di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima per un periodo non inferiore a quindici anni.

17. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 02. Gianni.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Con provvedimento dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrano, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente. Per ciascuna impresa, sulla base della documentazione fornita, sono stimati i danni ai beni strumentali all'attività di impresa subiti per effetto degli eventi bellici successivi alla data del 17 febbraio 2011, nonché, con riferimento ai medesimi eventi, gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti maturati e alla mancata esecuzione di contratti stipulati e le spese sostenute nel periodo di forzata inattività, ivi comprese le spese per il personale dipendente. Sono altresì individuate le imprese operanti in Italia in qualità di subappaltatori dei sog-

getti di cui al primo periodo del presente comma, per ciascuna delle quali sono stimati gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti e alla mancata esecuzione di contratti, per effetto degli eventi bellici verificatisi in Libia successivamente alla data del 17 febbraio 2011. Non sono incluse nel provvedimento di cui al presente comma le società quotate in mercati regolamentati.

2. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, ivi compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza sociale. La sospensione di cui al comma 1 si applica ai termini in scadenza nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'anno successivo. Per effetto della sospensione, al recupero dei tributi e dei contributi non versati non si applicano soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, secondo termini e modalità stabiliti con decreti, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo alla cessazione della sospensione.

3. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi gli obblighi doganali che, per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati adempiuti o di cui non risulta possibile l'adempimento, secondo modalità da definire con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. In favore delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi, per il periodo stabilito al comma 2, i termini di prescrizione, i termini legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione. Sono altresì sospese, per il medesimo periodo, le procedure esecutive relative a debiti contratti dai medesimi soggetti in data anteriore al 17 febbraio 2011, nel caso in cui sia dimostrato che il debito è stato contratto ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione, con riferimento a protesti di cambiali o di vaglia cambiari per i quali opera la sospensione delle procedure esecutive.

5. Con convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana sono stabilite le modalità e i tempi per il differimento; per un periodo almeno pari a quello della sospensione di cui al comma 2, delle obbligazioni a carico delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 relative a mutui bancari e ipotecari e ad ogni altra forma di finanziamento da parte di istituti di credito, stipulati o concessi in data anteriore al 17 febbraio 2011, in modo da assicurare che durante il periodo di differimento non siano posti a carico dell'obbligato interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti, calcolati sulla base delle rate scadute.

6. A favore dei soggetti di cui al comma 1 è disposto l'indennizzo, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative ed entro il limite massimo di spesa di euro (...):

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione,

per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di documentazione dei danni, dei crediti, delle perdite e delle spese di cui al comma 6, nonché le modalità e i tempi di determinazione e di erogazione dell'indennizzo di cui al medesimo comma.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità con cui, mediante gli strumenti e le procedure di cui ai Capi I e II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono concesse, ai soggetti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, idonee forme di garanzia per favorire la ripresa delle attività in Libia.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in euro 200 milioni per l'anno 2011 e euro 150 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, relativa all'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 7 del 2009.

10. L'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della legge n. 7 del 2009 è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla revisione del Trattato medesimo.

30. 03. Gidoni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Accorpamento delle cerimonie celebrative delle Forze Armate).

1. Allo scopo di ridurre le spese di rappresentanza delle Forze Armate, le cerimonie celebrative di ricorrenze d'importanza istituzionale o storica che usualmente implichino l'effettuazione di parate con l'impiego di truppe appartenenti ai corpi armati dello Stato sono ridotte ad una, in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno di ogni anno. A partire dal 2012, la parata militare commemorativa della Festa della Repubblica si effettua in una città capoluogo di Regione differente, seguendo l'ordine alfabetico dei Comuni interessati.

2. I risparmi conseguenti sono utilizzati in riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.

30. 04. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Ridimensionamento degli organici delle Forze Armate).

1. Allo scopo di contenere le spese per il personale componente lo strumento militare nazionale, la consistenza del ruolo degli ufficiali generali ed equiparati delle Forze Armate è ridotta del 30 per cento entro il 31 dicembre 2013, utilizzando lo strumento del collocamento in aspettativa per riduzione quadri o disponendone il

transito in altra Amministrazione dello Stato carente di personale.

2. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo si provvede altresì a ridurre del 20 per cento la consistenza numerica dei ruoli degli ufficiali colonnelli, tenenti colonnelli ed equivalenti delle Forze Armate, disponendo il transito dei soprannumerari in altra Amministrazione dello Stato carente di personale, previa eventuale sottoposizione degli interessati ad opportuno ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione;

3. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo è altresì ridotta del 30% la consistenza del ruolo marescialli ed equivalenti delle Forze Armate, disponendo il transito dei soprannumerari in altra Amministrazione dello Stato, Forza di Polizia ad ordinamento civile o nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, previa eventuale sottoposizione degli interessati ad opportuno ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione.

4. In ogni ruolo e grado, costituiscono titoli di preferenza ai fini del trattenimento in servizio nelle Forze Armate: la partecipazione alle missioni militari all'estero, il titolo di studio eventualmente posseduto, la minor età anagrafica ed, in subordine, di grado.

5. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello *stock* del debito pubblico della Repubblica Italiana.

30. 05. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

1. Presso l'Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, è istituito il ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, incluse due posizioni di livello dirigenziale.

2. In sede di prima applicazione, al personale di ruolo di cui al comma 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, il personale che, alla data del 30 novembre 2011, presta servizio presso l'Autorità in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

3. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 2, le posizioni della dotazione organica, non coperte a seguito dell'inquadramento del personale già in servizio presso l'Autorità alla data del 30 novembre 2011, sono ricoperte tramite concorsi pubblici, per titoli ed esami, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati da apposita commissione esaminatrice istituita ai sensi del comma 4.

4. La Commissione esaminatrice di cui al comma 3 è composta da non meno di tre membri, presieduta dal Presidente della Autorità e composta da un magistrato amministrativo o contabile e da un consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. L'organizzazione e il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'Autorità con proprio regolamento. Al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita la Commissione, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

30. 06. Conte.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto comma 3-*quater*, articolo 13, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

2. Il quarto e quinto periodo del comma 40, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le conseguenti risorse assegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e non impegnate, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le suddette risorse finalizzate alla ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, di cui al medesimo quarto periodo del comma 40, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

30. 07. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

ART. 31.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis,* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: « in via sperimentale », dopo le parole: « dell'esercizio » le parole: « ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « ferma restando la possibilità per le regioni, su proposta dei comuni interessati, di individuare zone del territorio dei medesimi e particolari periodi dell'anno nei quali i predetti limiti e prescrizioni vengono applicati in relazione a motivi imperativi di interesse generale.

31. 2. Marchignoli.

Il comma 1 dell'articolo 31 è soppresso.

31. 9. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *d-bis),* è sostituita dalla seguente: *d-bis)* il rispetto degli orari di apertura e di chiusura nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi nonché, per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte, il rispetto dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

*** 31. 5.** Corsaro.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *d-bis),* è sostituita dalla seguente: *d-bis)* il rispetto degli orari di apertura e di chiusura nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi nonché, per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte, il rispetto dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

*** 31. 10.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 1, dopo le parole: in via sperimentale, *sono aggiunte le seguenti le parole:* l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

**** 31. 11.** Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 1, dopo le parole: invia sperimentale, *sono aggiunte le seguenti parole:* l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

**** 31. 6.** Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di servizi, *sono aggiunte le seguenti:* e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34.

**** 31. 7.** De Micheli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di servizi, *sono aggiunte le seguenti:* e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34.

**** 31. 3.** Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, *sono inserite le seguenti:* , incluso l'ambiente urbano, del-

l'ordine pubblico e della sicurezza, del territorio.

*** 31. 4.** Corsaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, *sono inserire le seguenti:* , incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico e della sicurezza, del territorio.

*** 31. 8.** De Micheli.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali *con le seguenti:* esclusi quelli connessi alla razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, del consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

31. 1. Zeller, Brugger.

ART. 32.

Sopprimerlo.

***32. 27.** Fallica, Terranova, Pugliese.

Sopprimerlo.

***32. 19.** Marinello, Lo Presti, Pagano.

Sopprimerlo.

***32. 15.** Moroni.

Sopprimerlo.

***32. 8.** Corsaro, Beccalossi.

Sopprimerlo.

***32. 3.** Fugatti, D'Amico, Forcolin, Laura Molteni, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

ART. 32.

(Farmacie).

1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti. »;

b) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Chi intende trasferire una farmacia nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. È consentita la mobilità regionale delle farmacie soprannumerarie, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *a)* del primo comma. »;

c) sono soppressi i commi settimo e ottavo dell'articolo 1;

d) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacia nella quale è determinato il numero delle singole farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1 ».

2. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall'approvazione straordinaria del provvedimento di cui al primo periodo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura di tutte le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. In deroga ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia, ai titolari di farmacia rurale e ai titolari di farmacie soprannumerarie. In via straordinaria, i servizi espletati dai farmacisti che hanno gestito gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, verranno valutati, come titoli, pari a quelli conseguiti mediante servizio di farmacia.

3. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono distribuire i farmaci appartenenti alla classe C-*bis*, anche senza la presenza del farmacista.

4. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le

Regioni adegueranno le normative sugli orari di apertura, le ferie e i turni di servizio, introducendo principi di massima flessibilità, compatibilmente con esigenze di servizio locali.

5. È data facoltà alle farmacie di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

6. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

****32. 26.** Fallica, Terranova, Pugliese.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

ART. 32.

(Farmacie).

1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti. »;

b) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Chi intende trasferire una farmacia nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. È consentita la mobilità regionale delle farmacie soprannumerarie, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *a)* del primo comma. »;

c) sono soppressi i commi settimo e ottavo dell'articolo 1;

d) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacia nella quale è determinato il numero delle singole farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1 ».

2. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall'approvazione straordinaria del provvedimento di cui al primo periodo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura di tutte le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. In deroga ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia, ai titolari di farmacia rurale e ai titolari di farmacie soprannumerarie. In via straordinaria, i servizi espletati dai farmacisti che hanno gestito gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, verranno valutati, come titoli, pari a quelli conseguiti mediante servizio di farmacia.

3. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono distribuire i farmaci appartenenti alla classe C-*bis*, anche senza la presenza del farmacista.

4. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le Regioni adegueranno le normative sugli orari di apertura, le ferie e i turni di servizio, introducendo principi di massima flessibilità, compatibilmente con esigenze di servizio locali.

5. È data facoltà alle farmacie di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

6. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

****32. 22.** Ceroni, Marsilio, Lo Presti.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti. »;

b) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Chi intende trasferire una farmacia nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale deve essere situato nell'ambito dello stesso territorio comunale. »;

c) sono soppressi i commi settimo e ottavo dell'articolo 1;

d) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacia nella quale è determinato il numero delle singole farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1 ».

2. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica. Entro 90 giorni dall'approvazione straordinaria del provvedimento di cui al primo periodo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura di tutte le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. In deroga ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, la partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale. In via straordinaria, i servizi espletati dai farmacisti che hanno gestito gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, verranno valutati, come titoli, pari a quelli conseguiti mediante servizio di farmacia.

3. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono distribuire i farmaci appartenenti alla classe C-*bis*.

4. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le Regioni adegueranno le normative sugli orari di apertura, le ferie e i turni di servizio, introducendo principi di massima flessibilità, compatibilmente con esigenze di servizio locali.

5. Sono soppresse tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

32. 9. Corsaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32 – 1. La distribuzione delle specialità medicinali sul territorio è riser-

vata in esclusiva alle farmacie aperte al pubblico, fatte salve le specialità previste dal comma 6.

2. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto alla libera scelta della farmacia.

3. La distribuzione di presidi medico-chirurgici, di prodotti sanitari, di alimenti speciali e di ogni altro prodotto parafarmaceutico con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero dei Servizi sanitari regionali, è consentita nelle farmacie, nonché nelle parafarmacie di cui al comma 7.

4. In ogni modalità di espletamento dei servizi di distribuzione, sono adottati meccanismi di controllo volti a garantire il monitoraggio permanente sulla qualità dei prodotti distribuiti.

5. Le Aziende sanitarie locali e le regioni documentano, con modalità di facile accesso per tutti i cittadini e per le organizzazioni sindacali di categoria, il risultato economico dei metodi adottati, il costo complessivo del servizio ed il costo annuo medio per cittadino residente nell'ambito territoriale considerato.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con la Commissione permanente per la farmacopea ufficiale e con la conferenza dei Presidi delle facoltà di farmacia, provvede alla stesura di un elenco di medicinali, non soggetti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere vendute anche al di fuori delle farmacie, purché in presenza di un farmacista. Dall'elenco sono esclusi i farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore a diciotto mesi.

7. Le strutture commerciali che intendono mettere in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6, devono mantenerli in aree distinte dalle altre merci ed escluderli da qualunque forma di promozione o di concorso a premio, ivi comprese qualsiasi forma di carta sconto o di carta fedeltà.

8. Gli esercizi commerciali che pongono in vendita esclusivamente i prodotti di cui al comma 6, indipendentemente dal volume della relativa attività, non possono ritirare ricette mediche di alcun tipo, ad eccezione di quelle relative ai prodotti di cui al comma 3, e devono esporre un'insegna diversa da quella delle farmacie, recante l'indicazione della scritta « parafarmacia », nel rispetto dei requisiti fissati con decreto dei Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

9. Ogni organizzazione commerciale che ponga in vendita esclusivamente i farmaci di cui al comma 6 deve indicare le modalità di gestione dei farmaci posti in commercio ed il nominativo di un responsabile che garantisca il tempestivo ritiro dal commercio di ogni farmaco scaduto, revocato o sospeso dal commercio per intervento delle autorità.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano disposizioni per regolamentare la distribuzione territoriale delle farmacie sul territorio interessato. Lo strumento per realizzare la distribuzione delle farmacie sul territorio è rappresentato dalle piante organiche comunali, finalizzate ad assicurare l'uniforme diffusione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.

11. Le piante organiche comunali sono compilate sulla base dei seguenti criteri:

a) il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.500 abitanti. Per l'apertura di nuove farmacie, in centri con popolazione residente superiore ai 3.500 abitanti, valgono le norme per l'utilizzo dei resti già fissate con le leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 8 novembre 1991, n. 362. Nei centri abitati con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, il numero delle autorizzazioni può essere aumentato fino al 10 per cento, arrotondando all'unità superiore. Le nuove sedi farmaceutiche devono comunque distare almeno 2.000 metri dalla farmacia

più vicina. Le piante organiche comunali devono essere riviste, in base ai dati Istat della popolazione residente rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno;

b) la distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, tra le farmacie dello stesso comune non può essere inferiore ai 500 metri; nei centri con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, tale distanza può essere ridotta sino a 300 metri.

12. L'esercizio farmaceutico è soggetto a regime di concessione regionale. Le concessioni possono essere rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti professionali di cui alla citata legge 8 novembre 1991, n. 362, a società cooperative a responsabilità limitata e a società di capitali partecipate in quota maggioritaria da uno o più farmacisti regolarmente iscritti all'albo. Una persona fisica o giuridica non può essere titolare di più di 4 farmacie. Per ogni farmacia deve essere indicato il nome di un farmacista responsabile, regolarmente iscritto all'ordine dei farmacisti.

13. La concessione è trasferibile per atto tra vivi, per donazione, per successione. In caso di morte del titolare, qualora gli eredi non possiedano i requisiti di legge per l'esercizio della farmacia, gli eredi stessi possono continuare la gestione nominando un direttore responsabile per non più di tre anni; il periodo di gestione provvisoria può essere aumentato sino a cinque anni nei casi in cui uno degli eredi sia iscritto ad una facoltà di farmacia.

14. L'esercizio farmaceutico la cui concessione riguarda persone giuridiche è subordinato alla nomina di un direttore, responsabile tecnico della gestione, iscritto all'albo dei farmacisti; le persone giuridiche devono anche nominare un rappresentante legale della farmacia e le due cariche possono essere cumulate in un'unica persona.

15. L'assegnazione delle concessioni avviene sulla base di procedure concorsuali; le modalità dell'espletamento dei concorsi, della valutazione dei candidati e della pubblicazione di un'unica graduatoria regionale sono demandati ad apposite normative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso la valutazione dei candidati è basata su tre elementi:

a) l'anzianità di lavoro in farmacia;

b) il superamento di un *test* per valutare la preparazione professionale;

c) il *curriculum* degli studi ed eventuali pubblicazioni, la partecipazione a percorsi professionalizzanti, compresi i corsi ECM;

16. Per partecipare ai concorsi di cui al medesimo comma 14, sono requisiti fondamentali: la laurea in farmacia, il superamento dell'esame di Stato; l'iscrizione all'albo dei farmacisti per due anni. Non possono partecipare ai concorsi i farmacisti che abbiano compiuto, alla data del bando, i sessantacinque anni di età.

17. I cittadini extracomunitari, per partecipare ad un concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, devono aver superato l'esame di Stato in una facoltà di farmacia presso una università dell'Unione europea.

18. Le farmacie acquisite attraverso procedura concorsuale non possono essere cedute prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del decreto di autorizzazione all'apertura; le farmacie acquisite per atto tra vivi o per eredità possono essere cedute trascorsi tre anni dalla data del decreto di autorizzazione alla variazione di titolarità. Sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 13 della citata legge n. 362 del 1991.

19. Titolari delle concessioni possono essere anche i comuni, sia esercitando il diritto di prelazione per le nuove sedi, come previsto dalle citate leggi n. 475 del 1968 e n. 362 del 1991, sia assumendo la gestione diretta delle farmacie alle quali i titolari abbiano rinunciato o non aperte nei limiti prescritti dalia legge. Le concessioni acquisite, a qualunque titolo, dai

comuni non possono essere vendute ma, se rinunciate, possono essere nuovamente messe a concorso.

20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incaricate di vigilare sul corretto esercizio delle concessioni e possono comminare sanzioni, fino alla revoca della concessione stessa.

21. Le farmacie garantiscono un adeguato servizio di preparazione e distribuzione dei farmaci e di tutti i presidi sanitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una normativa che stabilisca:

a) orari di apertura giornalieri per non meno di otto e per non più di dodici ore giornaliere;

b) periodi di ferie e di chiusura infrasettimanali adeguati alle esigenze e tradizioni locali, che tengano conto delle necessità del servizio;

c) turni di guardia farmaceutica notturna e festiva adeguati al numero ed alla distribuzione territoriale della popolazione esistente;

d) strumenti e modalità di consegna domiciliare dei farmaci nelle ore notturne e nei giorni festivi per tutti i cittadini sotto la responsabilità dei farmacisti.

22. Ai fini di cui al comma l, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscono i pareri degli ordini professionali, dei comuni e delle ASL.

23. Le associazioni provinciali e regionali dei titolari di farmacia possono predisporre proprie proposte organiche per la realizzazione di idonei calendari per turni e ferie che devono essere presentate alle direzioni dei servizi farmaceutici delle ASL competenti per territorio entro il 30 aprile di ogni anno per entrare in vigore a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno.

24. Il nominativo del direttore responsabile e del titolare di ciascuna farmacia devono essere ostensibili al pubblico; ogni persona occupata nelle farmacie deve essere riconoscibile con qualifica, nome e cognome per esteso leggibile su idonei supporti distintivi o targhette applicati al camice; l'uso del camice e del distintivo di riconoscimento quale farmacista sono obbligatori per tutti i laureati operanti nelle farmacie.

25. Nei comuni, frazioni decentrate di comuni, quartieri decentrati privi di esercizio farmaceutico, con popolazione residente inferiore a 1.200 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta del comune, effettuata con apposita delibera del consiglio comunale, possono istituire un presidio farmaceutico che viene affidato in gestione alla farmacia più vicina. Il presidio farmaceutico deve rimanere aperto per almeno trenta ore alla settimana, avere in dotazione i farmaci obbligatori e tutte le attrezzature idonee allo svolgimento del servizio farmaceutico, compresa la dotazione di farmaci sottoposti alla disciplina degli stupefacenti.

26. Il farmacista che accetta la gestione di un presidio farmaceutico deve avere alle proprie dipendenze almeno un farmacista idoneo alla titolarità.

27. In caso di rinuncia del farmacista titolare della farmacia più vicina, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono indire un concorso per l'assegnazione della gestione del presidio cui partecipano i titolari delle farmacie più vicine.

28. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire sedi farmaceutiche in centri abitati con popolazione residente non inferiore ai 1.200 abitanti non fomiti di farmacia né di presidio farmaceutico situati ad almeno 3.000 metri dalla farmacia più vicina o separati dalla stessa da almeno 1.500 metri con presenza di ostacoli che rendano difficile la normale viabilità; l'istituzione della nuova sede è subordinata all'acquisizione dei pareri obbligatori della ASL competente per territorio, del comune e dell'ordine dei farmacisti della provincia interessata.

29. I titolari di farmacie istituite ai sensi del presente articolo ed i titolari di presidi farmaceutici possono richiedere al proprio comune un contributo per la gestione della farmacia o del presidio farmaceutico. Tale contributo non può essere superiore a 6.000 euro all'anno.

30. Per il finanziamento dei contributi è istituito un fondo di solidarietà, amministrato da una Commissione costituita pariteticamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), dalla Federfarma e da Assofarm, alla quale vengono versati annualmente contributi pari ai 2 per mille del fatturato realizzato con la spedizione di ricette del SSN da parte di tutte le farmacie. Indipendentemente dal numero di abitanti del comune o della frazione in cui sono situati la farmacia o il presidio farmaceutico, il titolare non ha diritto ad alcun contributo se il fatturato come SSN superi 250.000 euro all'anno, importo incrementabile con cadenza biennale in base alla rilevazione Istat dell'indice di inflazione annua.

31. Nelle località turistiche stagionali individuate da appositi elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere aperte farmacie succursali, gestite dal titolare della farmacia più vicina, che possono restare aperte nei normali orari fissati per le farmacie ma per non più di quattro mesi all'anno.

32. La distribuzione dei farmaci, compresi quelli destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma l, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n, 124, è effettuata attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico, fatti salvi i casi eccezionali e le modalità di distribuzione diretta o per conto di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.

33. La posizione di titolare di una farmacia è incompatibile con quella di informatore medico-scientifico, di presidente o amministratore delegato in società che si occupano della produzione o distribuzione di farmaci.

34. La decadenza della concessione è dichiarata anche per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, sempre che le condanne non siano state pronunciate per reati di opinione o di carattere politico.

35. Chiunque ponga in vendita farmaci diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, al di fuori delle farmacie, oppure esercita attività di accaparramento di ricette mediche per qualsiasi scopo, è punito con l'ammenda da euro 5.000 a euro 15.000; in caso di recidiva l'ammenda è elevata al triplo.

36. In caso di reiterazione del reato per più di tre volte, l'Asl competente per territorio dispone la chiusura dell'esercizio interessato per un minimo di trenta giorni.

37. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i dispensari farmaceutici sono trasformati in presidi farmaceutici.

32. 2. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Laura Molteni, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

32. 4. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Laura Molteni, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 1.

32. 5. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Laura Molteni, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani

Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali inseriti in un elenco, predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci a base di ormoni e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

***32. 24.** Fallica, Terranova, Pugliese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali inseriti in un elenco, predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci a base di ormoni e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

***32. 17.** Marinello, Lo Presti, Pagano.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali inseriti in un elenco, predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci a base di ormoni e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmaco vigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

***32. 12.** Moroni.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali inseriti in un elenco, predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 dei decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché del farmaci a base di ormoni e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui al comma 1, nonché alle farmacie dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

32. 29. Barani.

Al comma 1, sostituire le parole: che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data in vigore del presente decreto *con le seguenti:* che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali,.

***32. 11.** Costa.

Al comma 1 sostituire le parole: che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abi-

tanti e, comunque al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data in vigore del presente decreto, *con le seguenti:* che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali,.

***32. 7.** Nannicini.

Al comma 1 sostituire le parole: che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la conferenza permanente per 1 rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalia data in vigore del presente decreto *con le seguenti:* che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali.

***32. 28.** Baccini.

Al primo comma, le parole da: che ricadono nel territorio *fino a:* individuate dai Piani Sanitari Regionali *sono soppresse*.

32. 23. Ria.

Al comma 1, le parole da: che ricadono nel territorio *fino a:* dai Piani sanitari regionali *sono sostituite dalle seguenti:* che appartengono alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

****32. 20.** Ceroni, Marsilio.

Al comma 1, le parole da: che ricadono nel territorio *fino a:* dai Piani sanitari regionali *sono sostituite dalle seguenti:* che appartengono alla categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

***32. 14.** Moroni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e comunque.

32. 6. Miotto.

Al comma 1, la parola: quindicimila *è sostituita dalla seguente:* cinquemila.

32. 10. Angela Napoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui al comma 1, nonché alle farmacie dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

***32. 25.** Fallica, Terranova, Pugliese.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare

liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui al comma 1, nonché alle farmacie dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

***32. 18.** Marinello, Lo Presti, Pagano.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico dei medicinali di cui al comma 1, nonché alle farmacie dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, purché in ogni caso gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

***32. 13.** Moroni.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'Agenzia italiana del farmaco aggiorna annualmente l'elenco dei medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere oggetto delle modalità di distribuzione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, trasferendo al regime convenzionale i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo da parte della struttura pubblica che ne hanno determinato l'inclusione nel suddetto elenco.

4-*ter*. In sede di convenzione farmaceutica nazionale, il cui rinnovo dovrà avviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno essere definiti i criteri generali per stipula degli accordi regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 347 del 2001, per assicurare condizioni quanto più possibile omogenee di erogazione e di remunerazione del servizio di dispensazione dei medicinali di cui al precedente comma sul territorio nazionale, garantendo in ogni caso l'uniformità dell'accesso al farmaco sul territorio regionale

4-*quater*. All'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 347 del 2001, aggiungere alla fine le parole « per non più di sette giorni di terapia ».

4-*quinquies*. Il tavolo di confronto per la revisione dei criteri di remunerazione della farmacia, di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è convocato dal Ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è esteso alla partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

****32. 16.** Moroni.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'Agenzia italiana del farmaco aggiorna annualmente l'elenco dei medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere oggetto delle modalità di distribuzione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, trasferendo al regime convenzionale i medicinali per i quali

siano cessate le esigenze di controllo da parte della struttura pubblica che ne hanno determinato l'inclusione nel suddetto elenco.

4-*ter*. In sede di convenzione farmaceutica nazionale, il cui rinnovo dovrà avviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dovranno essere definiti i criteri generali per stipula degli accordi regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 347 del 2001, per assicurare condizioni quanto più possibile omogenee di erogazione e di remunerazione del servizio di dispensazione dei medicinali di cui al precedente comma sul territorio nazionale, garantendo in ogni caso l'uniformità dell'accesso al farmaco sul territorio regionale

4-*quater*. All'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 347 del 2001, aggiungere alla fine le parole « per non più di sette giorni di terapia ».

4-*quinquies*. Il tavolo di confronto per la revisione dei criteri di remunerazione della farmacia, di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è convocato dal Ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è esteso alla partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

****32. 21.** Ceroni, Marsilio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. In materia di ampliamento e potenziamento della rete delle farmacie, il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dal seguente: « Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.500 abitanti. La popolazione eccedente rispetto al parametro di cui al secondo comma è calcolata ai fini dell'apertura di una ulteriore farmacia se l'eccedenza supera le mille unità.

32. 1. Ruvolo, Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense di dottori commercialisti ed esperti contabili e a tutela della concorrenza nei servizi professionali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l:

1) all'alinea, dopo le parole: « le disposizioni legislative e regolamentari » sono inserite le seguenti: « anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « l'obbligatorietà » sono sostituite dalle seguenti: « la fissazione »;

3) alla lettera *b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi; »;

4) alla lettera *c)*, dopo le parole: « da parte di società di persone » sono inserite le seguenti: « o di capitali » e le parole: « l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che » sono soppresse;

5) dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c-bis)* il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per quanto previsto dalla lettera *c)* del comma l del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci 0 dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n, 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento ».

4. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

5. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5º, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 »;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, » e le parole: « di giornalista professionista, » sono soppresse;

c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: « per un periodo non superiore a sei anni, » sono soppresse;

d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;

e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

6. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.

7. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono abrogate;

b) all'articolo 36:

1) la lettera *b)* del comma 3 è abrogata;

2) la lettera *b)* del comma 4 è abrogata;

c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale »;

d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.

32. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Concorso alla riduzione delle spese pubbliche mediante la cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.

32. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA ».

32. 0. 3. Polledri, Comaroli, Simonetti, Laura Molteni, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

ART. 33.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***33. 5.** Cavallaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***33. 1.** Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* 13 agosto 2012 *sono aggiunte le seguenti:* , fatte salve le norme che disciplinano l'esercizio della funzione disciplinare dei relativi organi.

33. 2. Lo Presti, Marinello, Pagano, Fallica.

Sostituite la lettera b) *del comma 1 con la seguente:*

b) al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la parola: « professionali » sono aggiunte le seguenti: « in contrasto con i principi contenuti nel comma 5 del presente articolo ».

33. 3. Lo Presti, Marinello, Pagano, Fallica.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I regolamenti governativi di cui al comma 5 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono approvati dopo una consultazione delle associazioni ed istituzioni rappresentative degli ordini professionali alla cui riforma si procede e sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

33. 4. Cavallaro.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri ed i presidenti di ordini professionali attualmente in carica da due o più mandati.

22. 73. Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2703 del codice civile, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e di periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché dei notai e degli avvocati alle lettere *s)* e *t)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 ».

33. 7. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2556 del codice civile, al secondo comma, la parola: « autenticante » è sostituita dalla seguente frase: « dalle parti contraenti ».

33. 9. Ceroni.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro degli informatori scientifici del farmaco, al comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « iscritti al relativo ordine » sono aggiunte le seguenti: « o da un informatore scientifico dei farmaco in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006 ».

33. 01. Scilipoti, Marmo.

ART. 34.

Al comma 3, dopo le parole: disposte dalle norme vigenti *inserire le seguenti:* fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

34. 4. De Micheli.

Al comma 3, dopo le parole: disposte dalle norme vigenti *inserire le seguenti:* fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

34. 6. Corsaro.

Sopprimere il comma 8.

34. 1. Vanalli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Sono escluse dall'abito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del 26 marzo 2010, n. 59 (e), i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. e i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1 e natanti, come definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

34. 8. Marsilio, Meloni, Rampelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di trasporto come definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

34. 10. Montagnoli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati »;

34. 3. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'articolo 34 è infine aggiunto il seguente comma:

Allo scopo di favorire, attraverso lo sviluppo del pluralismo competitivo, maggiori economicità di gestione, adeguata remunerazione dei titolari dei diritti ed effettiva partecipazione e controllo da parte di questi ultimi, le attività di amministrazione e di intermediazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuate, sono libere.

Ferma l'immediata efficacia di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ad

adeguare ogni vigente disposizione che sia in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Nell'adozione dei predetti decreti di riordino, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere la rimozione di qualsiasi norma che stabilisca monopoli, riserve o esclusive legali di intermediazione, anche in modo indiretto, ovvero altre forme di vantaggi anti concorrenziali a favore di singoli enti, società o organizzazioni;

prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra i soggetti che esercitano le attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti di proprietà intellettuale;

prevedere la separazione gestionale ira le attività finalizzate alla diretta ed equa remunerazione dei titolari dei diritti intermediati, da sottoporre alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le attività finalizzate alla tutela di interessi collettivi, mutualistici o di promozione culturale, da sottoporre alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In considerazione della complessità degli assetti organizzativi ed istituzionali coinvolti, il termine per l'esercizio della delega al Governo di cui al comma 2 del presente articolo relativamente alla disciplina della società italiana degli autori ed editori (SIAE) s'intende esteso a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, il regime di monopolio di cui agli articoli 180 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 s'intende prorogato fino alla data di adozione del relativo decreto legislativo di riordino della materia.

34. 7. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Fugatti, Volpi, Bitonci, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Molteni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate.

34. 5. De Micheli.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

(*Apertura alla concorrenza del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore).*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15-*bis*, al primo comma le parole « la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti intermediari di cui all'articolo 180 »;

b) all'articolo 58, sono abrogate le seguenti parole: « , che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale competente »;

c) all'articolo 68, comma 4, l'ultimo periodo è abrogato;

d) all'articolo 71-*quinquies*, al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

e) gli articoli 71-*septies* e 71-*octies* sono abrogati;

f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103.

1. E istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle opere protette ai

sensi di questa legge. Le società di gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano entro la fine di ogni mese le nuove opere soggette alla loro tutela.

2. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione, il soggetto intermediario di cui all'articolo 180 incaricato di gestirne i diritti d'autore e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

3. Al Ministero per i beni e le attività culturali è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

4. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

5. I registri di cui al presente articolo sono tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

6. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la tenuta dei registri di pubblicità di cui al presente articolo. »

g) all'articolo 116, il secondo e il terzo comma sono abrogati;

h) all'articolo 152, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo all'autore o al soggetto intermediario di ciò incaricato dall'autore, è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento di cui al comma precedente non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate ».

i) all'articolo 153, ai commi 1 e 2, le parole « alla Società italiana degli autori ed editori (SLAE) » sono sostituite dalle seguenti: « al soggetto intermediario di cui all'articolo 180 incaricato dall'autore »;

j) all'articolo 154, comma 1, le parole « La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che svolgono l'attività di gestione del diritto di cui all'articolo 144 » e al comma 2, le parole « la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che svolgono l'attività di gestione collettiva del diritto di cui all'articolo 144 »;

k) all'articolo 171-*bis*, al comma 1 le parole « in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori » sono soppresse e al comma 2, le parole su supporti non contrassegnati SIAE » sono soppresse;

l) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d)* è abrogata;

m) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole « , ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa ».

n) L'articolo 171 –*septies* è abrogato;

o) L'articolo 180 è sostituito dal seguente:

« ART. 180.

1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodif-

fusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è esercitata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

3. L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

4. L'autore, i suoi successori e gli aventi causa hanno la facoltà di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

5. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore ».

p) Gli articoli 180-*bis*, 181, 181-*bis* e 181-*ter* sono abrogati;

q) All'articolo 182-*bis*, comma 1, le parole « ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « ed agli intermediari di cui all'articolo 180 »; al successivo comma 2, le parole « La SIAE » sono sostituite dalle seguenti « I soggetti intermediari di cui all'articolo 180 »; al successivo comma 3, le parole « della SIAE » sono sostituiti dalle seguenti: « dei soggetti intermediari di cui all'articolo 180 »;

r) Gli articoli 190, 191, 192, 193, 194, 194-*bis* e 195 sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento di cui all'articolo 206 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è modificato al fine di adeguare la disciplina in materia di diritto d'autore ai principi della concorrenza e alla libera scelta da parte degli autori e degli editori in merito alla gestione collettiva e individuale dei propri diritti.

34. 01. Raisi.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-*bis*.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) nel comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato »;

2) nel comma 5;

2.1) al sesto periodo, le parole « sulla base dei », sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti i »;

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disci-

plina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere *a)* e *c)* possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

3) al comma 8, le parole « , fino al consumo, », sono soppresse;

4) al comma 9,

4.1) nel primo periodo, le parole « di ogni livello fino al consumo, », sono soppresse;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole « comma 3, lettera *h)* », sono inserite le seguenti: « in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, »

4.3) alla fine del comma, dopo le parole « dall'articolo 261 », è inserita la seguente: « comma 2 »;

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.

34. 02. Alessandri, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin.

ART. 35.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. L'Autorità, ai fini di una più efficace tutela della concorrenza e del mercato, svolge altresì attività di indagine sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

35. 1. Fava.

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza esponenti assicurazioni private)*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministero dello sviluppo economico – in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 – sentito l'ISVAP, da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

36. 2. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza esponenti assicurazioni private)*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministero dello sviluppo economico – in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 – sentito l'ISVAP, da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

36. 3. Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza esponenti assicurazioni private)*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministero dello sviluppo economico – in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 – sentito l'ISVAP, da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

36. 5. Cesario.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza esponenti assicurazioni private)*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministero dello sviluppo economico – in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 – sentito l'ISVAP, da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

36. 8. Abrignani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza esponenti assicurazioni private)*. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento del Ministero dello sviluppo economico – in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 – sentito l'ISVAP, da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

36. 9. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 102, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Chi fa una dichiarazione pubblica secondo la quale non intende presentare un'offerta d'acquisto deve rendere tale dichiarazione nel modo più chiaro e meno ambiguo possibile. Salvo che a seguito di autorizzazione da parte della Consob, a meno che non si verifichi un effettivo cambiamento di circostanze, coloro i quali hanno fatto tale dichiarazione e coloro i quali hanno agito in concerto non possono nei successivi sei mesi:

annunciare un'offerta d'acquisto;

acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se questo comporta un obbligo di offerta d'acquisto;

acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se dette azioni, insieme a quelle di coloro i quali hanno agito in concerto, ammontano al 30 per cento o più dei diritti di voto della società bersaglio;

fare una dichiarazione che contenga o confermi la possibilità di presentare un'offerta; e) assumere qualsiasi iniziativa che possa far trapelare informazioni rispetto a possibili offerte.

Il mancato rispetto di quanto previsto al periodo precedente può portare all'allungamento del citato lasso di tempo di ulteriori sei mesi. »

36. 7. Fugatti.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*.

*(*Wi-fi*: disciplina delle reti pubbliche per l'accesso ad* internet*, incentivo agli investimenti privati e tutela della concorrenza).*

1. Al fine di garantire che nel settore delle comunicazioni elettroniche non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza e siano promossi gli investimenti privati in materia di infrastrutture, entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta con propria delibera specifiche linee-guida con cui sono stabiliti condizioni e limiti per la predisposizione, realizzazione e messa a disposizione del pubblico da parte di pubbliche amministrazioni di reti per l'accesso ad *internet*. Dette linee-guida sono adottate in conformità con le Linee direttrici della Commissione europea relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, nonché in linea con gli obiettivi e principi di cui agli articoli 4, comma 1 lettera *c)* e comma 3 lettera *e)* e 13, comma 4 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

36. 01. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Polledri, Molteni.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*.

(Disposizioni in materia di contendibilità del controllo societario).

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, e la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono abrogati.

3. I commi 3-*quater* e 3-*sexies* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono abrogati.

36. 02. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Recesso e portabilità dei conti correnti »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario ».

2. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. È considerata inoltre scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ».

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce i criteri e le modalità ispirati a princìpi di trasparenza e di corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi compresi le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente ».

36. 03. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni).

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« 2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assi-

curazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza ».

2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile dei veicoli da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al citato comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalia data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

36. 04. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*.

(Misure per la tutela della concorrenza e per il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi).

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, nonché di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti »;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

« 22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti ».

4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti criteri:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*;

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 4.

6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

36. 05. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Liberalizzazione del settore dei trasporti).

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata « Autorità », e successive modificazioni, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera *b)* e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.

3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:

a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;

b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

h) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera *h)* del presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera *h)* del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

6. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità.

37. 1. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, dopo la parola: ferroviario *è aggiungere la seguente:* stradale,;

Conseguentemente, al comma 2, lettera b) *alinea punto 1) del medesimo articolo 37 dopo la parola:* ferroviarie *è inserita la seguente:* stradali.

37. 6. Germanà.

Al comma 2, lettera b), *numero 1), aggiungere infine le seguenti parole:* strade e autostrade.

37. 3. Velo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 è abrogato.

37. 2. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Accesso alla professione di trasportatore su strada).

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, con il presente articolo sono dettate le disposizioni per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'unione Europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.

2. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento (CE) n. 1071/

2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province o agli altri Enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare a professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.

4. I soggetti che svolgono e funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo i del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera *b)* del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

5. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal Regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, anche ai sensi del citato articolo 3, comma 2. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate.

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria dì secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con i Ministri competenti per materia, nonché con provvedimenti del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono dettate le disposizioni attuative per la concreta operatività della normativa di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009.

37. 0.1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Divieti di circolazione veicoli pesanti).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono operate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* sostituire le parole: in aggiunta a quelli festivi; con le seguenti in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi

in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

b) sopprimere le parole: *c)* l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

37. 0.2. Montangoli.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente articolo 37-bis):

ART. 37-*bis*.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

37. 4. Marco Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis)*

(Princìpi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel Sistema delle comunicazioni visive e sonore e poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.

2. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.

3. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.

4. 4. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore Tadiofonico.

5. 5. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o

partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.

7. Ai fini di cui al comma 6, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite della rete internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

8. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei inedia affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle pubblicità nel sistema delle comunicazioni sonore e televisive al fine di garantire e tutelare la libera concorrenza.

10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi ha interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi precedenti.

11. Qualora L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti previsti nei commi precedenti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti mediante la riduzione della quota di proventi raccolti, nelle misura necessaria a non superare i limiti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa, proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare la rimozione e stabilendo nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.

12. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

37. 0.6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Liberalizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Al fine di riformare il sistema camerale italiano trasformando le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da enti autonomi di diritto pubblico in libere associazioni, il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a riformare della disciplina in materia di camere di commercio.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in libere associazioni di società, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti alle quali l'adesione avviene su base volontaria;

b) revisione del diritto annuale ed obbligo del pagamento dei servizi forniti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, solo per le attività obbligatorie sancite dalla legislazione vigente quali il rilascio di certificati ed il registro delle imprese;

c) possibilità di erogazione di servizi aggiuntivi per gli associati;

d) semplificazione organizzativa e riduzione dei membri degli organi associativi nonché accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere un minimo di almeno 60.000 imprese iscritte ad ognuna delle Camere;

e) meccanismi di mobilità del personale in esubero in conseguenza della riforma di cui al presente articolo verso le pubbliche amministrazioni.

37. 0.3. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Ulteriori disposizioni a favore della concorrenza e dell'occupazione nel settore ittico).

1. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 13 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 5-*undecies*, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10. Conseguentemente, il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacottura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2012.

*** 37. 0.13.** Dima.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Ulteriori disposizioni afavore della concorrenza e dell'occupazione nel settore ittico).

1. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 13 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 5-*undecies*, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10. Conseguentemente, il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2012.

*** 37. 0.5.** Tortoli.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Misure di sostegno al settore ittico).

1. Al fine di incrementare lo sviluppo della concorrenza e della competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura, le risorse attualmente disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio e fino ad esaurimento, sono distinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-*undecies,* decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazione in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 37. 0.14.** Dima.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Misure di sostegno al settore ittico).

1. Al fine di incrementare lo sviluppo della concorrenza e della competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura, le risorse attualmente disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio e fino ad esaurimento, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5- *undecies,* decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

*** 37. 0.4.** Tortoli.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Programma straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale).

1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche del tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.

4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.

5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.

6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo

conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.

9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del camma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.

11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

« 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011. ».

12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.

14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, ai sensi dell'articolo 15, comma l, lettera *b)*, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.

19. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi.

38. 01. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto).

l. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto

al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile »;

b) i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* sono abrogati.

2. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 5, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

8. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata « Banca ».

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di au-

mentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

11. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.

12. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:

« Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata ».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 14.

14. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) *le parole* 12,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 13,1 per cento;

alla lettera b) *le parole* 11,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 12,1 per cento;

alla lettera c) *le parole* 10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 11,1 per cento;

alla lettera d) *le parole* 9 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 9,5 per cento;

alla lettera e) *le parole* 8 per cento *sono sostituite dalle seguenti* 8,5 per cento.

38. 02. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: imprese, *aggiungere le seguenti:* , professionisti.

Conseguentemente al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: piccole e medie imprese, *aggiungere le seguenti:* , nonché dei professionisti;

b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e professionisti.

*** 39. 5.** Rubinato.

Al comma 1, dopo le parole: imprese, *aggiungere le seguenti:* , professionisti.

Conseguentemente al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: piccole e medie imprese, *aggiungere le seguenti:* , nonché dei professionisti;

b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e professionisti.

*** 39. 10.** Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: « si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 » con le seguenti: « si applica l'articolo 5 comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge ».

39. 19. Pagano, Marinello.

Al comma 7:

sostituire le parole: di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 *con le seguenti:* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

dopo le parole: possono partecipare *aggiungere le seguenti:* in qualità di Soci sovventori come definiti all'articolo 4 della legge n. 59/1992;

dopo le parole: ed enti pubblici e privati, purché *aggiungere le seguenti:* i Confidi siano costituiti in forma di Società Cooperativa e;

sostituire le parole: della metà più uno *con le seguenti:* dei due terzi.

39. 8. De Micheli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* è riservata ad interventi di garanzia a favore del microcredito di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche e integrazioni, per la microimprenditoria. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, sono definite la percentuale delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. È compito dell'Ente nazionale per il microcredito stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati, istituzioni anche europee per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per la microimprenditoria e/o per l'istituzione presso detto Fondo di c/riserva separati.

39. 12. Marinello, Causi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali

controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.

39. 1. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di sostenere l'attività delle imprese in questa straordinaria fase di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo con l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese per rinnovare, almeno fino al 30 giugno 2012, i contenuti dell'Accordo stipulato tra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'Avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese.

39. 2. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le imprese ed i titolari di partita IVA con fatturato annuo compreso tra euro 30.000 e 3.000.000, debitori nei confronti della pubblica amministrazione e destinatari di cartelle esattoriali di Equitalia per sanzioni correlate ad attività d'impresa, possono richiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'estinzione immediata del debito versando, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i due terzi del debito, senza l'addebito di interessi e/o sanzioni."

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* del 2,1 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: *0 per cento* ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

39. 3. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il limite del 30 per cento può essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente viene immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale limite viene altresì raddoppiato nelle ipotesi di imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »

39. 4. Alessandri, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Polledri, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sostituire le parole: « si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 » con le seguenti: « si applica l'articolo 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della medesima legge ».

39. 6. De Micheli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: « alla data del 30 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2011 »;

dopo le parole: « di competenza dell'assemblea ordinaria. » sono aggiunte le seguenti: « I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di amministrazione ovvero del Consiglio di gestione e di sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. ».

39. 7. De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 4, della nota II-*bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, così come modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo.

39. 9. De Micheli.

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

7-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile ».

7-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è soppresso.

39. 18. Fugatti.

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-*bis*. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti 1 contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o fa fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Rac-

comandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora una delle parti sia una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 ».

39. 17. Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « possono » è sostituita dalla seguente: « devono »;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno del creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente ».

39. 14. Dal Lago, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Forcolin.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo incentivi, di seguito denominato « fondo », per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di micro, piccole e medie imprese ubicate sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

7-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo.

7-*quater*. Il limite massimo del prestito che può essere richiesto per ciascun progetto a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50 mila euro.

7-*quinquies*. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del la-

boratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate alle attività svolte dalle imprese;

d) all'acquisto di *software*, diritti di brevetto, licenze e *know-how*, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno di sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

7-*sexies*. Hanno diritto di accesso al fondo le micro piccole e medie imprese che si impegnano a non delocalizzare la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo per tutto il periodo di durata del finanziamento.

Conseguentemente:

ART. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: *0 per cento* ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

39. 13. Bitonci, Fugatti, D'amico, Montagnoli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguent1:

8. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di assemblea convocata per le deliberazioni di aumento di capitale ai sensi degli articoli 2440 e seguenti del codice civile, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è abbreviato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea con le modalità indicate al comma 1. »;

b) all'articolo 134, comma 1, le parole: « è ridotto della metà » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto ad un terzo ».

9. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « cinque riunioni » sono sostituite dalle seguenti: « al massimo per cinque riunioni »;

b) al comma 5 le parole: « approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima » sono soppresse;

c) al comma 8 le parole: « l'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma » sono soppresse.

All'articolo 2443, comma 2 del codice civile, le parole: « approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441 » sono soppresse.

39. 11. De Micheli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

7-*ter*. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

7-*quater*. In caso di scadenza dei termini per il pagamento il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7-*quinquies*. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data.

7-*sexies*. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 1 e 2, nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla legge, sono sanzionati con la sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 20.000 euro.

39. 15. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debitrici. La Cassa sepositi e prestiti S.p.A., in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debitrici.

7-*ter*. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

7-*quater*. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

7-*quinquies*. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debitrici.

39. 16. D'Amico, Forcolin, Polledri, Fugatti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della

radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo. »;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« *2-bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

39. 0. 1. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Esclusione dall'applicazione della VAS per impianti radio mobili preesistenti e per impianti di piccole dimensioni).

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25, dopo l'articolo 87-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 87-*ter*.

Per le comunicazioni contestuali all'attivazione di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previste per le modifiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 87 e 87-*bis*, nonché per l'installazione degli impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

39. 0. 2. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, D'Amico, Nicola Molteni.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure a favore delle TV locali).

Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituirle parole: « per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro » con le seguenti: « per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 480 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* dell'1,8 per cento.

39. 0. 4. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure a favore delle TV locali).

Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sopprimere le parole: « e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento *con le seguenti:* dell'1,8 per cento.

39. 0. 5. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, D'Amico, Montagnoli.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure a favore delle TV locali).

Al comma 13-bis della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al secondo periodo, dopo le parole: « solo per equivalente » sono inserite le seguenti: « sempreché non vi siano altre frequenze disponibili ».

39. 0. 6. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Misure a favore delle TV locali).

Al comma 13-*bis* dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non inferiore ad un euro ad abitante servito attraverso gli impianti legittimamente operanti prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ».

39. 0. 7. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, D'Amico, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato « Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali » la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura

della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, le parole: 1,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 1,7 per cento.

39. 0. 8. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Estensione del regime dell'IVA per cassa in ottemperanza alla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 , al fine di non danneggiare l'attività produttiva di micro, piccole e medie imprese).

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« 2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-*bis* della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile, per gli anni 2012, 2013 e 2014 fino ai limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 39-*bis*, pari a 600 milioni nel 2012 e 100 milioni negli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per i corrispondenti anni come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

39. 0. 9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Credito d'imposta per investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile).

1. Ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che realizzano investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile, fino ad un massimo annuo di 400 milioni di euro, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari al 25 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei menzionati investimenti.

2. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, il cui accesso fino alla concorrenza delle disponibilità previste è garantito ai

soggetti di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2012.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede tramite contestuale riduzione degli stanziamenti previsti dal comma 5 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

39. 0. 10. Raisi.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per i mutui accesi entro il 31 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nell'ambito delle procedure concorsuali ed in particolare degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* l.f. è autorizzata a sottoscrivere accordi transattivi con le imprese beneficiarie delle agevolazioni, accettando a saldo e stralcio un importo pari al 50 per cento del credito residuo vantato a titolo di mutuo agevolato ovvero il minor valore di realizzo attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, della legge fallimentare. Gli accordi transattivi di cui sopra saranno validi ed efficaci solo dopo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del competente Tribunale. Tali disposizioni si applicano anche alle società oggetto di revoca del finanziamento o non soggette alla disciplina fallimentare.

39. 0. 11. Germanà.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Accesso alla professione di trasportatore su strada).

1. In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, sono definiti i criteri e le disposizioni di cui al presente articolo per le scelte che il regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'unione europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.

2. L'autorità competente per l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada è individuata negli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, e, per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome, nei corrispondenti Uffici degli enti stessi come individuati dai medesimi. Tale autorità provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento per le imprese di trasporto di merci su strada.

3. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle

province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. È istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge anche i compiti di Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 gennaio 2012, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui al comma 4, Sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'articolo 16, paragrafo I, lettere da *a)* a *d)* dei regolamento (CE) n. 1071/2009. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. Le imprese di cui al presente comma sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.

7. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera *b)* del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

8. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo anche ai sensi del citato articolo 3, comma 2. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre

2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi per l'assistenza tecnica per la gestione delle procedure derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, per i riflessi sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione delle attività di autorizzazione all'esercizio della professione e dei relativi controlli, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, nonché sulle risorse rivenienti dal versamento dei contributi di iscrizione all'elenco delle imprese di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dei contributi finalizzati all'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea di competenza statale.

11. Con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, informati ai principi e criteri di cui al presente articolo, è recata la disciplina completa dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, con rinvio a provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti tecnici necessari alla concreta operatività della normativa. I suddetti decreti individuano, altresì, i casi in cui viene meno il requisito dell'onorabilità, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

12. Gli aspetti sanzionatori contenuti nel regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l'accesso al mercato internazionale rispettivamente del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasporto effettuati con autobus, sono disciplinati attraverso l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

13. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 1 del regolamento CE n. 1072/2009 e dell'articolo 4, paragrafo 4, comma 1 del regolamento CE n. 1073/2009, la durata della validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci e per il trasporto di passeggeri è fissata con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

39. 0. 12. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

ART. 40.

Al comma 1 premettere i seguenti:

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, l'uso e la gestione delle opere esistenti non iscritte tra le pertinenze del demanio marittimo ovvero di quelle di futura realizzazione, indipendentemente dalla natura e dal tipo delle opere, è consentito mediante la costituzione di un diritto di superficie. Sul lido del mare, da intendersi quale porzione del litorale a stretto contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta, ivi comprese le scogliere, i massi scogliosi e le dighe naturali in aderenza con il mare, non è consentita la realizzazione di nuove opere. Sulla spiaggia, quale bene del demanio marittimo che si estende dal confine del lido verso terra, ivi compreso l'arenile, le regioni provvedono in sede di redazione dei Piani di utilizzazione dell'arenile ad individuare nella zona posta a confine con la terra la fascia destinata alla realizzazione delle opere per l'esercizio delle attività turistico-balneari, così come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed alla individuazione di una fascia riservata all'ombreggio, all'elioterapia ed alle attività ludiche connesse all'attività turistico ricreativa su cui non sono ammesse nuove opere di carattere permanente. Il divieto per la realizzazione di nuove opere sul lido del mare e sulla spiaggia non si applica alle opere pubbliche o di pubblico interesse, alle strutture destinate alla nautica da diporto ed alle strutture di carattere temporaneo destinate alla sicurezza della balneazione, alla locazione di natanti nonché, qualora a carattere stagionale, a chioschi, palchi e pedane.

2. Il diritto di superficie di cui al comma 1 può avere durata non superiore a cinquanta anni ed è disciplinato come segue:

a) sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso e in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché realizzate su spiaggia o lido del mare, così come classificate al comma 1, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Le Regioni, di intesa con i Comuni, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, In attuazione dell'articolo 104, comma 1, lettera *qq)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il Sistema informativo demanio, provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle opere esistenti, all'area di sedime ed all'area ad esse asservite.

b) Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e legittimo affidamento, dalla regione, d'intesa con il comune, nonché con le Agenzie del demanio e del territorio ai fini della determinazione del canone e dell'iscrizione dell'opera al catasto fabbricati, e dalla regione trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Tale provvedimento dovrà tutelare l'impresa nella sua unitarietà funzionale, tenere conto della professionalità maturata nel settore specifico e, con riferimento alla tutela dei legittimo affidamento, considerare gli investimenti sostenuti e quelli proposti;

c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato che tiene conto dei periodi di effettiva utilizzazione, dell'incidenza degli eventi

meteo marini in relazione all'attività svolta, degli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del titolare del diritto di superficie;

2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

3. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono acquisite di diritto al demanio marittimo ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui al comma 1, lettera *e)* numero 1), riscosse dall'Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della regione interessata, dei comuni interessati, dei Distretti turistico-balneari di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti I criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera *c)*, numero 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

4. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

5. Sono imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b), c), d)*, ed *e)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo ovvero le attività di stabilimento balneare anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico balneari ed a tutela della concorrenza non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diversi da quelli applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari quali le attività ludico-ricreative, bar, ristoranti ed intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le Regioni individuano altre forme di promozione della qualità dell'offerta turistica da espletarsi presso le imprese turistico balneari quali la diffusione delle attività e della cultura marinara, la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, la collaborazione tra le imprese della pesca e le imprese turistico balneari, la vendita di

prodotti volti a diffondere e promuovere l'immagine dell'attività e della località turistica, l'utilizzo dei solai per l'insediamento delle attività di ristorazione, l'allestimento di centri per la cura del corpo e della forma fisica, l'installazione di strutture amovibili e non permanenti ai fini della destagionalizzazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento, nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di trattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per l'attività a carattere temporaneo stabiliti dalle Regioni in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Al fine di promuovere la più ampia fruizione dei beni demaniali le imprese turistico balneari possono organizzare eventi di intrattenimento musicale e di svago danzante anche nelle ore serali e notturne fino alle ore 3 in misura non superiore a due eventi al mese fatta salva la facoltà dei Comuni di concedere più ampie autorizzazioni.

6. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-balneari con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

7. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente la spiaggia, il lido e gli stabilimenti balneari, ancorché ricadenti su beni diversi dal demanio marittimo, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati.

8. Nei Distretti turistico-balneari si applicano le seguenti disposizioni:

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b), c)* e *d),* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n. 266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono « Zone a burocrazia zero » ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico dei fondo di cui al comma 2;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qua-

lunque questione di competenza propria di tali enti, possono presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale del predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

9. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n, 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

10. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato-Regioni.

c) Le Regioni provvedono all'inserimento nei piani di utilizzazione dell'arenile, sentita l'autorità marittima, di un numero adeguato di punti d'ormeggio al fine di promuovere il diportismo e la diversificazione dell'offerta turistica favorendo in particolare l'accesso dei diportisti alle imprese turistico balneari.

11. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

b) All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, » sono soppresse».

c) Le disposizioni del presente comma non sì applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

d) Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali per beni diversi da quelli regolati con diritto di superficie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;

2) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;

3) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera *d*), numero 2), tra Comuni, Province, Regioni e Stato;

4) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

5) attivazione della procedura semplificata per assegnazione tramite trattativa privata in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene concesso qualora il canone complessivo, nel rispetto della normativa comunitaria, non superi euro 50.000 annui, ovvero nel caso in cui un soggetto già concessionario di un bene demaniale chiede l'affidamento di altro bene costituente pertinenza del bene già concesso ovvero confinante con quest'ultimo.

e) Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui alla lettera *d)*, numero 4), provvedono a stabilire:

1) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;

2) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime ed il collegamento tra queste e le opere conferite in diritto di superficie ove esistente;

3) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera *a)* del presente comma;

4) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

5) i criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali;

6) l'equo Indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale come previsto dall'articolo 42 del codice della navigazione;

7) i casi in cui le concessioni demaniali nuove, decadute o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

8) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali,

f) Lo schema di decreto legislativo di cui al presente comma, lettera *d)* è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

g) Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente comma, lettera *d)* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

h) Entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea.

i) Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al presente comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

12. Per incentivare la vendita di strutture alberghiere ed aumentarne la qualità ricettiva attraverso ammodernamenti:

a) Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto di azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venti anni, con abbattimento del tasso di interesse di 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate qualora il nuovo titolare effettui, entro i tre anni successivi alla data del rogito, lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza tali da elevare senza dubbio la qualità ricettiva della struttura;

b) Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'Immobile per un periodo di almeno diciotto anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

c) La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

d) Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

e) Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settem-

bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

f) Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.

g) Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

h) Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

40. 34. Pini, Comaroli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Forcolin.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie, il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è sostituito dal seguente:

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

40. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1 sostituire le parole: entro le ventiquattro ore successive *con le seguenti:* entro il diparto delle persone stesse.

40. 32. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: entro le ventiquattro ore successive *con le seguenti:* entro le quarantotto ore successive.

40. 33. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In relazione alla semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta, il termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 « Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 », è prorogato al 31 dicembre 2014.

Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri di adeguamento, il Ministero dell'Interno provvede a definire i requisiti di sicurezza antincendio per la messa in sicurezza delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta.

40. 43. Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline vigenti in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della *privacy* sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque, che non svolgano attività particolarmente sensibili sotto i profili di sicurezza o di trattamento di dati. Con decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti e le eventuali esclusioni.

40. 10. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Sopprimere il comma 3.

40. 6. Vanalli, Forcolin, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli articoli 28, 29 e 29-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono abrogati.

40. 13. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91 la parola *200* è sostituita dalla seguente: *500*.

40. 12. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dai seguenti:versamento di un contributo di mille euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, si stabiliscono le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2.

40. 11. D'Amico, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti, Montagnoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto a versare al Comune ove risiede il lavoratore extracomunitario un contributo di perequazione pari al 5 per cento del costo del lavoro, da destinare a scopi socio-assistenziali.

40. 9. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin, Simonetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: « per un periodo non inferiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13 ».

40. 8. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

*Al comma 3, capoverso 9-*bis*, sopprimere la lettera* b).

40. 7. Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Comaroli, Polledri, Forcolin.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale 471 del 1999 e all'Allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le condizioni alle quali le matrici dei materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti. »

*** 40. 44.** Armosino.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al Decreto Ministeriale. 471 del 1999 e all'Allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le condizioni alle quali le matrici dei materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti.

40. 49. Stradella.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis* Le previsioni di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale 471 del 1999 e all'Allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le condizioni alle quali le matrici dei materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti.

*** 40. 53.** Vannucci.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al « suolo » contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

40. 26. Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese che svolgono attività di autoriparazione e di revisione veicoli di cui l'articolo 80 comma 8 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 nel 1992 comma 2 lettera *a)* e comma 4 lettera *b)* sostituire le parole: « esercitare effettivamente » con: « essere abilitate ad esercitare ».

40. 45. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione ed esportazione di C.O.V. (Composti Organici Volatili) al decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, le parole: « o per gli utenti » sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria ».

40. 47. Del Tenno.

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 188-*bis*, e l'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

c) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

d) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

8-*bis*. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, da istituire ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve rispondere ai seguenti princìpi:

a) utilizzi tecnologie informatiche che non richiedano la necessità di alcun supporto hardware ma prevedano l'accesso al sistema tramite user-name e password nella fase di inserimento e salvataggio dei dati, e la firma dei dati, ove necessaria, mediante un sistema di firma digitale remota, senza la necessità di alcun supporto hardware.

b) comporti procedure di gestione analoghe agli attuali sistemi cartacei.

c) definisca un reale sistema di monitoraggio istantaneo della movimentazione dei rifiuti.

d) non comporti un aggravio di costi per le imprese.

e) sia riferito esclusivamente alla gestione dei rifiuti pericolosi prodotti in quantità superiore ai in quantità fino a 500 kg/anno.

8-*ter*. Nelle more dell'emanazione del sistema di cui al comma 2, e comunque per i soggetti che non saranno obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. »

40. 42. Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 8, dopo le parole: manicure, pedicure *aggiungere le seguenti:* agricoltore.

40. 40. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

2) all'articolo 216-*bis* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui

all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

40. 21. Lanzarin, Stucchi, Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.

40. 20. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f)*, anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli auto trasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 legge 6 giugno 1974 n. 298.

40. 22. Lanzarin, Stucchi, Fugatti, D'Amico, Comaroli.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Al Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011, n. 52, recante « istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti »;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti ».

40. 23. Maggioni, Dal Lago, Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Alessandri, Bitonci, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *ee)*, dopo le parole: « che rispetti » è inserita la seguente: « esclusivamente »

b) all'articolo 195, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome.

40. 25. Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, ossia in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi.

40. 27. Fogliato, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Montagnoli, Comaroli, Polledri.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. L'articolo 188-*ter* del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

ART. 188-*ter* – *(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri)* – 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*:

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti speciali pericolosi;

c) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali pericolosi per conto dei consorziati;

d) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;

e) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 25, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimi;

f) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Chiunque non sia obbligato ad aderire ai sensi del comma 1, può aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, su base volontaria.

3. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2,

lettera *a)*, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Race) da Parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

7. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*.

9. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alle opportune modifiche del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

40. 29. Dal Lago, Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Alessandri, Montagnoli, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-*bis*. Gli adempimenti di cui al decreto ministeriale n. 6774 del 2 marzo 2011, a seguito della proroga dell'entrata in vigore del SISTRI di cui al decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, sono assolti per

l'anno 2011 ai sensi della legge n. 70/94 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente il termine per la dichiarazione MUD di cui all'articolo 28, comma 1, decreto ministeriale n. 52/2011 per i rifiuti prodotti nell'anno 2011 è prorogato al 30 aprile 2012.

40. 31. Rubinato, Viola.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono soppressi i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 40, comma 3-*bis* provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

40. 36. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-*octies* dei decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale, i termini di entrata in operatività del SISTRI sono i seguenti:

a) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) 1° febbraio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) 1° marzo 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) 1° aprile 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

e) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai finì del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. ».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 40, comma 8-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

40. 38. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Al fine di garantire mi adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f-octies* del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

8-*ter*. Agli oneri derivanti comma 8-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

40. 39. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Al comma 9, primo periodo dopo le parole: presentata dal richiedente al Ministero per culturali *aggiungere le seguenti:* , o alla Regione o provincia autonoma competente,.

40. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. In materia di semplificazione dei requisiti necessari airottenimento della qualifica di persona responsabile di depositi di gas medicinali, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 101, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La persona responsabile di cui alla lettera *b)* del comma 1 e al comma 2-*bis*) deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente.»

b) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. In deroga a quanto disposto dal commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e Farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche:

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.

2-*ter*. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma l, lettera *b)* e dal comma 2-*bis*. Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria».

40. 52. Del Tenno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti burocratici, le società di servizi del settore pubblico e privato dovranno entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvedere affinché le procedure per l'attivazione o il cambiamento delle utenze siano informatizzate.

A tal fine la sottoscrizione del contratto di fornitura potrà essere effettuata anche mediante utilizzo della casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Le disposizioni di cui la presente articolo non richiedono copertura finanziaria.

40. 50. Del Tenno.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

40. 41. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti merci, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità per promuovere l'utilizzo del trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), nonché la formazione e la certificazione professionale degli addetti al trasporto merci pericolose per vie navigabili.

40. 30. Comaroli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 27 « Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici », emanato con decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, è aggiunto il seguente comma:

8. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, è da considerarsi ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di

rami d'azienda di cui al presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma 8, sono da considerarsi in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

40. 28. Comaroli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis* L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

40. 24. Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ».

40. 19. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione del documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo.

40. 18. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al comma 3-*ter* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole: « ...soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*. del comma 3 dell'articolo 3.. » con: « ...soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3... ».

40. 17. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: « al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: 1° dicembre 1992 n. 545 » sono inserite le seguenti: « ...e nell'articolo 3 comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 ».

40. 16. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.

40. 15. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. È consentita riscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria « Tributi » a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 del decreto-legge n. 331, del 1995, con decreto-legge n. 427 del 1993.

Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.

40. 14. Forcolin.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente comma:

9-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri e ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro.

40. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, cancellato con modificazione, della Legge 29 ottobre 1993, n '.., dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti *black list*, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cancellato, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica. Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma.

40. 4. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: « e dei gestori di pubblici servizi » inserire le seguenti: « , per quest'ultimi limitatamente alle attività direttamente connesse e strumentali al servizio pubblico e con esclusione di quelle attinenti la gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica ».

40. 1. Aracu.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Riduzione degli oneri amministrativi in materia di scadenze degli impianti di trasporto a fune).

1. Per semplificare le vigenti procedure relative alle scadenze previste per gli impianti di trasporto a fune:

a) la proroga prevista dall'articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 numero 166 è innalzata da due a quattro anni, indipendentemente dall'erogazione di benefici pubblici, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di idoneità e sicurezza ai sensi del medesimo articolo della predetta legge;

b) i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 28 febbraio 2012, anche con riferimento alle modulazioni temporali degli interventi di controllo.

40. 01. Buonanno, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Incentivi per impianti ad idrogeno).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) estendere gli incentivi di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernenti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili;

b) estendere gli incentivi di cui al Capo 111 del Titolo V del decreto legislativo n, 28 del 2011, concernenti la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire da fonti rinnovabili che sia utilizzata per il riscaldamento di spazi, la produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione;

c) prevedere che, qualora l'idrogeno sia prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, gli incentivi di cui alle lettere *a)* e *b)* siano concessi proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria.

40. 02. Buonanno, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Semplificazione della tenuta dei registri per le aziende che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta).

1. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. »

40. 03. Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Tariffa energetica A3).

1. Per il quadriennio 2012-2015, una quota pari al 30 per cento della componente tariffaria A3 è distribuita su base regionale, in maniera proporzionale ai consumi energetici delle regioni stesse. Le singole Regioni, previa realizzazione di un piano programma di investimento da stilarsi entro il 31 gennaio 2012, provvedono alla ripartizione di tale flusso finanziario tra comuni, province e regione stessa. Per il calcolo della ridistribuzione si procede all'analisi del patrimonio dei singoli enti da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2011. Si provvede, quindi, alla ridistribuzione della tariffa considerando il patrimonio e la data di costruzione dello stesso nonché il numero di abitanti di ogni singolo ente.

2. Gli enti, dopo la prima distribuzione, devono presentare i progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prevedendo, oltre al costo complessivo delle opere, il risparmio espresso in chilowatt ora e in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate e la quantificazione delle minori emissioni prodotte dopo l'intervento. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è il 31 dicembre 2016.

I flussi finanziari derivanti da questa manovra non sono soggetti al Patto di Stabilità.

40. 04. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Impianti radio mobili: chiarimento interpretativo al fine di sviluppare le reti e accelerare gli investimenti confermando la sostituzione della DIA tramite la SCIA).

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

6-*quater*. Le disposizioni del presente articolo sono interpretate in via autentica nei senso della loro applicabilità anche con riferimento ai titoli abilitativi per la realizzazione di impianti di comunicazioni elettroniche, di cui agli articolo 87 e 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

6-*quinques*. Nei casi di Scia di cui all'articolo 87 e di cui all'articolo 87-*bis* del decreto legislativo l° agosto 2003 n. 259, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'eventuale attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

40. 05. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Polledri, Molteni.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti delle società per azioni è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti delle società per azioni predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma l.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni di quanto alla stessa dovuto.

5. 1 pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.

40. 06. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

ART. 40-*bis*

(semplificazione delle comunicazioni periodiche alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

4-*bis*. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono redatte in modo che siano chiari gli elementi essenziali del rapporto contrattuale, evitando l'analicità di alcune prescrizioni e il riferimento ad acronimi e sigle non specificate per esteso. In caso di variazioni delle condizioni economiche del rapporto contrattuale, le comunicazioni periodiche riportano in modo chiaro, anche attraverso l'uso di specifiche evidenze grafiche, le condizioni oggetto di modifica, l'indicazione dei costi iniziali delle operazioni sottoposte a maggiorazione, ed ogni altra informazione rilevante alla immediata comprensione dell'andamento del rapporto.

2. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « il costo, quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche, è a carico della banca e dell'intermediario finanziario ».

40. 07. Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Polledri, Forcolin, Comaroli, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 188-*bis*, l'articolo 188-*ter*, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato « Sistema », volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo l della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i princìpi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.

6. Il Sistema è obbligatorio per:

a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c), d)* e *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi infe-

riori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;

c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;

d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzino la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;

e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;

f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. Soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.

8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai finì dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia resile;

b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;

c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori pro-

fessionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;

e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;

f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;

g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;

h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;

i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale,

l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.

11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

40. 08. Togni, Guido Dussin, Duilio, Lanzarin, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese agricole).

1. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile del 2004.

2. All'articolo 31, comma 1, dopo la lettera *c)*, della legge n. 82/2006 inserire la seguente: *c-bis)* invio a mezzo fax o posta elettronica certificata all'ufficio dell'ICQRF competente per territorio della copia del documento di accompagnamento. Una copia della ricevuta di invio del fax o della posta elettronica certificata è allegata al documento di accompagnamento quale prova della avvenuta convalida.

3. Le Organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

4. Fino alla data di effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 2-*bis* a 2-*quater* del decreto legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, i fabbricati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono considerati rurali, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita.

40. 09. Oliverio, Beccalossi, Delfino, Ruvolo.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di escavazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di cui alla tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinino superamenti delle stesse, di adottare i valori del fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

40. 010. Toto.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Semplificazione del trasferimento giuridico dei beni immobili di valore catastale inferiore a centocinquanta mila euro).

1. In tutti i casi nei quali, per gli atti è le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, di valore catastale non superiore ad euro centocinquantamila, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata, anche:

a) gratuitamente, salvo le spese, dai dirigenti del comune di residenza del venditore o nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata;

b) dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni

agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari e statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente l'articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile ».

40. 011. Simonetti, D'Amico, Forcolin, Bitonci, Comaroli, Polledri, Goisis, Fugatti, Montagnoli.

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le infrastrutture strategiche inserite nel programma di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, con particolare riferimento alle opere di interesse regionale concorrente, i cui progetti siano stati approvati con deliberazione del CIPE, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla citata legge n. 443 del 2001 e in attuazione della stessa, sono realizzate ovvero realizzate e gestite in conformità alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. A tale fine sono concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, come previsto dal citato articolo 161, comma 6, del medesimo decreto, ad eccezione di quelli già individuati per legge nazionale.

41. 4. Buonfiglio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le infrastrutture strategiche inserite nel programma di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, con particolare riferimento alle opere di interesse regionale concorrente, i cui progetti siano stati approvati con deliberazione del CIPE, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla citata legge n. 443 del 2001 e in attuazione della stessa, sono realizzate ovvero realizzate e gestite in conformità alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. A tale fine sono concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, come previsto dal citato articolo 161, comma 6, del medesimo decreto.

41. 5. Buonfiglio.

Al comma 2, capoverso ART. *169*-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

41. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti.

Al comma 2, capoverso ART. *169*-bis, *comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-*bis*, 5-*bis* e 5-*ter*.

41. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Montagnoli, D'Amico.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine i seguenti:

5-*bis*. Al fine di attuare la « strategia di coordinamento per corridoio » delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.

2. I piani territoriali di cui al comma 5-*bis* individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.

3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 5-*bis*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le regioni interessate, al fine di favorire

l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione.

41. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Autorità di corridoio).

1. Allo scopo di rilanciare i traffici internazionali sui corridoi europei, di attuare gli obblighi comunitari e di promuovere la crescita del Paese, è costituita una Autorità di corridoio preposta alla promozione del corridoio Adriatico-Baltico, nella tratta Venezia-Trieste-Monfalcone-Tarvisio, inclusivo delle infrastrutture portuali, retroportuali e ferroviarie che lo compongono e da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Autorità di corridoio, oltre a promuovere la realizzazione delle opere costituenti o funzionali al corridoio, si sostituisce in caso di inadempienza a tutte le amministrazioni pubbliche competenti nell'adozione dei piani urbanistici e degli atti amministrativi.

3. L'Autorità di corridoio è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in una persona di massima e comprovata qualificazione professionale.

4. Decorsi 30 giorni dalla nomina dell'Autorità di corridoio cessano di produrre effetto le misure di accesso al mercato previste dalla legislazione o da atti amministrativi in vigore. Durante tale periodo l'Autorità di corridoio, sentite le amministrazioni competenti, provvede a adottare le misure necessarie per garantire il buon funzionamento dei corridoio.

41. 04. Ceroni.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Disposizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche nei comuni della Valle del Belice).

1. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post* sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana.

2. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n. 241/68, è riservata per l'anno 2012 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

41. 01. Marinello.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il completamento della infrastrutturazione e la tutela delle zone disagiate dei comuni della Valle del Belice).

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, è autorizzato il trasferimento ai comuni della somma di 105 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 95 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 2 agosto 2007.

2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

5. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è, altresì, stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968.

6. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 5, il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati ed acquisito il parere della Regione Siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della regione non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si considera reso positivamente.

7. All'onere finanziario derivante dalla presente norma, quantificato in 450 milioni di euro nel triennio 2012-2014, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

41. 02. Marinello.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Copertura dei risarcimenti post *sisma per i comuni della Valle del Belice).*

1. Al fine di salvaguardate la situazione finanziaria dei Comuni del Belice colpiti

dal sisma del gennaio 1968, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione Siciliana. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali già determinate con decreto ministeriale del 2 agosto 2007 e con priorità per l'ottemperamento dei condannatori giudiziari senza ulteriori pregiudizi.

41. 03. Marinello.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui al presente comma, in relazione alle opere di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedimentali. ».

2. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti, le delibere assunte dal CIPE relative ad opere infrastrutturali sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera.

3. Per le delibere del CIPE di cui al comma 2, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono dimezzati.

4. Tutte le disposizioni che non comportano erogazioni di cassa e tutte le disposizioni che comportano erogazioni di cassa non a carico del bilancio dello Stato sono deliberate soltanto dai Ministeri e/o Enti competenti d'intesa, ove necessario, con la Conferenza Stato-regioni e/o Conferenza Unificata.

41. 05. Toto.

ART. 42.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ovvero valorizzazione sia *con le seguenti* sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione ovvero la cui valorizzazione sia.

42. 4. Armosino.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ovvero valorizzazione sia *con le seguenti* sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione ovvero la cui valorizzazione sia.

42. 5. Stradella.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

« 8-*bis*. In ogni caso, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico, può essere attribuita, tramite l'autorità portuale interessata, alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera una quota pari al 25 per cento, per un periodo non superiore a 15 anni, dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibile all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

8-*ter*. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento dei gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'autorità portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una congrua parte dell'investimento e a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'autorità portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate ai progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle dogane territorialmente competente, tramite l'autorità portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'agenzia delle dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto ».

42. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« ART. 157 – *(Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (Art. 37-*sexies*, legge n. 109/1994)* – 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto 2. legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative ».

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico ».

42. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 9 è aggiungere il seguente:

« 9-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di progetti infrastrutturali, l'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

Le obbligazioni emesse dalle società di progetto possono essere destinate anche alla sottoscrizione di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter* del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, in deroga agli articoli 2412, commi 1 e 2, e 2483, comma 2, del codice civile. In tal caso, possono essere superati i limiti quantitativi all'emissione posti alle società per azioni e i limiti soggettivi alla sottoscrizione posti alle società a responsabilità limita; la responsabilità dell'investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale non ricorre nei confronti dell'investitore qualificato, il quale a sua volta non può trasferire le obbligazioni a soggetti che non siano investitori professionali o qualificati.

9-*ter* all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, *dopo le parole* nonché gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, *sono aggiunte le seguenti* e gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

9-*quater* all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, *è aggiunta la seguente lettera* e) obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

42. 3. Causi.

ART. 43.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

43. 18. Bitonci, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Fugatti.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

« 1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalia richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati ».

43. 13. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Polledri, Forcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, gli aggiornamenti o revisioni delle concessioni autostradali, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sono preventivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario ».

43. 11. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa *pro-tempore* vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

43. 09. Toto.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono definite in modo che non risultino più onerose di quelle previste dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea".

6-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione della normativa tecnica vigente eventualmente difforme rispetto al suddetto principio. A far data dal 1° luglio 2012, le disposizioni incompatibili cessano comunque di aver efficacia.

6-*quater*. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle norme tecniche previste per infrastrutture non autostradali ».

43. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Comaroli, Forcolin, Bitonci.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie

per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 135, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CERE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

43. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

"232-*bis*. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti ».

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-*bis* si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

43. 5. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Montagnoli, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono sostituititi dai seguenti:

"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni

in aumento o in diminuzione, superiori al venti per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il venti per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il venti per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori".

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ».

43. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Montagnoli.

Sopprimere i commi da 7 a 15.

***43. 12.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

Sopprimere i commi da 7 a 15.

***43. 16.** Bressa.

Sono soppressi i commi da 7 a 15.

43. 34. Romele, Marinello, Ceroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo le parole:* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua *sono inserite le seguenti:* entro il 31 dicembre 2012*„;*

b) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi »*;*

c) *al comma 9, le parole:* 30 giugno 2012 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2012*;*

d) *ai commi 10 e 11, le parole:* entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2012*;*

e) *al comma 15, le parole:* entro tre mesi *sono sostituite dalle seguenti:* entro dodici mesi.

43. 23. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 8, è sostituito dal seguente:*

« 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe, accertato il

concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico per il quale sia necessaria e urgente l'adozione di interventi tra i quali la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi ».

b) *al comma 9 dopo le parole:* entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione *aggiungere le seguenti:* e dei piano operativo*;*

c) *al comma 10 sostituire le parole:* il piano di manutenzione dell'impianto *con le seguenti:* il piano di manutenzione dell'opera*; nonché sopprimere le parole:* approvazione e*;*

d) *sopprimere il comma 11;*

e) *al comma 15 sostituire le parole:* entro tre mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

43. 15. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8:*

1) sostituire le parole: del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie *con le seguenti:* del mantenimento delle*;*

2) dopo le parole: le grandi dighe per le quali *aggiungere le seguenti:* accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico*;*

3) dopo le parole: necessaria e urgente *aggiungere le seguenti:* l'adozione di interventi tra i quali*;*

4) aggiungere infine il seguente periodo: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stata rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono a disposizione dei concessionari idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi*;*

b) *al comma 9, dopo le parole:* entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione *aggiungere le seguenti:* e del piano operativo*;*

c) *al comma 10:*

1) sostituire le parole: il piano di manutenzione dell'impianto *con le seguenti:* il piano di manutenzione dell'opera*;*

2) sostituire le parole: per l'approvazione e l'inserimento *con le seguenti:* per l'inserimento*;*

d) *sopprimere il comma 11;*

e) *al comma 15 sostituire le parole:* entro tre mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

43. 17. Bressa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 sostituire le parole:* del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie *con le seguenti:* del mantenimento delle*;*

b) *al comma 8 dopo le parole:* le grandi dighe per le quali *aggiungere le seguenti:* accettato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico*;*

c) *ai comma 8 dopo le parole:* necessaria e urgente *aggiungere le seguenti:* l'adozione di Interventi tra i quali*;*

d) *al comma 8 dopo le parole:* la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei

serbatoi *inserire il seguente capoverso:* Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grondi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e lo conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, qualora previsto nel piano operativo di cui al comma 9, individuano e mettono o disposizione dei concessi onori idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi*;*

e) *al comma 9 dopo le parole:* entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione *aggiungere le seguenti:* e del piano operativo*;*

f) *al comma 10 sostituire le parole:* il piano di manutenzione dell'impianto *con le seguenti:* il piano di manutenzione dell'opera*;*

g) *il comma 11 è soppresso;*

h) *al comma 15 sostituire le parole:* entro tre mesi *con le seguenti:* entro 12 mesi.

43. 35. Romele, Marinello, Ceroni.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome.

***43. 1.** Zeller, Brugger.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome.

***43. 14.** Froner, Gnecchi.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

« 15-*bis*. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente:

"15-*quinquies*. All'atto dell'apertura della partita IVA da parte di un cittadino residente sul territorio nazionale da meno di dieci anni, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera".

15-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle società aventi il legale rappresentante residente sul territorio nazionale da meno di dieci anni, designato all'atto dell'apertura della partita IVA o in un momento successivo. Con regolamento sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma e al comma precedente ».

43. 2. Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-*bis*. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, comma 1, è soppresso.

43. 8. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-*bis*. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo.

43. 7. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. I piccoli impianti geotermici di potenza nominale installata non superiore a 5 MW, con reiniezione dei fluidi nella stessa formazione di provenienza, e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, sono assimilati, ai fini ambientali, alle piccole utilizzazioni locali di cui air articolo 10 del medesimo decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità in sede statale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

43. 9. Luciano Dussin, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: « ai servizi e alle forniture pubblici, » sono inserite le seguenti: « di importo superiore a 10.000 euro, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « I pagamenti » inserire le seguenti: « di importo superiore a 10.000 euro »;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « I pagamenti » sono inserite le seguenti: « di importo superiore a 10.000 euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « 1.500 euro » sono sostitute dalle seguenti: « 20.000 euro »;

d) al comma 5, dopo le parole: « strumenti di pagamento » sono inerite le seguenti: « per importi superiori a 10.000 euro »;

e) al comma 1, sostituire le parole: « I soggetti » con le seguenti: « per importi superiori a 10.000 euro, i soggetti ».

43. 10. Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente ».

Conseguentemente, la ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni intraday*) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.*

43. 20. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. L'articolo 6 del decreto-legge 138/2011 convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 188-*bis*, e l'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso « articolo 260-*bis* »;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011, n. 52.

3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

43. 21. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene predisposta nei Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.

Con decreto del Ministro della sanità da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del presente comma.

43. 22. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 33. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

1. In considerazione delle difficoltà economiche determinate dalla recente crisi finanziaria internazionale, allo scopo di accrescere l'efficacia degli interventi pub-

blici per la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricadenti nel territorio nazionale della rete stradale europea, salva la preventiva verifica da parte del Governo italiano presso la Commissione Europea, è consentito ai soggetti che siano ovvero divengano titolari di concessioni riferite a tratte autostradali interconnesse, contigue, o comunque tra loro complementari, di unificare le relative tratte costituendo un unico soggetto concessionario e stipulando una nuova unitaria convenzione unica avente un'unica scadenza, non eccedente il termine più lontano tra le concessioni interessate con un piano economico finanziario unitario.

2. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario e nei limiti quantitativi delle risorse generate dalla unificazione, si considerano anche gli investimenti resi necessari dall'osservanza di sopravvenute disposizioni comunitarie volte al miglioramento dei requisiti di sicurezza delle autostrade interessate, quelli previsti nelle convenzioni originarie e non realizzate o realizzabili in tutto o in parte nel periodo di durata delle convenzioni stesse, nonché la riduzione dell'eventuale valore residuo dell'investimento, non ammortizzato nell'originaria durata delle concessioni.

43. 08. Toto.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Soppressione dell'ANAS Spa e trasferimento delle strade statali alle regioni).

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le strade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo n. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale nazionale sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, e successive modificazioni, al demanio delle regioni, ovvero, con leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, attualmente detenute dalla società ANAS Spa, ivi comprese quelle delle strutture territoriali. Le leggi regionali attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma l spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i princìpi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni del capo VI del titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in quanto compatibili.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è soppressa la società ANAS Spa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalla società ANAS Spa è da considerarsi nullo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il trasferimento delle competenze e delle risorse attribuite alla società ANAS Spa, diverse da quelle di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono conseguentemente modificati le modalità di calcolo e gli importi dei canoni e dei sovracanoni attribuiti alla società ANAS Spa.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite le modalità per l'espletamento delle gare per l'affidamento a soggetti privati delle concessioni di costruzione e di gestione delle infrastrutture autostradali in concessione alla società ANAS Spa, che subentrano in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri del concessionario.

6. Con intese in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previste posizioni unitarie delle regioni in ordine alla localizzazione e alla progettazione di infrastrutture ricadenti nel territorio di più regioni.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

43. 07. Bragantini, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2, comma 84 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

1. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del comma 84 è aggiunto il seguente periodo: « AI fine di accelerare l'esecuzione delle opere autostradali, nelle Convenzioni Uniche nelle quali è stata già prevista la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario l'inserimento di specifici interventi già individuati nella Convenzione Unica stessa, tale inserimento sarà realizzato mediante la stipula di un atto aggiuntivo tra Concedente e Concessionario. L'atto aggiuntivo, che dovrà assicurare la copertura economico finanziaria dell'investimento secondo quanto stabilito nella Convenzione Unica stessa, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ».

43. 010. Toto.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:

« 2. In conformità a quanto disposto dagli standard e dalle raccomandazioni dell'Unione Europea per la progettazione e costruzione delle strade, le norme di cui al precedente comma sono di riferimento.

2. *bis*. L'aggiornamento delle norme di cui al comma 1 dovrà essere coerente con gli indirizzi e gli standard dell'Unione Europea ».

43. 011. Toto.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Unico consenso informato per semplificare il rapporto tra operatori e clienti).

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto, previo assenso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che valuta nel caso specifico, rilevato d'ufficio ovvero segnalato da chi intende effettuare o proseguire il trattamento, gli impatti e l'adeguatezza dell'informativa resa agli interessati. Anche in casi diversi, la stessa Autorità può condizionare l'utilizzo di un unico consenso a specifiche misure di trasparenza.

43. 01. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Simonetti, Molteni.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Realizzazione delle infrastrutture passive della rete in fibra ottica nelle grandi città e nei distretti industriali).

1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologicamente neutrale, a partire dalle grandi città e dai distretti industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.

2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.

3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.

4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori.

5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti.

43. 02. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Bitonci, Molteni.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici).

1. I valori di attenzione di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio 2003 recante « Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz » indicati nella tabella 2 all'allegato B dello stesso Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEL Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato. Gli obiettivi di qualità, di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irra-

diata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano.

43. 03. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, D'Amico, Molteni.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di identificazione e registrazione degli utenti per l'accesso ad internet*: sim dati e wifi).*

1. Dopo il comma 2, articolo 6, della legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad *Internet* utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio e ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2 ».

43. 04. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, D'Amico, Molteni.

Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

15.*bis* All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis* L'Ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.

2-*ter* Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane ».

15-*ter*. Dopo l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, è aggiunto il seguente:

ART. 108-*bis*.

1. L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 1, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.

2. Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane.

15-*quater*. L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge 604/1962 è sostituito con il seguente: « Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro ».

43. 30. Bitonci, Fugatti.

È aggiunto infine il seguente comma:

15-*bis*. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole « all'importo non documentato, » sono aggiunte le seguenti: « Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato ».

43. 25. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma.

43. 24. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Al comma 15, è infine aggiunto il seguente comma:

15-*bis*. All'articolo 2, al comma 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011, viene soppresso l'ultimo periodo.

43. 26. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Al comma 15, è infine aggiunto il seguente:

All'articolo 2, al comma 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011, vengono soppressi gli ultimi due periodi.

43. 27. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Al comma 15, è infine aggiunto il seguente:

All'articolo 2, al comma 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011, sostituire la parola « 3 euro », con la seguente: « 5 euro ».

43. 28. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Al comma 15, aggiungere infine i seguenti commi:

15-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile. ».

15-*ter*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

43. 29. Bitonci, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 15, aggiungere infine il seguente comma:

15-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

43. 31. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Credito di imposta per gli investimenti in banda larga mobile).

1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che svolgono investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 20 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei menzionati investimenti.

43. 05. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Bitonci, Molteni.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

(Abbattimento base imponibile IRES per investimenti in banda larga mobile a partire dalle aree previste negli obblighi di copertura ed eventualmente per investimenti in acquisizione frequenze).

1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo l, comma 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, la base imponibile IRES potrà essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento degli investimenti per l'acquisizione delle frequenze radio e in investimenti nell'acquisto di apparati, inclusi quelli d'utente, e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile.

43. 06. Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedriga, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti, Simonetti, Molteni.

Al comma 15, è aggiunto infine il seguente comma:

15-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal sedente: « I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n, 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante. ».

43. 32. Bitonci, Fugatti, D'amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

ART. 44.

Sopprimere il comma 5.

44. 2. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 6, sopprimere le parole: ...e concordato preventivo dello stesso...

***44. 16.** Armosino.

Al comma 6, sopprimere le parole: ...e concordato preventivo dello stesso...

***44. 21.** Stradella.

Al comma 6, sopprimere le parole: ...e concordato preventivo dello stesso...

***44. 25.** Vannucci.

Al comma 7, capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* ed economicamente conveniente.

****44. 12.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, D'Amico, Bitonci, Comaroli.

Al comma 7, capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* ed economicamente conveniente.

****44. 15.** Armosino.

Al comma 7, capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* ed economicamente conveniente.

****44. 22.** Stradella.

Al comma 7, capoverso 1-bis, *sostituire le parole:* suddividere gli appalti in lotti funzionali *con le seguenti:* suddividere gli appalti in lotti funzionali o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.

44. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 8, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

ART. 112-*bis*.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.

2. La stazione appaltante convoca, dopo aver messo a disposizione gli elaborati del progetto esecutivo entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.

3. La stazione appaltante fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, la procedura di gara può essere revocata ».

***44. 23.** Stradella.

Al comma 8, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

ART. 112-*bis*.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la seguente procedura.

2. La stazione appaltante convoca, dopo aver messo a disposizione gli elaborati del progetto esecutivo entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore.

3. La stazione appaltante fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, la procedura di gara può essere revocata ».

***44. 18.** Armosino.

Al comma 8, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

ART. 112-*bis*.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.

3. Nel corso della consultazione l 'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti.

44. 11. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti parole: « e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti », e dopo la parola: « definitiva » sono aggiunte le seguenti: « che, in tal modo, diviene efficace. ».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

44. 6. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Forcolin, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma

10, le parole: « trentacinque giorni » sono sostituite con le seguenti: « venti giorni; ».

44. 10. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « da parte dell'organo competente » sono aggiunte le seguenti: « , che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa ».

44. 7. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Montagnoli, Polledri.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si interpreta nel senso di includere i contratti di finanziamento, che restano quindi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

44. 5. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa, del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura, l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4 ».

9-*ter* Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

9-*quater* Conseguentemente, l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa

ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nel rispetto dei seguenti criteri:

a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;

c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 – impianti tecnologici;

b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B – componenti per facciate continue;

q) OS 20-A – rilevamenti topografici;

r) OS 20-B – indagini geognostiche;

s) OS 21 – opere strutturali speciali;

t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 – scavi archeologici;

v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 – armamento ferroviario;

bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ».

***44. 17.** Armosino.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa, del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura, l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4 ».

9-*ter* decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

9-*quater* Conseguentemente, l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nel rispetto dei seguenti criteri:

a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;

c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad

uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 – impianti tecnologici;

b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B – componenti per facciate continue;

q) OS 20-A – rilevamenti topografici;

r) OS 20-B – indagini geognostiche;

s) OS 21 – opere strutturali speciali;

t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 – scavi archeologici;

v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 – armamento ferroviario;

bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ».

44. 24. Stradella.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis* All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.. e i., la lettera *c)* è così sostituita:

« *c)* previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai « pesi » o « punteggi » in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali ».

44. 27. Armosino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis* All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.. e i., la lettera *c)* è così sostituita:

« *c)* previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai « pesi » o « punteggi » in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali ».

44. 28. Stradella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. ».

« 9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8. ».

9-*ter*. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole « comma 8 », sono sostituite dalle seguenti: « comma 9 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l),* qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

***44. 29.** Armosino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. ».

« 9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8. ».

9-*ter*. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole « comma 8 », sono sostituite dalle seguenti: « comma 9 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l),* qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

***44. 30.** Stradella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, all'articolo 87, al comma 1, le parole « che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara » sono sostituite con le seguenti: « più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non

inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta ».

44. 8. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti la progettazione in materia di lavori pubblici di norma si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

1) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

2) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

3) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

È consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e vengano comunque garantiti i requisiti di cui ai precedenti punti *a), b)* e *c)* ».

9-ter. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2. Le Stazioni Appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità ».

« 9-*quater*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 1-*bis* del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità ».

44. 26. Toto.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo la parola « esecuzione », sono aggiunte le seguenti:, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata,;

9-*ter*. All'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo « L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara ».

2) Il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del

soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5 »;

9-*quater*. All'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: « stazione appaltante » le seguenti: nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-*bis,* comma 1-*bis* del Codice.

44. 31. Armosino.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo del codice, dopo la parola: « esecuzione », aggiungere le seguenti: « , nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata »,

9-*ter*. All'articolo 240-*bis*. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara ».

2) Il comma 1-*bis,* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5 »;

9-*quater*. all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: « stazione appaltante » le seguenti: « , nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-*bis,* comma 1-*bis* del Codice, ».

44. 32. Stradella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente, questi sono subappaltabili nella misura del cinquanta per cento dell'importo della categoria medesima »;

**** 44. 33.** Armosino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, il seguente: sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente, questi sono subappaltabili nella misura del cinquanta per cento dell'importo della categoria medesima ».

**** 44. 34.** Stradella.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, è sostituito con il seguente:

« 9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, fino al 31 dicembre 2013, può prevedere nel bando l'esclusione automa-

tica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).

2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.

3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.

5. Si divide per 10 la differenza tra la ribasso minimo rimasta in gara.

6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.

7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia ».

9-*ter*. Dopo il comma 9 dell'articolo 122 aggiungere i seguenti commi:

« 10. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.

11. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86 ».

*** 44. 35.** Stradella.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, è sostituito con il seguente:

« 9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, fino al 31 dicembre 2013, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta me-

dia; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).

2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.

3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.

5. Si divide per 10 la differenza tra la ribasso minimo rimasta in gara.

6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.

7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia ».

9-*ter*. Dopo il comma 9 dell'articolo 122 aggiungere i seguenti commi:

« 10. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.

11. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86 ».

*** 44. 36.** Armosino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 11, dopo le parole: « i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati » sono aggiunte le seguenti: « per almeno 30 giorni ».

44. 9. Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituititi dai seguenti:

« 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori ».

**** 44. 37.** Armosino.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituititi dai seguenti:

« 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 13 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il 13 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 13 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori ».

**** 44. 38.** Stradella.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 160-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « può essere anche », sono sostituite dalle seguenti: « è »

al comma 4-*bis* il primo periodo è soppresso.

44. 39. Armosino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 160-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « può essere anche », con la parola: « è »;

al comma 4-*bis* il primo periodo è soppresso.

44. 40. Stradella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 211, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo, il secondo e il quarto capoverso;

b) al quinto capoverso sopprimere le parole: « e servizi logistici ».

44. 1. Aracu.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 240-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti riconducibili ai casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

9-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandì o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

44. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal lago, D'Amico, Polledri, Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 248, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « ... da 3 a 7 » sono sostituite con le seguenti parole: « ... da 3 a 6 ».

9-*ter*. 1. All'articolo 357, comma 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: « In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: « e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, ».

***44. 41.** Stradella.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. 2. All'articolo 248, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207, le parole: « ... da 3 a 7 ... », sono sostituite con le seguenti parole: « ... da 3 a 6.... ».

9-*ter*. 1. All'articolo 357, comma 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: « In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, ... » sono aggiunte le seguenti parole: « ... e all'articolo 2487 in deroga a quanto previsto al comma 5,... ».

***44. 42.** Armosino.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-*bis*. All'articolo 357, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al trecentosessantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine del rilascio dell'attestazione nelle categorie di cui ai secondo periodo, alle imprese che intendono conseguire la qualificazione ovvero che intendono qualificarci in una classifica superiore rispetto a quella già posseduta e in corso di validità ai sensi del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e non si applicano gli articoli 79, 80, 83, 84, 85, 86 e 87 del presente regolamento; le predette attestazioni cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ».

9-*ter*. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento; per i contratti di servizi e forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. ».

44. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Polledri, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9. Il comma 4, dell'articolo 24 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

« 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione ».

44. 13. Montagnoli, Bitonci, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Ai sensi del presente articolo, per « opera pubblica incompiuta » si intende l'opera che non è stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, la cui mancanza determina la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione degli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e dando priorità alle opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

8. I Ministeri, gli assessorati regionali, gli enti locali e gli enti pubblici appaltanti possono modificare il progetto e la destinazione delle opere pubbliche incompiute, anche ampliandone la cubatura per un massimo del 20 per cento estensibile al 30 per cento nel caso in cui si utilizzino tecnologie o sistemi miranti alla produzione o al risparmio energetico.

9. Per l'esecuzione delle opere pubbliche incompiute, i soggetti appaltanti possono far ricorso al sistema della finanza di progetto.

10. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4.

11. Alle opere pubbliche incompiute si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

12. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4, e la cui realizzazione abbia i caratteri della necessità e dell'urgenza.

13. Le opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalle date della loro iscrizione, non siano state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultino comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe ed iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.

14. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dalla presente disposizione.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 01. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali).

1. È Istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali, come dagli enti stessi indicate nel relativo ordine di priorità, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e previa intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, privilegiando, in ogni caso, quelli che presentano condizioni di maggiore celerità nella loro esecuzione.

3. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo devono presentare, entra tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 una richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

4. Il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, una volta pervenute le richieste di cui al comma 4, provvede a formare una graduatoria dando la priorità, nella destinazione delle risorse disponibili, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato ed aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

5. Gli enti locali destinatari delle risorse del Fondo, una volta ottenuto il finanziamento per l'opera o per le opere che intendono realizzare, riversano nel Fondo medesimo le somme a tal titolo percepite, riguardanti le spese di progettazione. In caso di mancato versamento delle somme, gli enti locali non possono accedere al Fondo per successive iniziative.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 150.000.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

44. 02. Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Pugliese.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Contratto di disponibilità).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente:

« 15-*bis*.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per

messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. »;

b) all'articolo 3, comma 15-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: « la locazione finanziaria, » sono inserite le seguenti: « contratto di disponibilità, »;

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: « della locazione finanziaria per i lavori » sono aggiunte le seguenti: « e del contratto di disponibilità »;

d) dopo l'articolo 160-*bis*, è inserito il seguente:

ART. 160-*ter*.

(Contratto di disponibilità).

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di

affidamento e di qualificazione degli operatori economici. L'offerente può anche essere un contraente generale qualificato ai sensi della parte II, titolo n, capo IV, sezione III, se in possesso dei requisiti determinati dal bando.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal "contratto di disponibilità". ».

44. 03. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal lago, Bitonci, Polledri, Forcolin.

ART. 45.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: « di cui al presente comma » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla Valutazione ambientale strategica ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate.

45. 11. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Montagnoli, D'Amico.

Al comma 2, alla lettera a), *è premessa la seguente:*

aa) all'articolo 16 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal presente testo unico sono destinate alla realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero urbanistico e, nel limite massimo del 25 per cento annuo, alla manutenzione del patrimonio comunale.

45. 1. Morassut.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 16 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente comma:

« 8.*bis*. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal presente testo unico sono destinate alla realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero urbanistico e, nel limite massimo dei 25 per cento annuo, alla manutenzione del patrimonio comunale ».

45. 15. Morassut.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 167, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;.

4-*ter*. Agli oneri derivanti comma 4-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

45. 2. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Soglia, Grimaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 181 comma 1-*ter* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;.

4-*ter*. Agli oneri derivanti comma 4-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

45. 3. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2011 ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti comma 4-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

45. 5. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera *e)* del comma 27 del presente articolo »;

b) al comma 26, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale sono determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale. »;

c) al comma 27, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere. ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

45. 6. Pugliese, Fallica, Terranova, Stagno d'Alcontres, Iapicca, Grimaldi, Soglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni,

fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

45. 7. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, D'Amico, Simonetti, Forcolin.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio 5 febbraio 1998, recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al punto 7.31-*bis*.3 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d)* conglomerati (R5);

e) utilizzo del granulato per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi (R5);

f) cementifici (R5) ».

45. 8. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Montagnoli, Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Alla legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

5. La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

5-*bis*. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati ».

45. 9. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Polledri, Comaroli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

4-*ter*. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

4-*quater*. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo ».

45. 10. Dal Lago, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 - Centri di trasformazione, del decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante « Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti,

parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale ».

45. 12. Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », al comma 2, alinea, le parole: « La disposizione di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), g), h), l), m),* non si applica » sono sostituite con le seguenti: « la disposizione di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),* non si applica »,.

45. 13. Maggioni, Dal Lago, Bitonci, Forcolin, Montagnoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati ai rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici.

45. 14. Vanalli, Fugatti, Polledri, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 3 comma 1, lettera *d),* ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », sono eliminate le seguenti parole: « e sagoma ».

45. 16. Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3 comma 1, lettera *d),* ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », sono eliminate le seguenti parole: « e sagoma ».

*** 45. 27.** Vannucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3 comma 1, lettera *d),* ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », sono eliminate le seguenti parole: « e sagoma ».

*** 45. 22.** Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81/2008 è così sostituita la lettera *c)*: trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6 comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle im-

prese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*;

4-*ter*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ai comma 1, è aggiunta la seguente lettera *d)*:

d) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso Comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010.

** **45. 26.** Vannucci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81/2008 è così sostituita la lettera *c)*: trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6 comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*;

4-*ter*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ai comma 1, è aggiunta la seguente lettera *d)*:

d) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso Comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010.

** **45. 18.** Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81/2008 è così sostituita la lettera *c)*: trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6 comma 2, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*;

4-*ter*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ai comma 1, è aggiunta la seguente lettera *d)*:

d) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso Comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010.

** **45. 23.** Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 99 comma 1 del decreto legislativo n. 81/08 dopo le parole: « alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente » sono aggiunte le seguenti: « e alla cassa edile territorialmente competente... ».

*** **45. 19.** Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. All'articolo 99 comma 1 del decreto legislativo n. 81/08 dopo le parole: « alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente » sono aggiunte le seguenti: « e alla cassa edile territorialmente competente... ».

*** **45. 25.** Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'articolo 54 del Testo Unico sulla Sicurezza, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, è così sostituito:

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti a amministrazioni pubbliche comunque previste dal presente decreto legislativo devono avvenire tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti dovranno richiedere, inviare o archiviare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per via telematica ».

** **45. 17.** Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'articolo 54 del Testo Unico sulla Sicurezza, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, è così sostituito:

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti a amministrazioni pubbliche comunque previste dal presente decreto legislativo devono avvenire tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti dovranno richiedere, inviare o archiviare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per via telematica ».

** **45. 24.** Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'allegato XII del decreto legislativo n. 81/08 è così sostituito:

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente(i) pubblico o privato;(i) persona fisica (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo);(i) nonché persona giuridica se esistente (Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo).

4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.

5. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).

6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)).

7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo.

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata (Ragione sociale. Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in can-

tiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità). Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate (Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante).

12-*bis*. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati (Codice Fiscale o partita IVA, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro). ».

*** 45. 28.** Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'allegato XII del decreto legislativo n. 81/08 è così sostituito:

ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente(i) pubblico o privato;(i) persona fisica (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo);(i) nonché persona giuridica se esistente (Denominazione Ente/ Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo).

4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.

5. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).

6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)).

7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo.

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata (Ragione sociale. Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità). Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate (Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero

di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante).

12-*bis*. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati (Codice Fiscale o partita IVA, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro). ».

*** 45. 20.** Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con decorrenza dal 1º gennaio 2012, l'aliquota del contributo per la cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

**** 45. 21.** Armosino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con decorrenza dal 1º gennaio 2012, l'aliquota del contributo per la cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

**** 45. 29.** Stradella.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del codice civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della

disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n, 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

b) mediante riduzione lineare, nella misura del 2 per cento delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella *C* allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45. 01. Pugliese, Fallica, Terranova, Iapicca, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Soglia.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Regime doganale delle unità da diporto).

1. All'articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)*, rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo, ».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « Unione europea » sono inserite le seguenti: « o extraeuropei ».

45. 02. Fugatti, Bitonci, Montagnoli.

ART. 46.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive.

46. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Comaroli, Fugatti, Polledri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, sono definite aree pubbliche per la logistica e come tali sono finalizzate anche all'attuazione delle opere di cui all'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5. Sulle aree così individuate è possibile realizzare le opere necessarie per migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le procedure previste dalla vigente normativa.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, sulla base delle linee generali del Piano nazionale della logistica e relativo Piano della intermodalità, individua le aree funzionali e le opere necessarie quali:

a) strutture per migliorare le procedure doganali e per l'attuazione dello sportello unico;

b) terminali ferroviari marittimi ed aerei specializzati e rientranti nella rete unitaria nazionale;

c) strutture per migliorare i processi di filiera, in particolare nei settori agroalimentare, farmaco, automotive e similari;

d) strutture informatiche e telematiche per la tracciabilità dei veicoli per l'accesso alle strutture logistiche.

46. 2. Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina).

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971,

n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

46. 3. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica).

1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica ».

2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. 01. D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: « e gli altri enti locali » sono aggiunte le seguenti: « per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.

46. 02. Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Accelerazione degli investimenti privati nel settore aeroportuale).

1. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-*bis*, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo II, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

2. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.

46. 03. Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

l. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 115, nel comma 2-*bis*, sopprimere i termini: « ciclomotori e ».

b) all'articolo 126, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è valido per anni dieci; qualora sia rilasciato o confermato a chi ha superato il cinquantesimo anno di età è valido per cinque anni; a chi a superato il settantesimo anno di età è valido per tre anni e a chi ha superato l'ottantesimo anno di età è valido per due anni.

c) all'articolo 116, nel comma 1-*quater*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Tuttavia l'accertamento dei requisiti psico-fisici nei confronti di soggetti maggiorenni potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale; in questo caso la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente;

d) all'articolo 219, nel comma 3-*bis*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « ad eccezione dei soggetti maggiorenni che abbiano avuto la patente di guida revocata ai sensi dell'Articolo 130 comma 1 lettere *a)* e *b)* perché non più in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti.

46. 04. Alessandri, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, nel comma 1, dopo le parole: « ottanta anni », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei titolari di patente AM ».

b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « nel comma 4 », con le seguenti: « nei commi 2-*quater* e 4 ».

b) dopo il comma 2-*ter* aggiungere il seguente:

2-*quater*. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM nei confronti di soggetti maggiorenni potrà essere eseguita, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, dal medico di medicina generale; in questo caso la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente ».

c) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « la patente di categoria AM, se rilasciata o confermata a chi ha superato l'ottantesimo anno di età è valida per 2 anni.

d) all'articolo 13, nel comma 6, dopo le parole: « 2, 3, 4 e 5, », aggiungere le seguenti: « ad eccezione della patente di categoria AM ».

e) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai soggetti maggiorenni che abbiano avuto la patente revocata perché non più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è consentito condurre quadricicli leggeri se la commissione medica locale valuta che sussistano condizioni psico-fisiche sufficienti alla conduzione di veicoli della categoria L6e; ai soggetti di cui al periodo precedente la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente ».

46. 05. Alessandri, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti.

ART. 47.

All'articolo 47, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-*ter*. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.

2-*quater*. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata *ex ante,* dell'organismo medesimo ».

47. 1. Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin.

All'articolo 47, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Alla base delle stime delle caratteristiche della domanda, le nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità devono essere concepite evitando di combinarne le specifiche tecniche con quelle di alta capacità.

4. Alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, si applicano specifici parametri e *standard* tecnici e funzionali, che non devono risultare più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti ».

47. 2. Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

« ART. 47-*bis*.

(Proroga per il settore funiviario).

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni" ».

47. 01. Montagnoli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Bitonci, Fugatti.

ART. 48.

Al comma 1, dopo le parole: sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito *aggiungere le seguenti:* al netto delle minori entrate.

*** 48. 4.** Froner, Gnecchi.

Al comma 1, dopo le parole: sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito *aggiungere le seguenti:* al netto delle minori entrate.

*** 48. 5.** Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Con le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome ».

**** 48. 1.** Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Con le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome ».

**** 48. 6.** Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Con le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome ».

**** 48. 3.** Bressa, Froner, Gnecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

48. 2. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica).

1. All'articolo 37, comma 6, lettera *s)* capoverso lettera *e),* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: *e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e nei casi ammessi dalla normativa vigente* si interpretano nel senso che il contributo unificato nella misura di euro 600 non è dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avente ad oggetto controversie concernenti rapporti di pubblico impiego o se la parte proponente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo di 10.628,16 euro ».

48. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.